

TITOLI DI CREDITO

<i>a)</i> TITOLI DI CREDITO IN GENERE	p. 572
<i>b)</i> TITOLI AL PORTATORE.	» 609
<i>c)</i> TITOLI ALL'ORDINE	» 614
<i>d)</i> TITOLI NOMINATIVI.	» 624
<i>e)</i> TITOLI RAPPRESENTATIVI DELLA MERCE	» 628
<i>f)</i> TITOLI ATIPICI.	» 631
<i>g)</i> TITOLI IN GESTIONE ACCENTRATA (Monte Titoli)	» 638
<i>h)</i> TITOLI IMPROPRI E DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE	» 655
<i>i)</i> TITOLI SPECIALI DELL'ISTITUTO DI EMISSIONE E DEI BANCHI DI NAPOLI E DI SICILIA	» 667

a) TITOLI DI CREDITO IN GENERE.

SOMMARIO: 1. Origine e scopo della disciplina generale dei titoli di credito. — 2. Aspetti qualificanti della disciplina e loro applicazione all'intera categoria. — 3. Il problema della definizione del titolo di credito. — 4. Significato e funzione della incorporazione del diritto nel documento. — 5. Gli effetti della incorporazione: la letteralità del diritto cartolare. — 6. *Segue*: l'autonomia del diritto cartolare. — 7. Il titolo di credito come strumento di mobilitazione dei crediti alternativo alla cessione. La definizione normativa del titolo di credito. — 8. La definizione tipologica del titolo di credito. — 9. Rapporto fondamentale e rapporto cartolare. — 10. Rilevanza di tale distinzione nei confronti del primo prenditore. — 11. Titoli di credito astratti e titoli di credito causali. — 12. Titolarità del credito e legittimazione all'esercizio del diritto cartolare. Fondamento e rilevanza rispettivi di queste due situazioni soggettive. — 13. Le varie forme di legittimazione cartolare secondo le cosiddette leggi di circolazione. Rinvio. — 14. La legittimazione attiva e la sua *ratio*. Il possesso qualificato del documento come condizione necessaria per l'esercizio del diritto. — 15. La legittimazione passiva e la sua *ratio*. Raffronto con la disciplina del pagamento al creditore apparente. — 16. Titoli a legittimazione reale e titoli a legittimazione nominale. Rilevanza della distinzione in ordine: *a)* all'onere di identificazione del presentatore; *b)* all'adempimento al legittimato apparente; *c)* all'esistenza di una pluralità di legittimati. — 17. Il cambiamento della forma di legittimazione (cosiddetta conversione del titolo). — 18. Il problema della perdita e della reintegrazione della legittimazione cartolare. Rinvio. — 19. Le eccezioni opponibili dal debitore cartolare: eccezioni reali ed eccezioni personali. — 20. Le eccezioni reali: *a)* la falsità di firma. — 21. *Segue*: *b)* il difetto di forma. — 22. *Segue*: *c)* il difetto di capacità. — 23. *Segue*: *d)* il difetto di rappresentanza. — 24. *Segue*: *e)* le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo. — 25. *Segue*: *f)* la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. — 26. Le eccezioni personali. Eccezioni perso-

nali in senso stretto ed eccezioni personali fondate su rapporti personali. Portata e rilevanza della distinzione. — 27. L'eccezione di difetto di titolarità. — 28. *Segue*: il problema della sua opponibilità ai portatori successivi. — 29. Le eccezioni fondate su rapporti personali. — 30. *Segue*: la loro opponibilità ai portatori successivi. — 31. L'adempimento del debito cartolare e la restituzione contestuale del documento. — 32. Il problema della sua opponibilità ai portatori successivi. — 33. La formazione del titolo di credito: la sottoscrizione del documento. — 34. Rapporti tra sottoscrizione e riempimento del titolo: a) il titolo in bianco. — 35. *Segue*: b) il titolo incompleto. — 36. Irrilevanza della volontà di obbligarsi e rilevanza della volontarietà della sottoscrizione. Natura giuridica della sottoscrizione. — 37. La sottoscrizione in caso di incapacità del debitore. — 38. La sottoscrizione a mezzo di rappresentante. — 39. Sottoscrizione isolata, sottoscrizione abituale e sottoscrizione in serie. I cosiddetti titoli di massa. — 40. I requisiti di validità del titolo e le forme di invalidità conseguenti alla loro mancanza. — 41. Il contenuto del diritto cartolare: a) titoli semplici e titoli complessi. — 42. *Segue*: b) diritto principale e diritti accessori. La cedola. — 43. L'acquisto del titolo di credito: a) l'emissione del titolo ed il problema della causalità del contratto di rilascio. — 44. *Segue*: b) la circolazione volontaria o regolare. Il problema della natura consensuale o reale del contratto. — 45. *Segue*: c) la circolazione involontaria o irregolare. — 46. Il conflitto tra più acquirenti. — 47. L'acquisto delle garanzie afferenti il credito cartolare. — 48. L'acquisto mediante cessione (cosiddetta circolazione impropria). — 49. Il problema dell'acquisto a titolo originario. — 50. L'interpretazione dei titoli di credito.

1. Origine e scopo della disciplina generale dei titoli di credito. — La disciplina generale dei titoli di credito, introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dal legislatore del 1942, denota una chiara origine dottrinale (1), costituendo la traduzione, in termini normativi, di una serie di principi individuati attraverso un'opera di generalizzazione di quegli aspetti della disciplina di singole fattispecie che non si riconnettevano alle caratteristiche particolari dell'uno e dell'altro tipo di documento, ma che rispondevano ai loro connotati comuni, pervenendo così all'elaborazione di una serie di principi giuridici applicabili alla intera categoria.

Tale disciplina consente, in primo luogo, di realizzare un trattamento uniforme della intera categoria, che si affianca a quello eventualmente riservato dal legislatore a singole concrete figure, anche laddove (come ad esempio nella ipotesi dei titoli cambiari) esso sembra presentare carattere di autosufficienza: perverso alla disciplina generale è legittimo far capo non solo quando essa concerne profili ignorati dalla disciplina speciale (2), ma an-

che quando la diversità tra la normativa generale e quella particolare concerne aspetti fondamentali e qualificanti della intera fattispecie "titolo di credito", di talché il riconoscere portata derogatoria alla norma speciale si tradurrebbe in un'insanabile contraddizione dell'ordinamento (3). Né a favore di un carattere residuale della disciplina di cui agli art. 1992-2027 c.c. milita la norma di cui all'art. 2001 («le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o da leggi speciali») (4) dovendo tale disposizione interpretarsi nel senso che non tutta quella disciplina si applica a tutti i titoli di credito, non nel senso che qualsiasi deroga contenuta nella disciplina specifica di un documento possa coesistere con la introduzione della disciplina generale della categoria «titolo di credito» (5).

In secondo luogo la predetta innovazione legislativa consente di disciplinare in via diretta, e non analogica, quei documenti creati dalla vita economica in continua evoluzione i quali, pur non riconducibili ad alcun tipo di titolo di credito, presentino però i connotati qualificanti della categoria, meritando quindi di usufruire della disciplina generale all'uopo dettata (6).

2. Aspetti qualificanti della disciplina e loro applicazione all'intera categoria. — Dei trentasei articoli del codice civile dedicati alla disciplina generale dei titoli di credito, tre rappresentano il nucleo essenziale e rivestono valore qualificante della intera categoria, e precisamente:

a) l'art. 1992 che riconosce al possessore del documento, «legittimato nelle forme prescritte dalla legge», il diritto di pretendere la prestazione verso semplice presentazione del titolo, al contempo attribuendo effetto liberatorio per il debi-

credito (Atti del Convegno di Alghero, 28-30 settembre 1978), Sassari, 1981, 425.

(3) Cfr. MARTORANO, *Cambiale*: I) *Diritto privato*, in *Enc. giur.*, V, 1988, 1.2.

(4) Come ritiene invece D'ALESSANDRO, «*Fattispecie*» e «*disciplina*» del titolo azionario, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, 542 ss.

(5) Cfr. CHIOMENTI, *Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1978, 24 ss.

(6) È stato opportunamente ricordato (BUTTARO, *Tullio Ascarelli e il titolo di credito*, in *Banca borsa*, 1981, I, 419) che lo sforzo compiuto dalla dottrina sotto l'impero del vecchio codice, rivolto a costruire, sulla base della disciplina dei singoli titoli, una teoria generale dei titoli di credito mirava proprio a disconoscere carattere eccezionale a quella disciplina, derogatoria dei principi del diritto comune delle obbligazioni, al fine di rispondere positivamente al quesito circa l'ammissibilità di titoli di credito atipici.

(1) Cfr. PELLIZZI G. L., *Principi di diritto cartolare*, Bologna, 1967, 46. L'introduzione di una disciplina generale dei titoli di credito ha rappresentato non solo una fondamentale innovazione nell'ambito della disciplina interna, ma anche un fenomeno eccezionale rispetto agli altri ordinamenti sia continentali che di *common law*, i quali, salva un'eccezione (quella dell'*Obligationrecht* svizzero, alle cui norme viene però riconosciuto carattere meramente definitorio) contemplano solo figure articolate in conformità ad alcune varianti tipologiche del fenomeno cartolare, ma ignorano la categoria unitaria del titolo di credito.

(2) Cfr. OPPO, *Diritto cambiario, diritto cartolare, diritto comune: una discussione sui titoli di credito*, in *I titoli di*

Titoli di credito

tore all'adempimento così effettuato, salvo dolo o colpa grave da parte sua;

b) l'art. 1993 il quale esclude l'opponibilità, ad un portatore successivo del titolo, delle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi con un portatore precedente, salvo che egli abbia « agito intenzionalmente » a danno del debitore nel rendersi acquirente del documento;

c) l'art. 1994 il quale pone colui che, in buona fede, abbia conseguito il possesso del titolo in conformità delle norme di circolazione, al riparo dell'azione di rivendica intentata dal proprietario del documento (7).

La portata generale delle norme predette non trova, però, unanime riconoscimento in dottrina. Pervero, mentre la maggioranza degli interpreti, sia pure con differenti posizioni critiche (8), riconosce nelle norme un insieme di principi unitari validi per tutti i titoli di credito, non mancano coloro i quali disconoscono siffatta valenza al disposto dell'art. 1993 in talune ipotesi in cui l'insensibilità assoluta del credito vantato dal portatore del titolo alle vicende intercorse tra il debitore e taluno dei portatori precedenti, segnatamente al rapporto che ha dato causa all'emissione del documento, pregiudicherebbe interessi meritevoli di tutela prevalente rispetto a quelli del portatore attuale (9).

(7) La rilevanza pratica del carattere qualificante riconosciuto alle norme sopra citate si coglie nella interpretazione dell'art. 2001 c.c. in quanto la salvezza di una diversa disciplina specifica di singoli titoli non potrà mai concernere queste disposizioni che rispondono alla essenza del titolo di credito in genere.

(8) Per l'esplicito apprezzamento, in termini positivi, della introduzione di principi unitari validi per tutti i titoli di credito FERRI G., *I titoli di credito*², Torino, 1958, 3 ss.; ID., *Progressi e regressi nella teoria dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1951, I, 270; FIORENTINO, *Distinzione dei titoli di credito in causali e astratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 561; ARENA, *Sull'astrattezza dei titoli rappresentativi di trasporto*, in *Riv. dir. nav.*, 1943-1948, I, 113. Pur ritenendo che la derivazione dottrinale della normativa lasci all'interprete ampia discrezionalità nell'attribuire valore vincolante all'ambito di applicazione delle citate norme, perviene al medesimo risultato sulla base di una analisi della loro compatibilità con le figure fondamentali di titoli di credito LIBERTINI, *Profili tipologici e profili normativi nella teoria dei titoli di credito*, Milano, 1971, 59 ss.; ID., *Premesse ad una revisione della teoria unitaria dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1972, I, 192 ss. Conf., anche se con riserve sulla opportunità di una disciplina unitaria fondata su una generalizzazione delle regole cambiarie, ASCARELLI T., *Sul concetto di titolo di credito e sulla disciplina del titolo V libro IV del nostro Codice*, ivi, 1954, I, 381 ss.

(9) PAVONE LA ROSA, *Problemi generali dei titoli di credito*, in *I titoli di credito*, cit., 403 ss.; ID., *Il titolo di credito causale e la polizza di carico*, in *Studi sulla polizza di carico*, Milano, 1958, 316 ss.; DE FERRA, *Sulla c.d. originarietà*

Siffatto orientamento non appare condivisibile per molteplici ragioni.

In primo luogo urta contro l'inequivocabile dato letterale offerto dall'art. 1993 comma 2, il quale si riferisce, per quanto concerne l'opponibilità delle eccezioni fondate su rapporti personali intercorsi con i portatori precedenti, al « possessore del titolo », esprimendosi quindi in termini altrettanto generali, quanto il successivo art. 1994, cui pur si riconosce l'inderogabile connessione con la qualificazione di un documento come titolo di credito. Né la posizione di privilegio, attribuita a tale seconda disposizione, può fondarsi sulla essenzialità della tutela reale dell'acquirente rispetto alla destinazione del documento alla circolazione, perché tale destinazione postula, con pari legittimità, la tutela dell'affidamento dell'acquirente sulla esigibilità della pretesa risultante dalla lettera del documento, al riparo da eccezioni relative alle vicende di un rapporto alle quali egli è rimasto estraneo.

In secondo luogo è innegabile che tra i principi sanciti nelle due norme citate esiste una reciproca connessione, che ne impone un'applicazione non differenziata, sia sul piano logico che su quello dell'ordinamento positivo. Sul piano logico in quanto il rischio della perdita irreparabile del titolo smarrito, sottratto o invalidamente alienato, qualora pervenga nelle mani di un terzo di buona fede, è compensato dalla sicurezza della insensibilità della pretesa a vicende intercorse tra il debitore ed i soggetti precedentemente intervenuti nella catena di circolazione del documento (10). Sul piano dell'ordinamento positivo in quanto l'art. 2002 esclude l'applicazione della disciplina dei titoli di credito a quei documenti « che servono a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione », ma sempre in conformità della regola, propria della cessione dei crediti, per la quale sono opponibili al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, regola cui, proprio in virtù dell'art. 1993

dell'acquisto del diritto cartolare, in *Banca borsa*, 1961, I, 548 ss.; PELLIZZI, *op. cit.*, 61; ID., *L'unità dei titoli di credito*, in *I titoli di credito*, cit., 46 ss.; ID., *Panorama dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1984, I, 13; ID., *Il nuovo concettualismo (Replica a una critica in tema di fattispecie del titolo di credito)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 851 ss.; D'ALESSANDRO, *op. cit.*

(10) La stretta compenetrazione tra le due cennate esigenze non esclude un loro diverso peso specifico in relazione alla varietà tipologica dei titoli di credito, segnata da un diverso tasso di circolabilità. Sul punto v. LIBERTINI, *Profili*, cit., 51 ss.; MARTORANO, *Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari*, Napoli, 1979, 12 ss.; PELLIZZI, *Il nuovo concettualismo*, cit., 45.

comma 2, si sottraggono i titoli di credito. Se quindi questa disposizione non fosse qualificante della intera categoria e parte integrante della normativa specifica, non si comprenderebbe perché quei documenti che sono ad essa sottratti, per soggiacere alla regola di diritto comune degli acquisti a titolo derivativo, siano sottratti a tutta la normativa sui titoli di credito (11).

In terzo luogo occorre ricordare che l'orientamento antiunitario qui criticato sostiene la compatibilità della qualifica di determinati documenti come titoli di credito non con l'opponibilità al portatore attuale di tutte le eccezioni fondate su rapporti con i portatori precedenti, ma solo con l'opponibilità di talune vicende attinenti alla situazione giuridica che ha dato causa all'emissione del titolo (12). Siffatta limitazione non trova giustificazione alla luce dell'ordinamento positivo, perché, una volta sottratto l'esercizio del diritto portato dal documento alla particolare tutela offerta dall'art. 1993 non in forza di una specifica regola dettata per le sole eccezioni *ex causa*, ma sulla base di un'asserita incompatibilità tra la citata norma e gli interessi coinvolti nella circolazione del titolo, non può non riprendere vigore la regola generale della cessione di diritto comune, secondo la quale l'acquirente è esposto a tutte le eccezioni opponibili all'alienante.

3. Il problema della definizione del titolo di credito. — Il codice civile, pur contemplando una regolamentazione generale sufficientemente articolata sia in ordine all'esercizio che alla circolazione del diritto cartolare, in nessuna norma ha definito il titolo di credito, lasciando così all'interprete la soluzione di un problema dietro il quale si cela un duplice interrogativo: da un lato quello dei connotati giuridici che un documento assume per effetto della sua sottoposizione alla disciplina di cui agli art. 1992 ss. (definizione normativa), dall'altro quello dei connotati di fatto che un documento deve presentare per essere sottoposto a quella disciplina medesima (definizione tipologica) (13).

(11) Quanto meno a quella fondata sul principio della incorporazione posto a base di entrambe le norme di cui agli art. 1993 e 1994 (v. *infra*, h) TITOLI IMPROPRI E DOCUMENTI DI LEGITTIMAZIONE). Sulla inscindibilità delle citate disposizioni v. CHIOMENTI, *op. cit.*, 182.

(12) Cfr. PAVONE LA ROSA, *I titoli di credito*, cit., 297; PELLIZZI, *Principi*, cit., 61; ID., *L'unità dei titoli di credito*, cit., 47 ss. il quale distingue tra titoli a protezione cartolare completa e titoli a protezione cartolare incompleta.

(13) Conf. DI AMATO, *I titoli di credito*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e con-*

Ai dubbi, pur autorevolmente sollevati (14), circa la persistente utilità di elaborare un concetto normativo di titolo di credito, una volta passati al sistema attuale in cui, elevate a dignità normativa quelle regole generali di elaborazione dottrinale che avevano portato ad individuare i profili comuni delle discipline, si pone all'interprete solo il problema, di segno opposto, di fissare un limite all'ambito di applicazione della disciplina generale, è agevole replicare che la sostanziale giuridicità anche dei cosiddetti concetti tipologici (15) appare nella specie ancor più accentuata se si tiene presente che in questo campo la regolamentazione giuridica non si limita a sovrapporsi ad un fenomeno già vivo e vitale sul piano della realtà socio-economica, ma concorre a determinarne la stessa esistenza (16). In questa prospettiva il problema della definizione giuridica del titolo di credito, ben lungi dal passare in secondo piano rispetto a quello della definizione tipologica, acquista una particolare importanza proprio a questo fine, poiché, se è vero che i concetti normativi non apportano nulla al procedimento interpretativo, presupponendone, anzi, il compiuto svolgimento, è altrettanto vero che essi sono il risultato di una selezione degli aspetti della disciplina esclusivi e caratterizzanti di un fenomeno. E proprio alla luce della sintesi di questi profili, espressi nella definizione giuridica del titolo di credito, è possibile individuare le caratteristiche tipiche che un documento deve presentare nella realtà per essere sottoposto alla disciplina degli art. 1992 ss. come espressione di certe esigenze della vita economica che in quella trovano adeguata soddisfazione (17).

tratti, XIII, t. 5, Torino, 1985, 440. La necessità di fissare un concetto (anche) tipologico del titolo di credito si pone in relazione sia alla presenza di documenti che, pur legislativamente considerati, non sono stati espressamente sottoposti alla disciplina dei titoli di credito sia alla possibilità di creare nuovi tipi di titoli di credito; cfr. BUTTARO, *op. cit.*, 417.

(14) Sulla distinzione tra concetti normativi e concetti tipologici v. ASCARELLI T., *Prefazione agli Studi di diritto comparato ed in tema di interpretazione*, Milano, 1952; ID., *Dispute metodologiche e contrasti di valutazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1953, 115 ss.; ID., *Norma giuridica e realtà sociale*, in *Problemi giuridici*, I, Milano, 1960, 75.

(15) Cfr. FERRI G., *Ancora sul concetto di titolo di credito*, in *Banca borsa*, 1957, I, 67; PAVONE LA ROSA, *Cambiale (diritto sostanziale)*, in questa *Enciclopedia*, V, 839 ss.; LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 7 ss.; ASQUINI, *Titoli di credito*, Padova, 1966, 49.

(16) Cfr. PELLIZZI, *L'unità dei titoli di credito*, cit., 33; MARTORANO, *Il concetto civilistico di « titolo di credito » e l'interpretazione delle norme valutarie*, in *Il sistema valutario italiano*, II, Milano, 1980, 833.

(17) Cfr. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, VI-VII; FERRI G., *Le promesse unilaterali. I titoli di credito*, in *Trattato di diritto*

4. *Significato e funzione della incorporazione del diritto nel documento.* — La definizione normativa del titolo di credito, intesa come sintesi degli effetti derivanti dalla sottoposizione di un documento contenente un impegno obbligatorio alla disciplina contenuta negli art. 1992 ss. deve prendere le mosse dalla individuazione della funzione cui detta disciplina risponde, che è quella di soddisfare, in maniera originale e differenziata rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni, l'esigenza di sicurezza nella circolazione dei crediti, intesa come certezza che un determinato comportamento, cui l'ordinamento ricollega l'acquisto del diritto, produca effettivamente quell'incremento patrimoniale che l'acquirente può legittimamente attendersi non alla luce di un'esigenza naturalistica, ma in base ad una globale considerazione dell'ordinamento giuridico. Invero, se si tiene presente che, sia pure in ipotesi tassativamente determinate (quelle delle cosiddette eccezioni reali), anche il debitore cartolare può rifiutare a qualsiasi portatore la prestazione indicata nella lettera del documento, contestando l'esistenza di un valido obbligo corrispondente, e che il portatore del titolo di credito non può contare su strumenti coattivi maggiori e diversi da quelli ordinari, correndo in egual misura il rischio della insolvenza del debitore, è evidente che il tasso di sicurezza nella circolazione cui risponde il titolo di credito non può essere parametrato all'aspettativa della effettiva esistenza e riscossione del credito, ma solo stabilito in termini di raffronto rispetto alla tutela dell'acquirente di fronte ai rischi tipici nella circolazione della ricchezza (18). Rischi che consistono: *a)* nella eventualità che l'alienante non sia il titolare del bene trasferito; *b)* che quest'ultimo non sia idoneo a procurare all'acquirente i vantaggi che lo stesso ha ragione di attendersi.

Sotto tale profilo l'ordinamento presenta una dicotomia, nell'ambito della circolazione della ricchezza mobiliare, tra la tutela dell'acquirente nella circolazione dei crediti e la tutela dell'acquirente nella circolazione delle cose mobili.

Pervero, considerato che la cessione dei crediti è retta dal principio, proprio degli acquisti a titolo derivativo, secondo il quale il trasferimento non può fare acquisire una posizione maggiore o diversa da quella propria del dante causa, consegue che:

a) qualora l'alienante non sia titolare del

civile diretto da G. GROSSO e F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1972, 45 ss.

(18) Cfr. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 36 ss.; PELLIZZI, *Il nuovo concettualismo*, cit., 854 ss.

credito, per averlo già alienato o per non essere lo stesso validamente sorto, nessun effetto acquisitivo si verifica in conseguenza della cessione;

b) al cessionario sono opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente, eccezion fatta per quella di compensazione in ipotesi di cessione accettata senza riserve (19).

Per contro l'art. 1153 comma 1 garantisce a colui il quale si rende acquirente di una cosa mobile « purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà » l'acquisto della titolarità del bene, nonostante il difetto della stessa nell'alienante, mentre il comma 2 stabilisce che la proprietà « si acquista libera da diritti altrui sulla cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente ».

A questa diversità di trattamento dal punto di vista sostanziale si accompagna altra diversità, sempre a svantaggio del cessionario del credito, dal punto di vista formale e precisamente:

α) poiché l'acquisto trova il suo fondamento in un negozio intervenuto tra cedente e cessionario, quest'ultimo deve, per legittimarsi nei confronti del debitore all'esercizio del diritto, fornire la prova di una valida cessione (20) e, qualora si tratti di un subacquirente, anche dei precedenti trasferimenti;

β) poiché la legge subordina l'efficacia della cessione nei confronti del debitore alla conoscenza dell'avvenuta modificazione soggettiva del rapporto, derivante dall'accettazione o notifica della stessa, il cessionario deve affrettarsi ad adempiere alla relativa comunicazione (21), restando altrimenti a suo carico il rischio del pagamento effettuato in buona fede al dante causa;

γ) ad analogo onere occorre ottemperare per premunirsi contro il rischio di una successiva alienazione a terzi, atteso che la legge risolve il conflitto tra più acquirenti dello stesso credito in base al principio della priorità della notifica o dell'accettazione della cessione (22).

(19) Secondo LIBERTINI (*op. ult. cit.*, 258) tale accettazione comporterebbe una deroga all'opponibilità di tutte le eccezioni, trovando questa la sua *ratio* nella estraneità del debitore al negozio di cessione.

(20) Il sindacato del debitore deve peraltro ritenersi circoscritto alla nullità della cessione. Cfr. BIANCA, *Gli oneri del debitore con riguardo all'accertamento dell'avvenuta cessione del credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, 79 ss.

(21) Per questa più liberale interpretazione della notifica v. da ultimo DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *D. disc. priv.*, sez. civ., II, 1988, 285 ss.

(22) La deroga alla rigida applicazione del principio degli acquisti a titolo derivativo si traduce, paradossalmente, in un aggravamento della posizione del cessionario, cui sono

Per contro l'acquirente di un bene mobile ha l'onere di dimostrare il suo titolo di acquisto unicamente nei confronti del terzo rivendicante, essendogli, per il rimanente, il godimento del bene assicurato dalla tutela possessoria, mentre è protetto contro il rischio di alienazione successiva a terzi dal criterio della priorità nel conseguimento del possesso, sancito dall'art. 1155 c.c.

Il titolo di credito si presenta come uno strumento offerto all'autonomia privata per superare tale dicotomia nella circolazione della ricchezza mobiliare mercé l'applicazione alla circolazione dei crediti delle menzionate regole proprie della circolazione delle cose mobili, grazie al collegamento della titolarità del credito con la proprietà del documento in cui lo stesso è menzionato (23).

Tale collegamento, espresso con la formula, figurata, ma efficace, della "incorporazione del diritto nel documento", esprime una connessione più intensa di quella che si verifica laddove il credito origini da un negozio soggetto a forma scritta *ad substantiam* o *ad probationem*, in cui pure il documento esercita una funzione essenziale per il sorgere e/o per l'esercizio del diritto, ma che non si perpetua nel momento della circolazione, atteso che la modificazione soggettiva attiva del rapporto deriva da una separata vicenda, e non certo dal trasferimento del documento, che ne costituisce anzi una conseguenza (art. 1262 c.c.).

La peculiarità del concetto di incorporazione si coglie tenendo presente il significato giuridico della creazione di un titolo di credito: un soggetto, il quale abbia assunto o assuma verso un altro soggetto una obbligazione sulla base di un determinato rapporto tipico, al fine di favorire la spendita del relativo credito, trasfonde i termini essenziali di questo impegno, sufficienti ad identificare contenuto e modalità della prestazione, in un documento (24) in forza del quale si impegna ad effettuare la prestazione a favore di chiunque si trovi ad essere proprietario dello stesso (25). Si

opponibili sia i trasferimenti pur di data posteriore sia i controcritici nei confronti del cedente sorti successivamente alla cessione.

(23) ASQUINI, *op. cit.*, 37 s.; DI AMATO, *I titoli di credito*, cit., 438.

(24) Ovvero qualsiasi materiale suscettibile di essere scritto o impresso e circolare di mano in mano, come i gettoni di plastica (v. Pret. Cortina d'Ampezzo 24 luglio 1975, in *Riv. pen.*, 1975, 1062).

(25) ASQUINI, *op. cit.*, 87; BIGIARI, *Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, I, Milano, 1968, 126 ss.; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Libro quarto. Delle obbligazioni* (Art. 1992-2027), Bologna-Roma, 1974, 4.

attua così un procedimento di semplificazione analitica della fattispecie costitutiva del credito (26) per cui quest'ultimo si fonda sulla dichiarazione di impegno unilaterale risultante dal documento e si collega soggettivamente dal lato attivo a chi assume una posizione reale rispetto allo stesso. Dal che consegue una inversione concettuale del rapporto tra documento e diritto in sede di circolazione, divenendo l'acquisto di quest'ultimo un riflesso dell'acquisita proprietà del primo.

5. *Gli effetti della incorporazione: la letteralità del diritto cartolare.* — Conseguenza del fenomeno della incorporazione sono la presenza, nel diritto portato dal titolo di credito, di due caratteristiche tradizionalmente indicate con i termini di « letteralità » ed « autonomia » del diritto cartolare (27); entrambe trovano la loro ragione d'essere nel fatto che la pretesa del portatore non riposa su una particolare relazione, negoziale o meno, intervenuta con il debitore, o sulla successione nella posizione giuridica attiva corrispondente (come avviene per il comune cessionario), ma sulla acquisita proprietà del documento.

Letteralità del diritto cartolare significa che le risultanze del documento segnano il contenuto e, al tempo stesso, i limiti della pretesa azionabile dal portatore (28): essa trova il suo fondamento testuale nell'art. 1993 comma 1 che riconosce al debitore la possibilità di opporre *erga omnes* le « eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo », tra le quali, pertanto, quella della non corrispondenza tra pretesa avanzata dal portatore e risultanze documentali. Il principio della letteralità

(26) FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 6; DI AMATO, *op. cit.*, 441.

(27) Tali caratteristiche vengono ammesse anche da chi (FERRI, *I titoli di credito*, cit., 80 ss.) disconosce al titolo di credito la natura di documento costitutivo. Negano il concorso di tali due caratteristiche e riconducono al principio di letteralità anche l'inopponibilità delle eccezioni fondate su rapporti intervenuti con i portatori precedenti FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 12; PAVONE LA ROSA, *Natura giuridica della polizza di carico*, in *Studi sulla polizza*, cit., 95 ss.; Id., *Cambiale*, cit., 881 ss.; DE FERRA, *Sulla c.d. originarietà*, cit., 536 ss. In contrario basta rilevare la difficoltà di ricondurre a tale principio la inopponibilità di vicende che colpiscono direttamente il diritto cartolare (pagamento o dilazione non annotati), a meno di non ritenere che lettera equivalga ad incontestabilità delle risultanze documentali, il che appare contraddetto dalla menzione, tra le eccezioni opponibili *erga omnes*, di talune (difetto di capacità o di rappresentanza) la cui esistenza non è rilevabile dalla lettera del documento. Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 32 nt.; DI AMATO, *op. cit.*, 445 nt.

(28) Cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 70; DI AMATO, *op. cit.*, 442; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, XXXIX, Milano, 1982, 59.

Titoli di credito

costituisce una regola a protezione dell'interesse del debitore cartolare il quale, come tale (29), è posto al riparo da qualsiasi pretesa che non trovi corrispondenza nel contesto del titolo (30). Letteralità non equivale sempre, peraltro, ad autosufficienza del documento: sotto tale profilo si distingue tra titoli a letteralità diretta e titoli a letteralità indiretta (31): i primi contengono tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto della pretesa cartolare; i secondi contengono, esplicitamente o implicitamente (32), il richiamo ad altri documenti, ovviamente, a tutela della esigenza di sicurezza della circolazione, soggetti a pubblicità legale o comunque di facile accessibilità (33).

6. (Segue): *l'autonomia del diritto cartolare*. — Mentre la letteralità protegge l'interesse del debitore, consentendogli di richiamarsi ai termini puntuali del suo impegno, anche se essi non rispecchiano il debito causale che ha dato origine all'emissione del titolo, l'autonomia protegge l'interesse del portatore, rendendo la sua posizione creditoria indipendente da quella dei portatori precedenti sia sotto il profilo della titolarità che sotto quello del contenuto del diritto portato dal documento. Essa trova il suo fondamento, per quanto riguarda l'eventuale difetto di titolarità

(29) È evidente, infatti che, come parte del rapporto fondamentale, sarà esposto, nei confronti del primo prenditore, a tutte le altre pretese da quello derivanti.

(30) La contraria opinione che, collegando l'avverbio restrittivo «soltanto» figurante nel contesto dell'art. 1993 comma 1 alla formula successiva sopra riportata, ravvisa nella letteralità una regola a protezione del creditore (FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 11; TEDESCHI G. U., *La cambiale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, XIII, t. 5, cit., 498) risulta smentita dalla circostanza che il titolo non garantisce in modo assoluto la pretesa desumibile dalla sua lettera. Cfr. MARTORANO, *op. cit.*, 26 ss.

(31) La distinzione è espressa anche con la terminologia di titoli completi o incompleti (ASQUINI, *op. cit.*, 97) ovvero di titoli autosufficienti o di rinvio (PELLIZZI, *Principi*, cit., 154).

(32) Per esempio, rispettivamente l'obbligazione di società rimanda, per tutto quanto non contenuto nel titolo, alla delibera di emissione, mentre l'azione di società contiene, per quanto riguarda il valore della partecipazione, implicito il riferimento al bilancio, le cui risultanze possono contraddire il valore nominale espresso sul titolo.

(33) LIBERTINI, *op. cit.*, 112 ss.; PAVONE LA ROSA, *Le indicazioni della polizza di carico relative al receptum e le riserve*, in *Studi sulla polizza*, cit., 222. Le controversie più frequenti sono quelle concernenti le modalità di rinvio alle clausole del contratto di trasporto ai fini della integrazione del contesto delle polizze di carico, richiedendosi da taluno (PAVONE LA ROSA, *Natura giuridica*, cit., 97) il riferimento ad un formulario noto nel mondo degli affari, da altri (BALESTRA, *La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio*, Milano, 1968, 78 ss.) l'indicazione della data di stipulazione del contratto, sul rilievo di possibili deroghe.

nell'alienante, nel disposto dell'art. 1994 c.c. che pone il terzo acquirente di buona fede al riparo dall'azione di rivendica del titolo intentata dall'ex proprietario dello stesso (34) e, per quanto riguarda il contenuto della pretesa, nel disposto dell'art. 1993 comma 2 c.c. che esclude, di regola, l'opponibilità al portatore di eccezioni fondate su rapporti personali intervenuti tra il debitore ed i portatori precedenti. La spiegazione di questo fenomeno va ravvisata nella peculiarità del modo di acquisto del credito cartolare che, a differenza di quanto avviene nella comune cessione, la quale realizza un acquisto a titolo derivativo (35), è sempre a titolo originario in quanto, per effetto della incorporazione, la titolarità si connette alla proprietà del documento, acquisita a sua volta a titolo derivativo o a titolo originario secondo che il trasferimento sia stato effettuato dal proprietario o dal mero possessore (36).

(34) Tale protezione dell'acquirente di buona fede sul piano reale non è senza riflessi sul piano obbligatorio in quanto il riconoscimento della proprietà del documento non risponderebbe ad alcun apprezzabile interesse se non si traducesse, al contempo, nel riconoscimento della titolarità del credito cartolare, pur difettando questa nel dante causa.

Non va infatti dimenticato che, a differenza delle carte valori in cui al possesso del documento l'ordinamento riconnette, in modo diretto e necessario, un effetto giuridico vantaggioso per il possessore, senza che occorra l'intermediazione della collaborazione obbligata di un soggetto determinato, il bene mobile titolo di credito ha valore per la sua funzione strumentale di assicurare al portatore la azionabilità della pretesa creditoria letterale ed autonoma. Cfr. FERRI, *op. ult. cit.*, 37; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 19 ss.; MARTORANO, *Il concetto civilistico*, cit., 829. Ciò vale anche per i cosiddetti titoli di pagamento, la cui consegna, a differenza della valuta avente corso legale, non ha effetto solutorio immediato dell'obbligazione causale, subordinato sempre all'effettivo incasso; Id., *Lineamenti generali*, cit., 459 ss. e ivi riferimenti, cui adde RENDA, *I titoli di credito bancari*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, XIII, t. 5, cit., 639. Su una possibile concorrenza dei titoli di credito alla moneta legale v. GIARDINO, *Surrogati della moneta legale*, in *Dizionario di diritto privato* a cura di N. IRTI, Milano, 1980, 783 ss.

(35) Anche nella ipotesi del conflitto tra più acquirenti, risolto in base non alla priorità dell'acquisto, ma alla notifica della cessione al debitore, essendo comunque essenziale che il trasferente fosse, al momento del primo trasferimento, effettivo titolare del credito. Sulla titolarità del diritto in capo ad un soggetto determinato, come elemento distintivo degli acquisti a titolo derivativo rispetto a quelli a titolo originario e sulla conseguente compatibilità tra acquisto a non domino ed acquisto derivativo PUGLIATTI, *Acquisto del diritto (teoria generale)*, in questa *Enciclopedia*, I, 512.

(36) Cfr. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 15; ASQUINI, *op. cit.*, 87 ss.; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 23; PARTESOTTI, *Il trasferimento della cambiale*, Padova, 1977, 15 ss., 168 ss.; MARTORANO, *Cambiale*, cit., 3.2; DI AMATO, *op. cit.*, 444 ss.; FRANZONI, *Sul rapporto tra azione causale e azione cartolare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 906 ss. Il carattere originario dell'acquisto del diritto cartolare, anche nel caso della circolazione a domino

Portata riduttiva al principio dell'autonomia, limitata alla rilevanza dell'eventuale difetto di titolarità del precedente possessore, pur nell'ottica del menzionato carattere originario dell'acquisto del diritto cartolare, è attribuita da chi (37) riconduce la regola di cui all'art. 1993 comma 2 ai principi generali, e precisamente ad una preventiva accettazione alla mobilitazione del credito prestata dal debitore, implicita nella naturale destinazione del documento alla circolazione, con conseguente applicazione dell'art. 1248 c.c. nella sua interpretazione estensiva, comprensiva di ogni eccezione opponibile al cedente. Ma la proposta equiparazione del debitore cartolare al debitore ceduto accettante è contraddetta proprio da una norma dettata in sede di disciplina generale dei titoli di credito, l'art. 2002, che, per i titoli impropri, certamente destinati *naturaliter* alla circolazione, esclude l'applicazione di quella disciplina, e pertanto anche dell'art. 1993 comma 2 (38).

Parimenti contraddetta da una specifica norma in tema di titoli di credito è la tesi che vuole ricondurre la regola della inopponibilità delle eccezioni fondate su rapporti personali ai portatori precedenti, di cui all'art. 1993 comma 2, alla letteralità del diritto cartolare, e precisamente al distacco dell'impegno documentale dai termini diversi o più ampi dell'obbligo fondamentale (39): la possibilità, contemplata nell'art. 2015 (v. *infra*, § 48) di un trasferimento del diritto cartolare secondo le regole della cessione ordinaria (e quindi con l'opponibilità di tutte le eccezioni personali al portatore precedente) conferma che la regola contraria è riconducibile solo al diverso fenomeno dell'acquisto a titolo originario del credito (40).

7. Il titolo di credito come strumento di mobilitazione dei crediti alternativo alla cessione. La

della proprietà del documento (*contra* PAVONE LA ROSA, *Cambiale*, cit., 881; ma per la critica v. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 30 ss.) risulta dal fatto che l'art. 1994 si applica anche se il titolo sia entrato in circolazione senza o contro la volontà del debitore e pertanto quando nessun precedente portatore ha acquisito la titolarità del credito.

(37) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 31 ss. e già ASCARELLI T., *L'astrattezza dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1932, I, 412 ss.

(38) Conf. DI AMATO, *op. cit.*, 445.

(39) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 22 ss. e PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 881 ss., il quale, più radicalmente, esclude ogni differenza strutturale, e precisamente di oggetto, tra trasferimento dei titoli di credito e comune cessione, riducendo la peculiarità della prima forma di alienazione all'aver per oggetto un credito letterale.

(40) Cfr. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 33 ed in ulteriore replica alla menzionata teoria conf. DI AMATO, *loc. cit.*

definizione normativa del titolo di credito. — Il collegamento tra posizione reale rispetto al documento e posizione creditoria rispetto all'obbligo assunto dal sottoscrittore, espresso con la formula della incorporazione, consente di ravvisare nel titolo di credito un veicolo di mobilitazione dei crediti idoneo ad evitare gli oneri formali ed i rischi sostanziali connessi alla comune cessione. Sotto il primo profilo, essendo la titolarità del credito e la possibilità di esercitarlo collegate rispettivamente all'acquisita proprietà del titolo ed alla conseguente consegna del documento (v. *infra*, § 12) diviene superflua la formalità della informativa del debitore, di cui all'art. 1264 c.c., restando esclusa *in limine* la possibilità del pagamento con effetto liberatorio all'ex possessore dante causa; del pari il possesso del documento sostituisce la notifica come criterio di risoluzione del conflitto tra più acquirenti, in virtù dell'applicabilità, *in subiecta materia*, dell'art. 1155 c.c. (v. *infra*, § 46). Parimenti, la possibilità di beneficiare della tutela possessoria per l'esercizio del credito cartolare, grazie al fondamento reale della sua attribuzione, esonera l'avente causa dalla prova del titolo di acquisto, della proprietà del documento, prova richiesta unicamente per resistere all'eventuale pretesa di terzi al possesso di quest'ultimo.

Sotto il secondo profilo, la possibilità di beneficiare della tutela dell'acquisto *a non domino* in virtù del possesso di buona fede, propria della circolazione delle cose mobili, garantisce l'acquirente contro il rischio del difetto di titolarità (piena) dell'alienante, mentre la inopponibilità al possessore *tout court* (con il limite dell'agire doloso) (41) delle eccezioni personali al portatore precedente garantisce contro il rischio della inesigibilità giuridica (totale o parziale) della pretesa, nei limiti della sua estraneità alle vicende intervenute tra il debitore e coloro che hanno preceduto il portatore attuale nella catena di circolazione (42).

La individuazione, nella circolazione del titolo, di un meccanismo particolare di mobilitazione dei crediti è contestata nella sua premessa da chi (43)

(41) Sulla diversità delle situazioni psicologiche che limitano l'applicazione dei due cennati profili dell'autonomia del diritto cartolare v. *infra*, § 30.

(42) Permane, infatti, per ogni acquirente il rischio della inesigibilità fondata sulle cosiddette eccezioni reali, non sempre desumibili dalla lettura del documento e, pertanto, delusive anche delle aspettative del portatore di buona fede.

(43) FERRI, *op. ult. cit.*, 14 ss., 22 ss., 75 ss., 114 ss.; *Id.*, *Le promesse unilaterali*, cit., 55 ss.; *Id.*, *La necessità del documento per l'esercizio del diritto cartolare*, in *Banca borsa*,

Titoli di credito

ha ravvisato nella creazione del titolo non l'attribuzione di un diritto cartolare fondato sulla proprietà del documento, ma della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione dovuta in base al rapporto obbligatorio tipico intercorso tra il debitore ed il primo prenditore, così come consacrato nella lettera del documento, legittimazione acquisita in via originaria da ogni successivo portatore in base al possesso del titolo (44).

Questa costruzione, impennata sulla utilizzazione del fenomeno della incorporazione in chiave di legittimazione anziché di titolarità, urta contro molteplici obiezioni.

In primo luogo la riduzione dei titoli di credito a strumenti di legittimazione contrasta, oltre che con la sensibilità comune (45), con la precisa linea di distinzione che l'art. 2002 c.c. traccia tra titoli di credito e titoli impropri, al cui possesso parimenti si riconosce efficacia legittimante a pretendere la prestazione (46) nonché con il disposto dell'art. 1992, che consente al debitore di rifiutare la prestazione al portatore laddove ne provi il difetto di titolarità (47).

In secondo luogo la svalutazione della proprietà del documento (48) rende privo di significato il riconoscimento della stessa all'acquirente *a non domino* possessore di buona fede, sancito dall'art. 1994: atteso che la legittimazione a riscuotere è già assicurata dal possesso del titolo, l'effetto previsto dalla norma *de qua* non si spiega se non alla luce della attribuzione di una posizione sostanziale superiore sul piano obbligatorio, che consiste, appunto, nella titolarità del diritto cartolare (49).

1964, I, 1 ss.; ID., *La teoria « realista » dei titoli di credito*, ivi, 1972, I, 36 ss. Conf. da ultimo MASSA FELSANI, *Tra legittimazione e titolarità del diritto cartolare. Alcune questioni in tema di ammortamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, 275 ss.

(44) FERRI, *I titoli di credito*, cit., 78 ss., trovando in tale modo spiegazione l'inopponibilità di eventuali vicende intervenute tra il debitore ed i precedenti portatori ed afferenti direttamente il diritto cartolare.

(45) Che ravvisa nel loro trasferimento una vicenda afferente la circolazione dei crediti v. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 18; ASQUINI, *op. cit.*, 86.

(46) BIGLIANI, *Un libro sui titoli di credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 441.

(47) ASQUINI, *lc. ult. cit.*; DI AMATO, *lc. ult. cit.*; sul punto v. *infra*, § 27.

(48) Invero, nell'ottica della teoria qui criticata, la proprietà del titolo diventa un dato irrilevante sul piano obbligatorio, in quanto elemento ultroneo rispetto alla legittimazione, attribuita (art. 1992 comma 1) in base al mero possesso, ed insufficiente rispetto alla titolarità del credito, una volta disconosciuta la natura costitutiva del documento. Cfr. FERRI, *La teoria « realista »*, cit., 39.

(49) Conf. DI AMATO, *lc. ult. cit.*; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 179. Né l'effetto della norma può essere ridotto alla semplice

Infine non appaiono appaganti le spiegazioni che la cennata teoria offre delle caratteristiche peculiari del credito cartolare.

Per quanto concerne la letteralità, il ricorso al principio della prevalenza del contenuto della dichiarazione riproduttiva sugli eventuali diversi termini del rapporto documentato (50) non spiega come essa non operi rispetto alla parte immediata della dichiarazione stessa, cioè il primo prenditore.

Per quanto concerne l'autonomia, e segnatamente l'inopponibilità delle eccezioni afferenti la inefficacia o invalidità del rapporto fondamentale (51), la proposta analogia con la delegazione attiva (e quindi la riduzione dell'art. 1993 comma 2 a mera applicazione dell'art. 1271 comma 2) (52) trascura che il dato strutturale di quest'ultima, costituito da un impegno diretto assunto dal delegato nei confronti del delegatario, e che rappresenta la *ratio* della insensibilità della relativa obbligazione alle vicende del rapporto di valuta, manca nei titoli di credito, ove la dichiarazione obbligatoria è resa al primo prenditore, non al terzo portatore (53).

In conclusione, al titolo di credito, quale strumento per rafforzare la sicurezza della circolazione dei crediti, va riconosciuta la natura di documento obbligatorio costitutivo di un diritto letterale ed autonomo, attribuito in base alla qualità di proprietario del documento stesso, ed esercitabile in base al suo possesso, conseguito in ottemperanza alla specifica legge di circolazione (54).

8. La definizione tipologica del titolo di credito.

— La cennata definizione lascia, come si vede,

definitività del possesso e, di conseguenza, della legittimazione cartolare (così FERRI, *Le promesse unilaterali*, cit., 80) perché, in base ai principi generali, dovrebbe sempre rimanere ferma la prevalenza che il titolare del credito ha sul mero legittimato a riscuotere. Invero il debitore non può eccepire il difetto di titolarità nei confronti del portatore di buona fede, né il vero titolare può ripetere da lui quanto indebitamente riscosso. Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 40.

(50) FERRI, *I titoli di credito*, cit., 78 ss.

(51) Che non può essere spiegata con la natura di mera riproduzione documentale attribuita alla dichiarazione cartolare.

(52) Secondo la teoria qui enunciata, la circolazione del titolo di credito realizzerebbe la sostituzione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio documentato con un terzo, qualificato *per relationem* dal possesso del titolo, la cui creazione, come documento circolante, conterrebbe implicita la volontà del debitore di considerarsi impegnato nei confronti del terzo portatore (v. FERRI, *La teoria « realista »*, cit., 43 ss.).

(53) Cfr. LIBERTINI, *Profili*, cit., 251.

(54) MARTORANO, *op. ult. cit.*, 64; FRANZONI, *Sul rapporto tra azione causale e azione cartolare*, cit., 905.

insoluto il problema circa le caratteristiche che un documento contenente un impegno obbligatorio deve presentare perché possa essere qualificato come un titolo di credito, e quindi essere sottoposto alla disciplina i cui effetti sono sintetizzati nella definizione normativa sopra proposta (55).

Il problema vede la dottrina divisa su posizioni nettamente contrapposte: secondo un indirizzo l'interprete dovrebbe attingere dalla realtà sociale i dati atti ad individuare la fattispecie titolo di credito, in relazione alla funzione economica che lo stesso è chiamato ad assolvere; secondo l'indirizzo opposto tali dati andrebbero desunti dalla stessa disciplina giuridica (56).

Il primo orientamento considera titoli di credito tutti quei documenti contenenti un impegno obbligatorio caratterizzati dalla destinazione alla circolazione (57). Tale teoria, apparentemente suggestiva in quanto, come abbiamo visto, il titolo di credito si presenta proprio come uno strumento atto a circondare la circolazione dei crediti di un tasso di sicurezza maggiore di quello offerto dalla comune cessione, rivela, ad un attento esame, il suo difetto di origine, che è quello di

(55) Questo compito, che rappresenta un momento necessario e concreto della interpretazione, è reso arduo dal fatto che il titolo di credito non rappresenta un fenomeno che il legislatore abbia recepito dalla realtà sociale, ma un fenomeno da lui stesso creato, con la sottoposizione della circolazione dei crediti risultanti da determinati documenti ad una disciplina diversa da quella della cessione, di talché diventa impossibile ricostruire un concetto tipologico privo di riferimenti normativi. Cfr. PELLIZZI, *L'unità dei titoli di credito*, cit., 54.

(56) In realtà la differenza di impostazione metodologica tra i due indirizzi non sta certo in un rispettivo disinteresse per il dato normativo o per quello economico, bensì in una diversa concezione del rapporto tra l'interprete e la norma giuridica. Alla base del primo orientamento vi è l'idea di una libertà dell'interprete nel determinare, secondo dati pre-normativi, l'ambito concreto di applicazione di una certa disciplina, anche se si riconosce espressamente che « dovendo l'individuazione della fattispecie costituire il presupposto per l'applicazione della relativa disciplina, la stessa deve avvenire in modo tale da non essere incompatibile con quelle disposizioni ed anzi da trovare in esse puntuale riscontro » (BUTTARO, *Tullio Ascarelli ed il titolo di credito*, cit., 421); alla base del secondo vi è l'idea che l'interprete nella ricostruzione della fattispecie è vincolato alla norma in quanto la funzione economica cui un istituto giuridico risponde non può essere riscontrata se non nei limiti in cui la disciplina specifica ne garantisce la realizzazione (cfr. PELLIZZI, *Il nuovo concettualismo*, cit., 857 ss.; Id., *L'unità dei titoli di credito*, cit., 52 ss.).

(57) ASCARELLI, *Sul concetto di titolo di credito*, cit.; Id., *Il problema dei titoli di credito e la logica giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 391 ss.; Id., *Ancora sul concetto di titolo di credito e sulla distinzione tra tipologia della realtà e normativa*, in *Banca borsa*, 1956, I, 461 ss.; Id., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, ivi, 1957, I, 357 ss.; BUTTARO, *op. cit.*, 429 ss.

volere assumere, a dato strutturale del titolo di credito, una caratteristica non desunta dalla disciplina e quindi suscettibile di essere collegata a discipline diverse (58). Invero il connotato proposto non riveste carattere qualificante della fattispecie, se esso è indubbiamente presente anche in quei documenti (titoli impropri) che servono a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza della disciplina dei titoli di credito. Né, a superare la difficoltà, vale ricorrere ad un'ulteriore specificazione degli effetti della circolazione, nel senso che essa, nel caso dei titoli di credito, ha per effetto immediato la proprietà del documento in quanto incorporante un diritto di credito, nel caso dei titoli impropri un diritto di credito che si trasmette con gli effetti della normale cessione: la differenza, invero, non attiene ai presupposti di fatto, ma alle conseguenze dell'applicazione della disciplina (59). Così come non trova alcun riscontro nella realtà effettuale l'affermazione secondo la quale nei titoli impropri sarebbe contemplata la semplice « possibilità di uno o alcuni isolati trasferimenti e l'opportunità di agevolare gli stessi » mentre solo nei titoli di credito il documento verrebbe « dato e soprattutto ricevuto con il fine di consentire la circolazione del bene e della prestazione » (60). A prescindere dal rilievo che comunque tale diversità sarebbe stata espressamente confutata dal legislatore il quale, proprio nel fornire il concetto tipologico della prima categoria di documenti, ha posto in luce la loro finalizzazione alla circolazione del diritto di credito in essi menzionato.

Un tentativo di attribuire maggiore specificità al criterio della destinazione alla circolazione, ponendo l'accento sulla funzione economica cui il

(58) MARTORANO, *op. ult. cit.*, 66. Dando così origine all'equivoco, denunciato dal PELLIZZI (*Il nuovo concettualismo*, cit., 857), di considerare « economico » ciò che è soltanto il « giuridico » espresso con parole più vaghe.

(59) Cfr. FERRI, *Le promesse unilaterali*, cit., 48 ss.; PELLIZZI G. L., *La fattispecie « titolo di credito »*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 560 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 57 ss.

(60) Così BUTTARO, *op. cit.*, 430. L'affermazione trova una netta smentita proprio nell'analisi della varietà tipologica dei titoli di credito, dove, accanto ai titoli di investimento, strutturati in vista di una rapida e ripetuta mobilitazione del capitale, e quindi caratterizzati da un elevato tasso di mobilità, vi sono i titoli rappresentativi delle merci, emessi, come surrogato della consegna materiale del bene, in funzione di contratti di scambio o di operazioni di prestito su merce depositata o in viaggio, e quindi, caratterizzati da un numero limitato di passaggi, e i titoli bancari di pagamento, destinati ad essere presentati all'incasso dal primo prenditore, e quindi caratterizzati da una circolazione intermedia circoscritta e prevalentemente interbancaria. Cfr. LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 51 ss.; Id., *Premesse ad una revisione*, cit., 216 ss.

Titoli di credito

titolo di credito risponde, ha indotto altra dottrina ad individuare l'aspetto qualificante di un documento obbligatorio circolante come titolo di credito nella sua idoneità ad essere facilmente convertito in denaro, attribuendo liquidità a valori non ancora disponibili, cioè a costituire uno strumento di mobilitazione della ricchezza da esso rappresentata (61). Questa dottrina, pur avendo il merito di non prescindere dal dato normativo, in quanto la disciplina della circolazione cartolare, ponendo l'acquirente al riparo dai rischi inerenti all'ordinaria cessione dei crediti, certamente rafforza la spendibilità del diritto portato dal documento, tuttavia, proprio in quanto mira a tradurre in termini economici un aspetto della realtà che non esiste e non può esistere come dato pregiudiziale, essendo oggetto di creazione e non di semplice regolamentazione da parte dell'ordinamento (62), finisce per non fornire un sicuro criterio di qualificazione della fattispecie. Infatti o la spendibilità del diritto viene assunta come una liquidità effettiva, ossia come esistenza di un mercato, ed allora essa, ben lungi dal costituire il presupposto della disciplina cartolare, rappresenta una conseguenza della sua applicazione (63), finendosi così per elaborare un concetto tipologico che non è altro che una sintesi della normativa, atteso che si tratta di una liquidità conseguita attraverso una particolare protezione del terzo acquirente (64), oppure viene assunta come una esigenza di spendibilità, ossia come un bisogno, socialmente riconoscibile, di « mobilitare una ricchezza immobilizzata » (65), ed allora si ricade nello stesso vizio di genericità della teoria precedentemente esaminata, in quanto tale esigenza sottende sia la disciplina dei titoli di credito che quella dei titoli impropri (66), restando senza spiegazione perché

(61) CHIOMENTI, *op. cit.*, 83 ss.

(62) V. sul punto PELLIZZI, *L'unità dei titoli di credito*, cit., 52 ss.

(63) BUTTARO, *op. cit.*, 427.

(64) Cfr. PELLIZZI, *Il nuovo concettualismo*, cit., 857 ss.; SPADA, *Fattispecie e disciplina cartolare*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 55 ss.

(65) SPADA, *op. cit.*, 56.

(66) A meno di non intendere tale esigenza di liquidità come esigenza di quella particolare spendibilità assicurata dalla sottoposizione del documento alla disciplina cartolare, assicurata dal meccanismo dell'incorporazione, ed allora tale orientamento finisce per costituire, sia pure attraverso l'uso di una terminologia economica, una mera variante verbale della teoria, qui accolta, della destinazione all'incorporazione (sulla cui sostanziale identità con l'interesse all'incorporazione v. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 861 ss.). Né, a qualificare la generica esigenza di spendibilità, soccorre la precisazione che, nel titolo di credito, essa deve corrispondere anche ad un interesse dell'emittente (così CHIOMENTI, *op. cit.*, 209 ss.):

questo dato di psicologia collettiva abbia il potere di attrarre il documento nell'ambito della disciplina cartolare (67).

La constatata insufficienza dei dati extragiuridici al fine di individuare la fattispecie titolo di credito fa apparire preferibile l'orientamento che risale al dato giuridico della incorporazione del diritto nel documento, quale fondamento della tutela qualificata offerta al terzo portatore (68). A superare l'obiezione secondo la quale in tal modo l'interprete rischierebbe di cadere in un circolo vizioso, in quanto, non essendo la disciplina dei titoli di credito altro che la disciplina della incorporazione, l'assumere tale dato come connotato tipologico significherebbe ricondurre alla volontà del creatore del titolo la sottoposizione del documento ad una certa normativa, compito invece esclusivo del legislatore (69), occorre precisare che quando si parla di incorporazione si allude a quel collegamento, sul piano effettuale, tra posizione creditoria verso il sottoscrittore e posizione reale rispetto al documento di cui la disciplina dei titoli di credito costituisce la conseguenza sul piano giuridico. Esso pertanto si pone legittimamente come connotato tipico per stabilire se ad un certo documento debba o meno applicarsi quella disciplina (70).

A superare le difficoltà, di carattere pratico, inerenti alla concreta individuazione di tale collegamento, atteso che in generale il sottoscrittore si limita a sancire la trasferibilità del titolo, può utilizzarsi il dato offerto dalla presenza della clausola all'ordine o al portatore (71) quale indice

tale precisazione è smentita dall'ipotesi dei titoli di credito rappresentativi di merce depositata o trasportata, in cui il differimento tra consegna del bene e suo ritiro risponde ad un'esigenza tecnica obiettiva, e non personale del debitore, suscettibile di essere condizionata, come nei titoli di investimento o nelle cambiali, al rilascio di un titolo negoziabile. Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 67.

(67) Cfr. OPPO, *Diritto cambiario*, cit., 422.

(68) PELLIZZI, *La fattispecie « titolo di credito »*, cit., 551 ss.; ID., *Principi*, cit., 134 ss.

(69) Cfr. ASCARELLI, *Il problema preliminare dei titoli di credito*, cit., 302 ss.; CHIOMENTI, *op. cit.*, 66 ss.; BUTTARO, *op. cit.*, 421 ss. A tale critica si esprimeva il Pellizzi il quale, assumendo l'incorporazione quale formula ellittica riassuntiva della disciplina generale, individuava, quale dato tipico del titolo di credito, la « destinazione all'incorporazione » come volontà di sottoporre un documento alla disciplina propria dei titoli di credito.

(70) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 68. La precisazione è stata successivamente accolta da PELLIZZI G. L., nella Relazione di sintesi, in *Ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato* (Atti del Convegno di studio, Siracusa, 23-25 settembre 1982), Milano, 1983, 577; conf. DI AMATO, *op. cit.*, 440.

(71) PELLIZZI, *Il nuovo concettualismo*, cit., 863 ss.; ID.,

presuntivo della incorporazione, atteso che, se si è creato un documento destinato alla circolazione, bisogna, nel dubbio, qualificarlo in modo tale da sottoporlo alla disciplina idonea a realizzare al massimo la sicurezza della circolazione stessa (72).

9. Rapporto fondamentale e rapporto cartolare.

— Per effetto della creazione di un titolo di credito vengono a far capo al debitore due rapporti obbligatori: il rapporto fondamentale, derivante dalla relazione tipica intercorsa tra il sottoscrittore del documento ed il primo prenditore, che sopravvive, in linea di principio (73), al rilascio del titolo, e potrà eventualmente circolare contestualmente allo stesso, ma in virtù di separata cessione (74), ed un rapporto cartolare che dal primo si differenzia per la fonte (sottoscrizione del documento) per il contenuto (lettera del documento) e per il criterio di attribuzione della posizione attiva corrispondente (proprietà del documento) (75).

La normale inopponibilità nei confronti dei terzi delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale (art. 1993 comma 2) comporta che l'obbligazione cartolare si presenti, rispetto ad esse, sostanzialmente astratta (76). Naturalmente detta astrattezza non significa che il sacrificio incontrato dal debitore ed il vantaggio conseguito dal terzo portatore con l'adempimento della prestazione

non abbiano una giustificazione economica, solo che questa va rintracciata nei diversi rapporti intrattenuti, rispettivamente, dal primo con il prenditore immediato e dal secondo con il suo dante causa nell'alienazione del titolo. Poiché ciascuno di tali rapporti è, rispetto all'altro soggetto del rapporto cartolare, *res inter alios acta*, i vizi della *causa debendi* non sono vizi della *causa credendi*, e quindi non inficiano la pretesa del terzo, a meno che questi non abusi del suo diritto (v. *infra*, § 30).

Il collegamento tra il rapporto cartolare ed il rapporto fondamentale è dato dal cosiddetto contratto di rilascio che è l'accordo intercorso tra debitore cartolare e primo prenditore, con il quale si conviene la sottoscrizione e la consegna del titolo (77).

Il rapporto fondamentale si pone quindi come giustificazione socio-economica (causa) degli effetti reali prodotti dal rilascio del titolo e consistenti nell'attribuzione, al primo prenditore, della proprietà del documento. Tuttavia la necessità di temperare il principio di causalità, comune a tutti i contratti traslativi o costitutivi di diritti reali, con la normale inopponibilità ai terzi portatori delle eccezioni tratte dal rapporto fondamentale impone di considerare sufficiente all'uopo la preesistenza tra le parti del contratto di rilascio di una relazione socialmente rilevante idonea a far sorgere un debito causale, riguardata sotto il profilo della sua esistenza di fatto, non sotto quello della sua validità giuridica (78). Tale soluzione, suffragata peraltro dalla lettera dell'art. 1993 comma 2 (79), mira a superare sia gli inconvenienti pratici cui va incontro la teoria che, richiamando il cenato principio di causalità, ritiene opponibile *de facto* la invalidità o inefficacia del debito causale anche ai terzi portatori di mala fede, pur protetti dalla formula rigorosa dell'art. 1993 comma 2 (v. *infra*, § 30), *sub specie* di difetto di proprietà del titolo in loro dante causa (80), sia le incongruenze teoriche cui va incontro la tesi che ravvisa nel

Panorama, cit., 10 ss. ove è ampiamente illustrata, alla fine della indagine storica, la estraneità dei documenti intestati ad un nome alla categoria dei titoli di credito, e la loro qualificabilità come titoli nominativi solo in virtù della presenza di una particolare disciplina della loro trasferibilità.

(72) Cfr. MARTORANO, *Titoli di credito (Diritto privato)*, in *Nss. D.I.*, XIX, 1973, 322 ss. Tale soluzione trova un appiglio testuale nel disposto dell'art. 2002, ove i titoli impropri sono definiti come documenti che « servono 'solo' a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione », il che significa che, laddove dalla specifica disciplina convenzionale non risultino elementi incompatibili con il dato dell'incorporazione (per esempio opponibilità *erga omnes* delle eccezioni causali), si applica la disciplina dei titoli di credito. Cfr. PELLIZZI, *Panorama*, cit., 10; Id., *Il nuovo concettualismo*, cit., 863.

(73) Cfr. art. 66 comma 1 l. camb. che fa salva l'ipotesi in cui l'obbligazione cartolare abbia effetto sostitutivo di quella derivante dal rapporto fondamentale (novazione oggettiva), con la conseguente inopponibilità di eccezioni relative a quest'ultimo, tranne quelle di nullità ed annullabilità come invalidanti l'accordo novativo: MARTORANO, *Cambiale*, cit., 3.4.1. Sulla necessità di una volontà espressa rivolta a novare il rapporto causale (non ravvisabile nel semplice divario tra l'obbligazione cartolare e obbligazione causale) v. FRANZONI, *Sul rapporto*, cit., 909; Cass. 6 ottobre 1990, n. 9831.

(74) Non ravvisabile nel mero trasferimento del titolo: v. Cass. 21 giugno 1972, n. 2007, in *Foro it.*, 1972, I, 2392.

(75) Cfr. PELLIZZI, *Principi*, cit., 31; ASQUINI, *Titoli di credito*, cit., 40 ss.; FRANZONI, *op. cit.*, 908.

(76) Cfr. PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 592.

(77) Cfr. FRANZONI, *Sul rapporto*, cit., 908. Si parla di convenzione esecutiva quando tale accordo non è autonomo ma assume l'aspetto di clausola di un contratto tipico. Per un diverso significato di questa terminologia v. SANTINI, *L'azione causale in diritto cambiario*², Padova, 1968, 15 ss., 195 ss.

(78) MARTORANO, *op. ult. cit.*, 3.3.

(79) La norma parla di « eccezioni fondate su rapporti personali » presupponendone, quindi, la realtà fattuale.

(80) Così FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, cit., 53; ASQUINI, *op. ult. cit.*, 55; LIBERTINI, *Profili*, cit., 107; MENGONI, *Il trasferimento dei titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con « causa esterna »*, in *Banca borsa*, 1975, I, 385 ss.; Cass. 23 febbraio 1973, n. 527, in *Foro pad.*, 1973, I, 278 e, sia pure con diversa costruzione, PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 591 ss.

trasferimento della proprietà del titolo al primo prenditore un'attribuzione patrimoniale astratta, cioè svincolata dalla effettiva esistenza del debito causale (81).

La coesistenza di tali due rapporti non si traduce, tuttavia, in un aggravamento della posizione debitoria del sottoscrittore del titolo, nel senso che l'obbligo derivante dal rapporto cartolare non si somma con quello derivante dal rapporto fondamentale.

Infatti l'art. 66 comma 3 l. camb. (norma ritenuta per la sua *ratio* valida per tutti i titoli di credito) subordina l'esercizio dell'azione causale, che il portatore del titolo è sempre libero di esperire alternativamente o cumulativamente all'azione cartolare (82), all'offerta in restituzione del titolo, il che garantisce il debitore contro l'eventualità del cumulo delle pretese (83), nonché al deposito dello stesso in cancelleria (84), che ga-

rentisce il debitore contro l'eventualità di una sua circolazione nelle more del procedimento (85).

Inoltre l'adempimento dell'obbligo cartolare estingue anche l'obbligo derivante dal rapporto fondamentale, nei limiti delle risultanze cartolari (86).

10. Rilevanza di tale distinzione nei confronti del primo prenditore. — L'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto fondamentale non impedisce al debitore (arg. *a contrario* ex art. 1993 comma 2) di opporre al primo prenditore eccezioni che nel secondo dei detti rapporti trovino il loro fondamento, per paralizzare in tutto o in parte la pretesa fondata sulla lettera del titolo. Pervero la distinzione tra i due rapporti opera soltanto ai fini di consentire una maggiore mobilitazione del credito, offrendo ai terzi la sicurezza di non vedere il diritto letterale pregiudicato dalle vicende di una relazione alla quale essi sono estranei (87), mentre finché il titolo rimane nelle mani del primo prenditore prevale il principio generale della causalità delle attribuzioni patrimoniali, trovando l'obbligo cartolare la sua giustificazione nel debito derivante dal rapporto fondamentale (88).

(81) PELLIZZI, *Principi*, cit., 115 ss.; PELLICANO, *Causa del contratto e circolazione dei beni*, Milano, 1981, 155; Cass. 15 marzo 1973, n. 743, in *Giur. it.*, 1973, I, 1037.

(82) Cass. 4 maggio 1990, n. 3727, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1711. Sull'interesse all'esercizio alternativo e cumulativo dell'azione causale v. FRANZONI, *op. cit.*, 915 ss.

(83) Ancorché il titolo sia in bianco (v. *infra*, § 34; cfr. PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 127 ss.). Sulla *ratio* dell'offerta in restituzione conf. FRANZONI, *op. cit.*, 924; ASQUINI, *op. cit.*, 362 e sulla sua natura di atto negoziale di risoluzione del contratto di rilascio condizionato all'adempimento del debito causale SANTINI, *op. cit.*, 192. La norma è applicabile anche alla richiesta stragiudiziale di adempimento del debito causale; v. Cass. 7 novembre 1979, in *Giust. pen.*, 1980, II, 487; DI AMATO, *op. cit.*, 449.

(84) Sulla natura giuridica di tale deposito, qualificato alternativamente come un vincolo cautelare o come un mezzo di prova qualificato v. FRANZONI, *op. cit.*, 926 ss. e ivi riferimenti. Per la insufficienza della mera inserzione del titolo nel fascicolo di parte, potendo lo stesso essere ritirato in ogni momento, v. Cass. 17 maggio 1972, n. 1508, in *Banca borsa*, 1972, II, 368; con eccezione del procedimento di ingiunzione, dove la produzione non è ritirabile se non a seguito dell'opposizione, cfr. Cass. 11 novembre 1982, n. 5973, *ivi*, 1984, II, 16. Secondo l'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza (v. da ultimo Cass., sez. un., 25 maggio 1984, n. 3221, *ivi*, 1985, II, 430; SANTINI, *op. cit.*, 297 ss.; RUELLO, *Offerta e deposito della cambiale come condizione dell'azione causale, in Banca borsa*, 1979, II, 156 ss.; SALVESTRONI, *Offerta in restituzione e deposito della cambiale: condizioni dell'azione causale o presupposti processuali?*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, 181 ss.; SABATELLI, *Deposito della cambiale e esercizio dell'azione causale*, in *Foro it.*, 1979, I, 1836; *contra*, per il deposito al momento dell'iscrizione a ruolo, data l'esigenza pratica di evitare fin dall'origine del procedimento un'abusiva utilizzazione del titolo Cass. 22 giugno 1978, n. 3078, *ivi*; per la peculiarità di applicazione della norma al procedimento fallimentare GIACCARDI MARMO, *Azione causale e ammissione al passivo fallimentare*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 480 ss.), tale deposito può effettuarsi in ogni momento della fase istruttoria, fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, e deve permanere fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

(85) Naturalmente la *ratio* dell'art. 66 comma 3 segna anche i limiti della sua applicazione e pertanto all'onere ivi contemplato non va ottemperato laddove non sussiste il rischio dell'esposizione del debitore ad un doppio pagamento, come nel caso di nullità del titolo (Cass. 17 giugno 1985, n. 6577, in *Foro it.*, 1985, I, 3159) o quando l'azione cartolare sia prescritta (Cass. 20 dicembre 1980, n. 6577) o l'azione causale sia esercitata ai fini di mero accertamento (Cass. 28 ottobre 1969, n. 3555, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1, 1152) o contro un terzo obbligato (Cass. 4 luglio 1985, n. 4026, in *Foro it.*, 1985, I, 3157) o cumulativamente all'azione cartolare (Cass. 13 dicembre 1973, n. 3379, *ivi*, 1974, I, 2743).

(86) ASQUINI, *op. cit.*, 90; DI AMATO, *lc. ult. cit.*

(87) Ne consegue l'opponibilità delle eccezioni causali al terzo partecipe del rapporto fondamentale (Cass. 18 giugno 1975, n. 2437, in *Foro it.*, 1976, I, 1089) ovvero al terzo a cui favore il titolo sia stato emesso su indicazione del creditore causale (Cass. 12 gennaio 1978, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, 395 con nota contraria di CHIOMENTI, *Cambiale riempita col nome di un terzo prenditore*). Problematica si presenta invece l'opponibilità delle eccezioni *ex causa* al cessionario del credito causale. L'opinione affermativa (v. DE FERRA, *Sulla c.d. originarietà*, cit., 547; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 7), formulata rispetto all'ipotesi semplicistica di un trasferimento contemporaneo del titolo e del credito *ex causa*, offre occasione di perplessità se riferita all'ipotesi in cui le due vicende traslative si presentino in successivo ordine cronologico.

Sulla possibilità di una tutela preventiva del debitore mediante sequestro giudiziario del titolo a danno del primo prenditore Cass. 17 gennaio 1985, n. 106, in *Banca borsa*, 1986, II, 280; PIPITONE, *Sui limiti del sequestro giudiziario di cambiale*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, 1987, 163 ss.

(88) Cfr. Cass. 30 luglio 1990, n. 7647, in *Giur. it.*,

Da ciò parte della dottrina e della giurisprudenza ha tratto motivo per negare che nei confronti del primo prenditore il titolo di credito abbia valore costitutivo di un diritto cartolare, il quale sorgerebbe solo al momento in cui il documento passa nelle mani di un terzo: antecedentemente il titolo avrebbe solo il valore di un documento ricognitivo del debito causale con conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. (89). Può in contrario rilevarsi come l'opponibilità delle eccezioni causali possa verificarsi, nella ipotesi eccezionale di cui all'art. 1993 comma 2, anche nei confronti dei terzi portatori; la spiegazione di tale deroga al principio dell'autonomia del diritto cartolare, considerata come un temperamento equitativo al pericolo di un suo abuso (v. *infra*, § 30), può benissimo estendersi all'ipotesi qui considerata: l'insensibilità del diritto cartolare alle vicende del rapporto fondamentale risponde non ad esigenze logiche, ma di tutela di interessi concreti ed è quindi naturale che trovi in questi il limite della sua efficacia (90).

11. Titoli di credito astratti e titoli di credito causali. — La trasfusione, nel contesto del documento, dei termini essenziali dell'obbligazione causale avviene secondo uno schema articolato, dando luogo alla distinzione tra titoli di credito astratti e titoli di credito causali.

Nei primi la natura del rapporto fondamentale non emerge dal titolo, il quale contiene l'obbligo di effettuare una prestazione riconducibile ad una gamma indeterminata di relazioni sostanziali (per

esempio, la cambiale); nei secondi, invece, la tipicità della prestazione consente di risalire ad un certo rapporto fondamentale nettamente distinguibile nell'ambito delle varie fonti dell'obbligazione (per esempio, polizza di carico, fede di deposito, azione di società ecc.).

La distinzione rileva nel senso che nei titoli di credito causali è possibile far capo anche alla disciplina del rapporto obbligatorio tipico cui il contesto documentale fa riferimento, mentre nei titoli di credito astratti non può utilizzarsi che una disciplina autosufficiente, oltre beninteso quella generale sui titoli di credito (91).

La distinzione non rileva, invece, sotto il profilo della relazione intercorrente tra diritto cartolare e rapporto fondamentale, alle cui vicende la posizione del terzo portatore è, nei termini di cui all'art. 1993 comma 2, insensibile in egual misura in entrambe le categorie di titoli di credito, così come avviene il contrario nei confronti del primo prenditore (92).

12. Titorialità del credito e legittimazione all'esercizio del diritto cartolare. Fondamento e rilevanza rispettivi di queste due situazioni soggettive.

— La connessione particolare che, nel sistema dei titoli di credito, sussiste tra proprietà del documento e attribuzione del diritto cartolare consente di estendere all'esercizio dei poteri creditizi le facilitazioni offerte dalla tutela del possesso nell'esercizio dei poteri dominicali.

Come il possessore può godere della cosa, tutelato di fronte a qualsiasi molestia di terzi, in base ad una semplice posizione di fatto rispetto al bene, analoga tutela è offerta al possessore del titolo di credito (93), con la differenza che, attesa

1991, I, 1, 800. Ciò non toglie che il titolo di credito, per il valore legittimante del mero possesso, offra vantaggi anche al primo prenditore in sede di esercizio del diritto. *Contra*, BUTTARO, *Tullio Ascarelli e il titolo di credito*, cit., 429 ss.

(89) PAVONE LA ROSA, *Legge cambiaria e titoli di credito: breve consuntivo di un'esperienza*, in *Banca borsa*, 1979, I, 70; *Id.*, *Lineamenti della recente evoluzione della cambiale: dal codice di commercio del 1982 alla vigente legge cambiaria*, *ivi*, 1982, 973; FRANZONI, *op. cit.*, 912. Da tale qualificazione la giurisprudenza fa derivare la proponibilità anche in sede di appello della domanda fondata sul debito causale (v. Cass. 4 maggio 1990, n. 3727, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1710).

Sulla efficacia del titolo, anche se prescritto o nullo, come promessa di pagamento v. Cass. 27 aprile 1990, n. 3552, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1709; Cass. 20 agosto 1990, n. 8483; MOLLE, *I titoli di credito bancari*, Milano, 1972, 151; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 93; *contra*, GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 1981, 350; FRANZONI, *op. cit.*, 916.

(90) Conf. DI AMATO, *op. cit.*, 450; ASQUINI, *op. cit.*, 93; PELLIZZI G. L., *Brevi note sul rapporto cambiario inter partes*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, II, 711 ss.; DE FERRA, *op. cit.*, 547 ss. e, sia pure con diversa spiegazione, SANTINI, *op. cit.*, 3 ss.; SPADA, *Sull'astrattezza cambiaria*, in *Ann. Macerata*, 1976, 518 ss. Sulle conseguenze pratiche MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 50.

(91) FERRI, *La teoria «realista»*, cit., 45 ss.; *Id.*, *Le promesse unilaterali*, cit.; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 50; PAVONE LA ROSA, *Il titolo causale e le polizze di carico*, in *Studi sulla polizza di carico*, Milano, 1958, 278 e 281; DI AMATO, *op. cit.*, 447 ss.

(92) Onde, sotto tale profilo, i titoli di credito potrebbero dirsi tutti astratti e, al contempo, tutti causali (cfr. FIORENTINO, *Distinzione dei titoli di credito*, cit., 560 ss.; RUSSO, *Causalità e astrattezza dei titoli rappresentativi*, in *Riv. dir. nav.*, 1951, I, 55 ss.). Riconducono invece l'astrattezza del titolo all'autonomia del diritto cartolare rispetto al rapporto fondamentale, nell'ottica di una applicazione differenziata dall'art. 1993 comma 2 (v. *supra*, § 2), PELLIZZI, *Principi*, cit., 32 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 256 e 273; ARENA, *Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito*, Milano, 1956, 125 ss.

(93) Sulla pratica impossibilità di distinguere tra possesso e detenzione del titolo v., sia pure con diverse argomentazioni, PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 164; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 77 nt.

Titoli di credito

l'utilità strumentale offerta dal documento, tale tutela non si esplica solo nei termini negativi propri del possesso di ogni bene mobile, ma nei termini positivi di imporre ad un terzo (debitore cartolare) la collaborazione idonea a far conseguire al possessore l'utilità specifica che il titolo è in grado di produrre con il conseguimento della prestazione.

Ciò consente di individuare due posizioni soggettive sul piano obbligatorio, rispettivamente designate con i termini di titolarità del credito e legittimazione al suo esercizio, cui fanno riscontro, sul piano reale, rispettivamente la proprietà e il possesso del titolo (94).

La distinzione trova il suo fondamento nell'art. 1992 c.c. laddove, al comma 1, riconosce al possessore del titolo il « diritto alla prestazione in esso indicata », mentre al comma 2 riconosce la liberazione del debitore che adempie a favore del possessore « anche se questi non è il titolare del diritto », il che dimostra che la formula usata al comma 1 (« diritto ») attiene alla parificazione del possessore al titolare nei rapporti esterni e nel limitato senso di riversare sul debitore l'onere della prova del difetto di titolarità al fine di respingere la pretesa. È evidente, infatti, che il disconoscimento dell'effetto liberatorio al pagamento effettuato dal debitore in dolo o colpa grave, sancito dal comma 2, contiene implicito il riconoscimento della legittimità del rifiuto di adempimento ove si dimostri il difetto di titolarità del possessore.

La norma ora citata, se è esplicita nel distinguere la legittimazione dalla titolarità e nel connettere la prima al possesso del titolo, non fornisce adeguato fondamento alla connessione della seconda alla proprietà del documento. Tale connessione, peraltro, si ricava da un argomento logico e da uno testuale. Se ad una situazione reale più affievolita, quale il possesso rispetto alla proprietà, corrisponde una situazione obbligatoria di minore consistenza, quale è la legittimazione rispetto alla titolarità, è evidente che quest'ultima non può trovare la sua base che in una situazione reale più intensa, quale, appunto, la proprietà. Inoltre, se a norma dell'art. 1992 comma 1 il possesso è già sufficiente per pretendere la prestazione, il riconoscimento della proprietà del documento, sancito dall'art. 1994 a favore dell'acquirente di buona fede *a non domino*, non può non significare riconoscimento sul piano obbligatorio della più con-

sistente posizione sostanziale costituita dalla titolarità (95).

13. *Le varie forme di legittimazione cartolare secondo le cosiddette leggi di circolazione. Rinvio.* — La situazione materiale posta dalla legge a fondamento della legittimazione cartolare non è peraltro identica a quella che integra il possesso delle altre cose mobili: la norma di cui all'art. 1992 comma 1 parlando di « possessore [...] legittimato nelle forme prescritte dalla legge » (96) fa riferimento all'insieme di regole di cui agli art. 2003 ss., che costituiscono le cosiddette leggi di circolazione (97), le quali stabiliscono le condizioni necessarie perché tale possesso qualificato possa realizzarsi e trasferirsi da un soggetto all'altro. Tali condizioni solo per una particolare categoria (titoli al portatore) coincidono con la pura e semplice materiale disponibilità del documento e con la sua tradizione, mentre a queste ultime si affiancano requisiti più complessi per le categorie dei titoli all'ordine (v.) e dei titoli nominativi (v.).

14. *La legittimazione attiva e la sua « ratio ».* *Il possesso qualificato del documento come condizione necessaria per l'esercizio del diritto.* — La legittimazione, intesa come facoltà del possessore qualificato di pretendere la prestazione, viene definita legittimazione attiva. Essa costituisce una situazione di fatto sulla cui rispondenza alla effettiva titolarità del credito il legislatore rimane agnostico, così come nel campo dei diritti reali la tutela del possesso ha un fondamento autonomo rispetto a quello della tutela della proprietà (98).

Essa costituisce condizione non solo sufficiente, ma necessaria per esercitare il diritto cartolare (99). Tanto si desume dall'art. 2015 c.c. che ricollega all'esclusione volontaria dell'attribuzione della legittimazione cartolare all'acquirente la sottoposizione del trasferimento alle regole della cessione (v. *infra*, § 48), norma assolutamente incom-

(95) ASQUINI, *op. cit.*, 65; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 52.

(96) Si parla, nel linguaggio dottrinale, di possessore legittimo, espressione che peraltro non va intesa come rispondenza della situazione possessoria ad un valido titolo di acquisto del documento.

(97) Sulla diversa valenza che tale espressione può assumere a seconda della tesi che si accolga circa la natura reale o consensuale del trasferimento dei titoli di credito v. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 210.

(98) ASQUINI, *op. cit.*, 46; FERRI, *La necessità del documento*, cit., *passim*; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 497 ss.

(99) ASQUINI, *op. cit.*, 66; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 57; CHIOMENTI, *op. ult. cit.*, 503 ss.; DE FERRA, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Milano, 1958, 60 ss.; LIBONATI, *I titoli di credito nominativi*, Milano, 1965, 54 ss.; App. Bologna 20 gennaio 1975, in *Banca borsa*, 1975, II, 318.

(94) ASQUINI, *op. cit.*, 42 ss.; GIONFRIDA, *Titolarità e legittimazione*, in *Banca borsa*, 1948, I, 32; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, cit., 10; DI AMATO, *op. cit.*, 450; MARTORANO, *Cambiale*, cit., 4.1.

prensibile se non denotasse come, nello spirito del sistema, l'esercizio della titolarità di un diritto autonomo sia subordinato all'acquisto del suo possesso qualificato (100). Non appare pertanto condivisibile la tesi che, individuando la *ratio* della legittimazione cartolare in una normale coincidenza tra possesso qualificato e proprietà del documento, ossia in una presunta titolarità, ritiene che la prova diretta di quest'ultima possa supplire alla carenza del dato esteriore che ne costituirebbe solo l'indice normale di rilevazione (101).

15. La legittimazione passiva e la sua « ratio ». *Raffronto con la disciplina del pagamento al creditore apparente.* — L'effetto liberatorio del pagamento effettuato nelle mani del possessore qualificato, sancito dal comma 2 dell'art. 1992, prende il nome di legittimazione passiva: essa non costituisce una diversa situazione giuridicamente rilevante, ma un riflesso necessario della legittimazione attiva riconosciuta al possessore, in quanto se quest'ultimo è, come tale, facultato a pretendere la prestazione, ne viene di conseguenza che il debitore è liberato, anche se l'*accipiens* non è il titolare del diritto.

Mentre la possibilità di pretendere la prestazione prescindendo dalla prova della titolarità è fenomeno ignoto al diritto comune (102), l'effetto liberatorio del pagamento effettuato a favore di persona diversa dal vero creditore è noto alla disciplina generale delle obbligazioni che, all'art. 1189 c.c., prevede che il titolare che esegue il pagamento a favore di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Peraltro, a cogliere la differenza tra le due fattispecie (103), va rilevato che, mentre tale regola rappresenta, come è fatto palese dalla rubrica

della disposizione, un'ipotesi di tutela dell'affidamento nell'apparenza di una situazione sostanziale, la norma sui titoli di credito rappresenta solo l'altra faccia della legittimazione attiva.

Questa diversità di fondamento della citata disposizione fornisce coerente spiegazione delle diversità, sul punto, tra diritto comune e diritto cartolare, che si sostanziano nei seguenti punti:

a) la norma generale, facendo riferimento a chi « appare legittimato » a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche, lascia ad una valutazione casistica, e quindi sostanzialmente affidata alla sensibilità del giudicante, lo stabilire i confini dell'affidamento del debitore meritevole di tutela, mentre la norma cartolare, in omaggio al principio di certezza, ipotizza una situazione specifica (possesso del titolo secondo la legge di circolazione);

b) per la norma generale la buona fede del *solvens* è fatto costitutivo dell'effetto liberatorio, onde incombe al debitore l'onere della prova sul punto, mentre la norma cartolare considera il dolo o la colpa grave fatti impeditivi di un effetto riconnesso di regola al mero fatto obbiettivo del pagamento al portatore qualificato, onde incombe al vero creditore dimostrarne la presenza (104);

c) mentre per la norma generale è sufficiente la conoscenza o la conoscibilità (arg. ex art. 1147 comma 2 c.c.) della mancanza di titolarità del credito nell'*accipiens* (siccome situazioni contrarie alla buona fede) per escludere l'effetto liberatorio, in quanto il debitore è facultato, ma non obbligato, ad effettuare la prestazione in assenza di prova diretta della spettanza del credito, per la norma cartolare solo la più intensa situazione psicologica di intenzionale lesione dell'altrui diritto, ricorrente laddove il debitore fosse in possesso di prove certe per contestare vittoriosamente il difetto di titolarità (105), ovvero di colpa, ricorrente laddove sussistesse la possibilità di procurarsene con l'ordinaria diligenza (106), impedisce la liberazione del debitore, proprio in quanto questi è, di fronte

(100) V. *amplius* MARTORANO, *op. ult. cit.*, 84 ss.

(101) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 172 ss.; Id., *Esercizio del diritto cartolare e « legittimazione attiva »*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, 148 ss.; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 70 ss., 298 ss.; LIBERTINI, *Profili*, cit., 63. Conf. al testo PARTESOTTI, *I titoli all'ordine*, in *Il codice civile. Commentario* diretto da P. CHLESINGER, Milano, 1991, 38 ss.

La riconosciuta necessità della detenzione materiale del documento ai fini della sua restituzione al debitore, rende tale orientamento concretamente rilevante solo rispetto ai titoli a legittimazione nominale.

(102) Cfr. PELLIZZI G. L., *Controllo del titolo cambiario e controllo della legittimazione cartolare*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, Milano, 1980, 11.

(103) Negata da chi considera la norma cartolare mera applicazione di quella di diritto comune, cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 58; PELLIZZI, *Principi*, cit., 175; FERRI, *I titoli di credito*, cit., 163; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 60; LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 55. Nel senso del testo invece DI AMATO, *op. cit.*, 452.

(104) Cfr. ASQUINI, *lc. ult. cit.*; PELLIZZI, *lc. ult. cit.*; FIORENTINO, *lc. ult. cit.*

(105) Per questa interpretazione del termine « dolo » PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 520; MENGONI, *Note in tema di pagamento e acquisto in buona fede dei titoli all'ordine*, in *Banca borsa*, 1950, II, 16; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 176; DI AMATO, *lc. ult. cit.* Sulla legittimità del rifiuto della prestazione sostenuto da prove certe acquisite successivamente v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 131.

(106) Per questa interpretazione del termine « colpa grave » v. ASQUINI, *op. cit.*, 69; DI AMATO, *op. cit.*, 453. Identifica invece la colpa grave nel negligente controllo della legittimazione FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 62. Per la replica v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 90.

Titoli di credito

alla legittimazione attiva riconosciuta al possessore qualificato, obbligato ad effettuare la prestazione a suo favore.

16. *Titoli a legittimazione reale e titoli a legittimazione nominale. Rilevanza della distinzione in ordine:* a) *all'onere di identificazione del presentatore;* b) *all'adempimento al legittimato apparente;* c) *all'esistenza di una pluralità di legittimati.* — La legittimazione cartolare può assumere la forma di legittimazione reale, quando è attribuita a chiunque si trovi nella materiale disponibilità del titolo, e di legittimazione nominale, quando è attribuita ad un soggetto individuato specificamente in base alle risultanze del documento (107).

Tale distinzione dà luogo a molteplici differenze sotto il profilo della problematica connessa all'applicazione dell'art. 1992, e precisamente:

a) mentre per i titoli a legittimazione reale l'accertamento della legittimazione attiva del presentatore si esaurisce nella mera constatazione del possesso del documento, in quelli a legittimazione nominale comporta la verifica della corrispondenza tra l'identità del presentatore ed il nome risultante dal contesto del titolo (108);

b) mentre per i titoli a legittimazione reale la semplicità della situazione di fatto oggetto dell'accertamento predetto esclude ogni possibile errore, altrettanto non può dirsi per i titoli a legittimazione nominale, nonostante l'effettuazione di un diligente controllo, onde l'alternativa, che si pone all'interprete, se l'effetto liberatorio di cui all'art. 1992 comma 2 si riferisce al pagamento effettuato a favore di chi è o di chi invece appare legittimato. A sciogliere la stessa, nel secondo più liberale senso, soccorre il rilievo che la peculiare disciplina della legittimazione cartolare passiva non esclude il concorso della disciplina generale di diritto comune di cui all'art. 1189 comma 1 c.c., stante l'equiparazione *quoad effectum* della legittimazione alla titolarità sotto il profilo della esigibilità della prestazione, onde il debitore potrà agevolmente invocare l'effetto liberatorio, ma sobbarcandosi all'onere di provare il suo affidamento incolpevole nella coincidenza tra l'*accipiens* ed il

soggetto a tanto legittimato in base alle risultanze del titolo, ossia di avere effettuato il controllo della identità del portatore usando la media diligenza (109);

c) mentre per i titoli a legittimazione reale la eventuale spettanza del documento a più soggetti, non contestualmente richiedenti l'adempimento, non rileva sul piano della legittimazione (ma, eventualmente, sul piano del difetto di titolarità del presentatore), per quelli a legittimazione nominale la cointestazione del documento ad altri soggetti, oltre il richiedente, pone l'alternativa se a quest'ultimo vada riconosciuta una legittimazione a riscuotere la quota di credito di sua spettanza, sobbarcandosi, ovviamente, all'onere di provarne extra cartolarmente l'entità (110), ovvero debba riconoscersi la legittimazione solo nel concorso di tutti i cointestatori (111).

17. *Il cambiamento della forma di legittimazione (cosiddetta conversione del titolo).* — L'ordinamento contempla la possibilità che la forma di legittimazione cartolare, fissata al momento della nascita del titolo, possa essere mutata nel corso della circolazione (sempre ovviamente che esista in proposito un'alternativa in sede di creazione in base alla disciplina specifica): all'uopo l'art. 1999 contempla la conversione del titolo al portatore in quello nominativo e viceversa (112).

(109) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 21 ss.; FERRI, *Le promesse unilaterali*, cit., 95; DI AMATO, *loc. ult. cit.*; App. Bari 27 febbraio 1975, in *Banca borsa*, 1975, II, 436. Per la critica alla tesi della diligenza minima in base al criterio della colpa grave di cui all'art. 1992 c.c. v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 91. Né, di fronte al chiaro tenore dell'art. 1189, appare invocabile la presunzione di buona fede di cui all'art. 1140 c.c. (così invece PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 513; Cass. 4 luglio 1978, n. 3367, in *Banca borsa*, 1979, II, 263).

Ovviamente non è possibile tracciare uno standard di diligenza assoluto, dovendosi far capo ad un criterio casistico ancorato sia all'importo del titolo sia all'ambiente e alla persona del prestatore: v. Cass. 9 maggio 1985, n. 2885, *ivi*, 1987, II, 143 e per il variegato panorama della giurisprudenza, specie in ordine ai documenti di identificazione v. riferimenti in MARTORANO, *op. ult. cit.*, 92.

(110) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 92 ss.; ID., *Cambiale*, cit., 4.4.

(111) Cfr. FERRI, *op. ult. cit.*, 96; MOLLE, *I titoli di credito bancari*, cit., 143; FRAGALI, *La comunione*, I, Milano, 1973, 204.

(112) La previsione darebbe ragione alla tesi che, negando l'unità dei titoli di credito sotto il profilo dell'opzione tra le varie leggi di circolazione (v. PELLIZZI, *Panorama*, cit., 4 ss.), ritiene che mentre la legge di circolazione all'ordine sarebbe propria dei titoli individuali, quelle al portatore e nominativa sarebbero proprie dei titoli di investimento emessi in massa. LIBONATI, *I titoli*, cit., 28 ss.; CASTELLANO, *I titoli di massa*, in *Banca borsa*, 1987, I, 36 ss. Conseguenza

(107) La distinzione non coincide esattamente con quella tra titoli al portatore da una parte e titoli all'ordine e nominativi dall'altra, ricorrendo una legittimazione reale anche nel titolo all'ordine girato in bianco (v., *infra*, c) TITOLI ALL'ORDINE).

(108) Non manca tuttavia una tendenza volta a sancire un onere di identificazione del portatore anche in sede di pagamento dei titoli a legittimazione reale, al fine di tutelare l'eventuale azione di ripetizione del vero creditore. Cfr. sul punto PELLIZZI, *Controllo del titolo cambiario*, cit., 22 ss.

Il principio generale è che tale conversione, in quanto incidente anche sull'interesse del debitore, non può essere mai effettuata unilateralmente dal portatore, ma solo dall'emittente a richiesta del primo (113).

L'ottemperanza a tale richiesta è incondizionata per la conversione del titolo al portatore in titolo nominativo (art. 1999 comma 1), risultando il debitore maggiormente tutelato, di fronte alla possibile presenza di un legittimato non titolare, dal passaggio ad una legge di circolazione più rigorosa; per la stessa ragione, *a contrario*, è condizionata, per il passaggio inverso, alla assenza di clausola contraria apposta sul titolo all'atto dell'emissione ed alla ricorrenza dei medesimi presupposti per il trasferimento, a richiesta dell'intestatario, della legittimazione cartolare ad un altro soggetto (114).

18. Il problema della perdita e della reintegrazione della legittimazione cartolare. Rinvio. — La necessità del possesso qualificato del documento per l'esercizio del diritto cartolare determina il problema di regolarne la sorte laddove la legittimazione attiva sia venuta meno per causa diversa dalla volontaria investitura di altri nel possesso qualificato, ossia nelle ipotesi di smarrimento, sottrazione (115) e distruzione del titolo.

Nel regolare questa fattispecie il legislatore ha dovuto contemperare l'interesse dell'ex possessore a non vedere, per l'applicazione rigorosa del principio della necessità del documento, pregiudicato

pratica è che solo a questi ultimi sarebbe applicabile l'istituto della conversione (così PELLIZZI, *Principi*, cit., 151 nt. 1).

(113) ASQUINI, *op. cit.*, 108; FERRI, *I titoli di credito*, cit., 124.

(114) Il richiamo a una normativa che pur concerne una fattispecie strutturalmente diversa si spiega con il fatto che il passaggio da una forma di legittimazione nominale ad una forma di legittimazione reale equivale, da un punto di vista pratico, ad un potenziale trasferimento a soggetto indeterminato.

(115) È controverso se tale concetto debba intendersi restrittivamente, come riferentesi alla perdita involontaria del possesso o ricomprensivi anche l'attribuzione del possesso provocata da raggiiri. V., nel primo senso, in base al rigoroso concetto di sottrazione invito domino SACCO, *Se la truffa sia sottrazione ai fini dell'ammortamento*, in *Banca borsa*, 1953, II, 221 ss.; MOLLE, *op. cit.*, 309; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 402; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 36; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 713 ss.; PELLIZZI, *Principi*, cit., 178; MICHELI, *Ammortamento dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 509; nel secondo senso, sulla base della *voluntas legis* volta ad impedire la circolazione *contra ius* dei titoli di credito, v. MAIMERI, *Truffa e decreto di ammortamento*, in *Banca borsa*, 1980, II, 506 ss. e di una più sofisticata interpretazione dell'espressione usata dal legislatore RENZULLI, *L'ammortamento di titoli di credito fraudolentemente carpiri*, ivi, 1983, I, 397 ss.

in toto l'esercizio del diritto cartolare con il legittimo affidamento del terzo cui il titolo sia pervenuto attraverso un regolare trasferimento, nonché con l'esigenza di sottrarre il debitore al rischio di un duplice pagamento così come di evitarne una gratuita liberazione.

Il punto di contemperamento è stato trovato in una regolamentazione che, per essere articolata in maniera distinta secondo che il titolo sia al portatore ovvero all'ordine o nominativo, troverà la sua illustrazione nell'esame delle singole forme di legittimazione cartolare (v. *infra*, b) TITOLI AL PORTATORE; c) TITOLI ALL'ORDINE; d) TITOLI NOMINATIVI).

19. Le eccezioni opponibili dal debitore cartolare: eccezioni reali ed eccezioni personali. — La disciplina delle eccezioni cartolari è contenuta nell'art. 1993 c.c. a tenor del quale il debitore può opporre al portatore del titolo soltanto « le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione » prevedendo al successivo comma che l'opponibilità delle eccezioni « fondate su rapporti personali con i precedenti possessori » è limitata all'ipotesi che il portatore attuale nell'acquistare il titolo « abbia agito intenzionalmente a danno del debitore ».

Sulla base di questa norma viene tracciata la fondamentale distinzione delle eccezioni cartolari in:

a) eccezioni reali, così denominate a denotare la loro opponibilità al portatore per il suo oggettivo rapporto possessorio con il documento, e quindi *erga omnes*, con conseguente vulnerabilità del credito come tale, in qualunque momento della circolazione del titolo (116);

b) eccezioni personali, così denominate a denotare la loro opponibilità ad un soggetto determinato per una posizione giuridica a lui peculiare, senza ripercuotersi, per il principio dell'autonomia del diritto cartolare, di regola su coloro

(116) L'elenco delle circostanze indicate nell'art. 1993 comma 1 che consentono di rifiutare, in tutto o in parte, l'adempimento a qualsiasi portatore deve, alla luce dell'esigenza di sicurezza cui risponde lo strumento del titolo di credito, considerarsi tassativo; v. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 70; DI AMATO, *op. cit.*, 481. Il che non preclude all'interprete di addivenire ad un'interpretazione estensiva, suscettibile di ampliare la portata della norma quale risulta dal suo contesto letterale.

Titoli di credito

che intervengono successivamente nella catena di circolazione, e quindi senza intaccare il valore di scambio del titolo (117).

20. *Le eccezioni reali:* a) *la falsità di firma.* — Coerentemente alla *ratio* della norma, che consiste nel tutelare colui che figura come sottoscrittore dalla rigorosa applicazione del principio della lateralità, tutte le volte che altri, senza il suo consenso, ponga in circolazione un titolo recante un segno grafico corrispondente al suo nome, l'espressione « falsità di firma » deve essere intesa come non riferibilità psicologica della sottoscrizione a colui il cui nome figura sul documento, ossia come difetto di paternità giuridica del titolo (118). Pervenendo, in tal modo, a un'interpretazione da un lato estensiva, atta a ricomprendere ipotesi pur non coincidenti con la contraffazione in senso tecnico (omonimia, apposizione abusiva della firma altrui mediante riproduzione meccanica) e dall'altro restrittiva, escludendo le ipotesi di imitazione autorizzata della grafia altrui o di apposizione, autorizzata, della riproduzione meccanica della sottoscrizione (119).

L'ulteriore precisazione che la predetta riferibilità deve intendersi come relativa ad un soggetto capace di autonoma decisione, e non come agente sotto costrizione materiale di altri, consente di ricomprendere in tale eccezione anche l'ipotesi di violenza fisica, non escludibile dal novero delle eccezioni reali in un sistema che, ricomprendendo tra esse il difetto di capacità o di rappresentanza, denota l'essenzialità di una *minimum* di volontarietà di comportamento del sottoscrittore (120).

(117) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 55 ss.

(118) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 61 ss.; ASQUINI, *op. cit.*, 73; DI AMATO, *op. cit.*, 482. Sulla impossibilità di invocare, in via alternativa, un'obbligazione cartolare dell'autore materiale della sottoscrizione v. PELLIZZI G. L., *Firma, sostanza e forma*, in *Giur. it.*, 1967, I, 483; *contra*, SPADA, « *Forma* » e « *verità* » della sottoscrizione cambiaria, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 234 ss.

Parte della dottrina ricomprende nella eccezione *de qua*, per i titoli emessi dal rappresentante di persona giuridica, l'inosservanza delle regole procedurali inerenti l'emissione (v. LIBERTINI, *Profili*, cit., 125 ss.; MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 60 ss.; CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. Le Società*, Torino, 1988, 210 ss.; DE FERRA, *La circolazione*, cit., 38 ss.; *contra*, PELLIZZI, *Panorama*, cit., 49; *Id.*, *Il nuovo concettualismo*, cit., 866).

(119) Cfr. MOLLE, *op. cit.*, 105 ss. Non sembra invece riconducibile all'eccezione *de qua* l'ipotesi in cui sono carenti gli elementi materiali necessari a risalire dal segno grafico al nome del debitore (così invece DI AMATO, *op. cit.*, 483), vertendosi piuttosto in un caso di eccezione « fondata sul contesto letterale del titolo ».

(120) Conf. PELLIZZI, *Principi*, cit., 63; FERRI, *op. ult. cit.*,

21. (Segue): b) *il difetto di forma.* — L'espressione « forma » nel contesto della disposizione citata è adottata in un significato diverso da quello che essa assume nel campo degli atti giuridici in genere, come modo di manifestazione della volontà imposto dalla legge in eccezionale deroga al principio di libertà di espressione dell'autonomia privata: perverso l'uso della forma scritta è connaturato alla stessa essenza del titolo di credito, come documento incorporante una dichiarazione obbligatoria. Donde, se essa fosse carente, saremmo addirittura fuori del campo delle eccezioni cartolari di cui all'art. 1993 comma 1 atteso che la norma, parlando di una loro opponibilità « al possessore del titolo », dà per scontata l'esistenza di una pretesa fondata su un contesto documentale.

Il significato della eccezione *de qua* va colto, invece, in relazione alla limitazione che, per alcune categorie di titoli di credito (detti per l'appunto formali), l'ordinamento pone all'autonomia del sottoscrittore, prescrivendo un certo contenuto tipico della dichiarazione cartolare (121): « difetto di forma » vuol dire, appunto, non rispondenza del contesto del documento all'insieme di indicazioni richieste dalla legge per i titoli di una determinata specie. La circostanza che la legge non sempre sanzioni espressamente, con la comminatoria della invalidità del titolo, l'inosservanza di tale prescrizione di forma non rileva, attesa la sottolineata peculiarità di tale formalismo rispetto a quello concernente l'uso della forma scritta (scrittura privata o pubblica) di cui all'art. 1325 n. 4 c.c.

Non appare accettabile la tesi secondo la quale tale eccezione non si traduce nella non esigibilità della pretesa cartolare, ma nella impossibilità di farla valere richiamandosi alla specifica disciplina del tipo di titolo (122); stante la natura non nego-

99; MOLLE, *op. cit.*, 86 ss.; DI AMATO, *loc. ult. cit.*; *contra*; ASQUINI, *op. cit.*, 70; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 80 ss.

(121) Cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 97 ss.; FERRI, *op. ult. cit.*, 101 ss. Ovviamente in alcune ipotesi (ad esempio, titoli cambiari) il contenuto tipico deve realizzarsi attraverso una successione di espressioni letterali determinate (v. MOLLE, *op. cit.*, 112; RENDA, *I titoli di credito bancari*, cit., 652), in altre è consentito all'autonomia privata di ricorrere alle espressioni più idonee in un qualsiasi ordine di successione, anche se di fatto, nella pratica, si fa uso di moduli *standard* (ad esempio, azioni o obbligazioni di società).

(122) Come avviene ad esempio per il combinato disposto degli art. 1 e 2 l. camb. e l. ass. banc. Da tali norme parte della dottrina trae la conseguenza che la corrispondenza del contesto documentale al contenuto tipico darebbe luogo ad un'eccezione di incompletezza, mentre l'eccezione di forma andrebbe riferita alle modalità di espressione che tale contenuto tipico deve rivestire (cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 67;

ziale della dichiarazione cartolare (v. *infra*, § 36) non può invero farsi ricorso ai principi sulla conversione del negozio invalido (123).

22. (Segue): c) *il difetto di capacità*. — L'espressione « difetto di capacità » va anzitutto intesa come rinvio alle situazioni previste dal diritto comune come causa di esclusione o limitazione della capacità legale di agire delle persone fisiche (minore età, interdizione, inabilitazione), tenuto conto, peraltro, della peculiarità di natura ed effetti dell'obbligazione cartolare. In particolare, per quanto riguarda la minore età, va precisato che nei confronti del terzo portatore valgono unicamente le regole generali sulla capacità ad assumere obbligazioni e non quelle eccezionali relative alla disciplina del rapporto causale, sia essa estensiva o restrittiva della prima (124). Mentre, per quanto concerne il primo prenditore, trovando il debito cartolare la sua giustificazione in quello fondamentale, prevale la eventuale diversa disciplina attinente a quest'ultimo, ma solo se ed in quanto restrittiva e non estensiva di quella generale, atteso che l'assunzione dell'obbligazione portata dal titolo di credito, per le conseguenze particolarmente rigorose che assume nei confronti del sottoscrittore, non può ritenersi facilitata per la specialità del rapporto causale. Analogamente, la norma che preclude al minore, che abbia con raggiunti occultato la sua minore età, di eccepire l'incapacità legale (art. 1426 c.c.), in quanto fondata sull'affidamento del destinatario della dichiarazione, non appare invocabile dal terzo portatore, ma unicamente dal prenditore immediato (125).

La genericità dell'espressione usata nell'art. 1993 comma 1 pone il problema se essa possa intendersi relativa anche al difetto di capacità naturale: perverso, contro la soluzione semplicistica che vorrebbe appellarsi alla mancata speci-

cazione nel contesto della norma (126), sta la profonda diversità tra le due fattispecie di incapacità: la prima (quella legale) sempre accertabile preventivamente mediante il controllo dei registri dello stato civile, la seconda (quella naturale) che si fonda su una situazione puntuale non consacrata formalmente. Il che porta ad emarginarla dall'ambito delle eccezioni reali, atteso che i terzi portatori di buona fede nulla possono e devono sapere circa le effettive condizioni del sottoscrittore al momento dell'emissione, alle cui vicende non hanno partecipato, ed a ricomprenderla nel campo delle eccezioni personali, e precisamente di difetto di titolarità in quanto inficiante, nei limiti dell'art. 428 c.c., la validità del contratto di rilascio, con conseguente opponibilità al primo prenditore ed ai successivi portatori di mala fede. Tale soluzione trova più specifico fondamento normativo nell'art. 1445 relativo alla salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede di fronte all'annullamento di un contratto per cause diverse dalla incapacità legale, a fondamento del quale vi è il principio generale, applicabile secondo la cosiddetta *analogia iuris*, della inopponibilità ai terzi acquirenti di buona fede delle cause di annullamento di un atto non suscettibili di controllo preventivo (127).

23. (Segue): d) *il difetto di rappresentanza*. — Anche tale eccezione trova fondamento nei principi generali sulla scissione tra autore della dichiarazione obbligatoria e destinatario degli effetti (128); la formula legislativa deve pertanto essere

(126) Così FERRI, *I titoli di credito*, cit., 96 ss.; MOLLE, *op. cit.*, 85; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 159 ss.; ASQUINI, *op. cit.*, 167; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 75; DE SEMO, *Incapacità naturale e suoi riflessi in diritto cambiario*, in *Banca borsa*, 1961, II, 194 ss.; Cass. 2 marzo 1971, n. 522.

(127) Cfr. BIGIARI, *I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria*, Milano-Merano, 1943, 158 ss.; TRIMARCHI V. M., *L'incapacità naturale e il negozio cambiario*, in *Banca borsa*, 1955, I, 287 ss.; DI AMATO, *lc. ult. cit.*; TEDESCHI, *La cambiale*, cit., 605; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 76 ss.; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 109 ss.; PARTESOTTI, *I titoli all'ordine*, cit., 12 ss.

(128) Non appare accettabile la tesi secondo la quale l'opponibilità *erga omnes* dell'eccezione di difetto di rappresentanza risponderebbe all'esigenza specifica di garantire, nell'interesse del mercato, il funzionamento del sistema cartolare che sarebbe compromesso ove la letteralità dovesse prevalere anche sulla spendita abusiva del nome, onde l'eccezione non sarebbe opponibile, pur in ipotesi di difetto del potere di rappresentanza, laddove il soggetto sia stato negligente nel renderne edotti i terzi, « tollerando » il comportamento del *falsus procurator* (CHIOMENTI, *Principi cambiari o « principi generali » per regolare l'opponibilità della revoca di procura cambiaria al terzo possessore di un titolo cambiario emesso o girato da un rappresentante revocato?*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, 55; LENER, *Titoli di credito* (1977-1986), in

FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 41; LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 124; FERRI, *Le promesse unilaterali*, cit., 97). Ma, se così fosse, rimarrebbero prive di sanzione, in quanto non inquadrabili in nessuna delle eccezioni reali tassativamente indicate nell'art. 1993, tutte le altre ipotesi di omissione delle indicazioni previste dalla legge (a meno che non si traducano in indeterminazione della prestazione). Conf. DI AMATO, *op. cit.*, 490 ss.

(123) Cfr. PELLIZZI G. L., *Conversione del titolo cambiario incompleto?*, in *Foro pad.*, 1956, I, 847 ss.; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 307 ss.; RENDA, *op. cit.*, 686 ss.

(124) Cfr. PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 56; PELLIZZI, *Principi*, cit., 71 ss.

(125) PELLIZZI, *lc. ult. cit.*; Trib. Napoli 28 gennaio 1975, in *Dir. giur.*, 1977, 435; DI NANNI, *I « raggi » del minore nell'assunzione delle obbligazioni cambiarie*, ivi; *contra*, DI AMATO, *op. cit.*, 486 ss.

interpretata alla luce della disciplina di diritto comune relativa all'agire in nome altrui, sempre ovviamente con il correttivo delle peculiari caratteristiche dell'obbligazione cartolare.

Va anzitutto precisato che la formula legislativa deve essere intesa con l'ovvio correttivo del mancato intervento di una successiva ratifica da parte del rappresentato: perverso, il fatto che la norma consideri rilevante la carenza del potere rappresentativo (come della capacità legale) al momento della emissione (129) non legittima la considerazione di tale punto cronologico come preclusivo dell'approvazione, da parte dell'interessato, dell'operato del *falsus procurator* (130). Ne consegue che l'unico legittimato a sollevare l'eccezione *de qua* è il preteso rappresentato e non il portatore il quale voglia agire extracartolarmente per i danni contro il *falsus procurator* ex art. 1392 c.c. (131).

Al difetto di potere rappresentativo va equiparata, in conformità dei principi di diritto comune, l'ipotesi di eccesso di potere, condizionatamente, peraltro, secondo l'orientamento di una parte della dottrina e della giurisprudenza, alla sua rilevanza da un raffronto tra i termini della procura e il contesto del titolo (132), e limitatamente al potere di assumere l'impegno cartolare come tale e non il debito fondamentale, non essendo il porta-

tore tenuto ad effettuare alcun controllo sulla causa del rilascio del titolo (133).

Alla mancanza originaria del potere di rappresentanza è equiparata quella sopravvenuta, subordinata, peraltro, per quanto concerne la revoca della procura, alla sua pubblicità legale o di fatto, salva la prova della mala fede del portatore, ovvero, per quanto riguarda la morte o la sopravvenuta incapacità del rappresentato, alla mancata prova, da parte del terzo, della ignoranza incolpevole di tali eventi (134). Non rilevano, in contrario, l'assolutezza della formula usata nell'art. 1993 c.c., che non distingue tra difetto originario e difetto successivo, così come il carattere ambulatorio della pretesa cartolare (135): invero la formula deve intendersi come relativa alla ipotesi in cui, secondo il diritto comune, è opponibile la carenza del potere di rappresentanza, mentre la possibilità di un alternarsi di stati soggettivi dei vari soggetti intervenuti nella catena di circolazione del titolo, e quindi di ricorrenza o meno delle condizioni di opponibilità, porta semplicemente a qualificare come relativa la inefficacia che colpisce il credito cartolare (136). Così come non suffraga l'opposta conclusione il carattere reale dell'eccezione *de qua* (137), atteso che se esso è incompatibile con la rilevanza dello stato soggettivo del terzo portatore che si aggiunge alla vicenda dedotta a fondamento dell'eccezione, non lo è laddove tale rilevanza costituisca parte integrante della relativa fattispecie (138).

Per quanto infine concerne il conflitto di inte-

Riv. dir. civ., 1987, II, 263). Per la critica v. MARTORANO, *Il difetto successivo del potere di rappresentanza nel diritto cartolare e nel diritto comune*, in *Riv. not.*, 1984, I, 520 ss.

(129) Intesa come « distacco del documento dalla sfera di controllo del sottoscrittore » e pertanto comprensiva sia del rilascio volontario che dello smarrimento e sottrazione del titolo (v. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 75; DI AMATO, *op. cit.*, 486; *contra*, per la limitazione alla prima ipotesi, FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 67 e per l'attribuzione all'espressione come allusiva al momento della sottoscrizione del titolo LA LUMIA, *Corso di diritto commerciale*, Milano, 1950, 345; per la critica v. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 117 ss.

Tale momento coincide con il perfezionamento dell'obbligazione cartolare solo nell'ipotesi di contestuale redazione e rilascio del titolo, potendo risultare posticipato o anticipato (titolo in bianco, v. *infra*, § 34) rispetto allo stesso: tale apparente deviazione dai principi è da ravvisare nel fatto che l'emissione rappresenta il momento preclusivo dell'eventuale revoca dell'impegno assunto.

(130) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 82; MOLLE, *op. cit.*, 98; Cass. 13 maggio 1976, n. 1876, in *Giust. civ.*, 1976, I, 1275.

(131) Cfr. DI AMATO, *op. cit.*, 488. Per l'inapplicabilità, ai titoli di credito in genere, della norma di cui all'art. 11 l. camb., che attribuisce al portatore un'azione cartolare contro il *falsus procurator* v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 116 ss.

(132) Cfr. CASTANA, *Lineamenti dell'opponibilità ai terzi dell'eccezione di difetto di rappresentanza cambiaria*, in *Banca borsa*, 1954, II, 197 ss.; BUTTARO, *Opponibilità al terzo giratario delle limitazioni del mandato*, ivi, 1955, II, 249 ss.; App. Napoli 7 maggio 1968, in *Dir. giur.*, 1968, 631. Per la responsabilità del rappresentato nei limiti dell'autorizzazione concessa v. PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 169.

(133) Cfr. Cass. 16 novembre 1976, n. 2693; VENDITTI, *Rappresentanza cambiaria della società e rapporto fondamentale*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 61 ss.; GUGLIELMUCCI, *Limiti di opponibilità dell'eccesso di procura cambiaria*, ivi, 1960, II, 123 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 288 ss.; LIBERTINI, *La rappresentanza cambiaria*, in *Banca borsa*, 1978, I, 429 ss.; *contra*, PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 170. Per i titoli cambiari v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 114.

Ovviamente le dette limitazioni non hanno ragion d'essere nei confronti del primo prenditore e dei successivi portatori in mala fede o colpa grave, nei cui confronti il difetto di rappresentanza, in quanto concernente anche il contratto di rilascio (cfr. MARTORANO, *Il difetto*, cit., 521), è sempre opponibile *sub specie* di eccezione personale di difetto di titolarità.

(134) Cfr. GUALTIERI, *Rapporti tra la rappresentanza cambiaria e quella ordinaria*, in *Foro it.*, 1955, I, 1330 ss.; ASQUINI, *op. cit.*, 170; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 174 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 489; PARTESOTTI, *I titoli all'ordine*, cit., 21; Cass. 7 luglio 1982, n. 1045, in *Giur. it.*, 1983, I, 773; App. Milano 27 gennaio 1984, in *Banca borsa*, 1985, II, 485.

(135) Cfr. SANTINI, *L'estinzione della rappresentanza cambiaria e la sua opponibilità al portatore*, in *Banca borsa*, 1955, II, 485 ss.

(136) Cfr. MARTORANO, *Il difetto*, cit., 524 ss.

(137) Cfr. CHIOMENTI, *Principi cambiari*, cit., 62.

(138) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 514 ss.

ressi con il rappresentato, la subordinazione della sua influenza sulla validità dell'atto alla rilevanza ex art. 1394 lo rende inopponibile al terzo portatore, comportando un'indagine sulle circostanze che hanno dato luogo all'emissione del titolo (139), mentre non altrettanto pacifica è la soluzione per quell'ipotesi qualificata di conflitto costituita dall'agire del rappresentato con sé medesimo (art. 1395 c.c.) (140).

24. (Segue): e) *le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo*. — La formula, che costituisce la traduzione in termini di eccezione del principio di literalità, si riferisce non solo all'ipotesi di divario tra la pretesa del portatore ed il contesto attuale del titolo, ma anche a quella di divario con il contesto originario, sempre che, ovviamente, sia sfavorevole al debitore (141), dovendo, alla luce dell'art. 88 l. camb. (a tenor del quale il firmatario della cambiale successivamente alterata risponde nei termini del testo originario) applicabile per analogia all'intera materia cartolare, ritenersi opponibile *erga omnes* l'eccezione di alterazione (142).

Tale contesto originario va determinato con riferimento al momento dell'emissione del titolo, non alla sua sottoscrizione, imponendo la *ratio*

(139) Cfr. TONNI, *Il conflitto di interessi ed il contratto con sé medesimo come eccezioni cambiarie*, in *Banca borsa*, 1958, I, 205 ss.; LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 431 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 176; DI AMATO, *lc. ult. cit.*; RENDA, *I titoli di credito bancari*, cit., 680.

(140) Alla tesi secondo la quale, essendo rilevabile *ictu oculi* dalla lettera del documento, la circostanza darebbe luogo ad un'eccezione reale « fondata sul contesto letterale del titolo » (così PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 170; MOLLE, *op. cit.*, 96; GIANNATTASIO, *Sull'applicabilità alla girata cambiaria delle disposizioni degli artt. 1394 e 1395 c. civ.*, in *Giust. civ.*, 1962, I, 1184 ss.; MAGRI, *Sulla validità della cambiale emessa dal rappresentante a proprio favore*, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 457 ss.; Trib. Milano 23 maggio 1985, in *Banca borsa*, 1986, II, 529) si oppone che, facendo la norma di diritto comune eccezione per l'ipotesi di autorizzazione del rappresentato o di esclusione di un suo pregiudizio, l'eccezione implicherebbe un'immagine sulle circostanze che hanno accompagnato il rilascio del titolo e quindi sarebbe inopponibile al terzo in buona fede (così AMATO, *op. cit.*, 489; RENDA, *lc. ult. cit.*; GUALTIERI, *Procura cambiaria e contratto con sé stesso in materia cambiaria*, in *Foro pad.*, 1957, I, 1153 ss.).

(141) Essendo il principio della literalità dettato per la sua tutela. Cfr. TEDESCHI, *op. cit.*, 524.

(142) Non trova invero fondamento nella citata norma cambiaria la distinzione tra alterazione rilevabile o meno con l'ordinaria diligenza. Cfr. MOLLE, *op. cit.*, 284; OPPO, *Cancellazione di clausole preclusive della circolazione cambiaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1953, II, 41; DI AMATO, *op. cit.*, 484; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 577; SANTONI, *Cancellazione della clausola non trasferibile e responsabilità della Borsa*, in *Banca borsa*, 1991, I, 287 ss.

della norma di lasciar fuori le modifiche del documento operate dallo stesso debitore o comunque avvenute nella sua sfera di materiale controllo (143).

A tale eccezione deve ritenersi possibile far capo anche per rendere operanti tutte quelle norme di diritto comune che condizionano la validità del rapporto obbligatorio, con la salvezza, però, che esse devono trovare il loro fondamento su circostanze rilevabili dalla lettura del documento (144).

25. (Segue): f) *la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione*. — La formula, volutamente generica, rappresenta in buona sostanza una norma di rinvio a tutte le ipotesi in cui il legislatore (145) o l'autonomia privata (quest'ultima, benvero, mediante clausola contenuta nel contesto del documento) subordinino l'azionabilità della pretesa cartolare al compimento di determinate formalità o al verificarsi di certe condizioni.

26. *Le eccezioni personali. Eccezioni personali in senso stretto ed eccezioni personali fondate su rapporti personali. Portata e rilevanza della distinzione*. — In contrasto con la precisa casistica in base alla quale designa la categoria delle eccezioni reali, l'art. 1993 comma 1 si limita a sancire l'opponibilità al portatore delle eccezioni « a questo personali », senza fornire alcuna indicazione per una loro individuazione. Peraltro, il comma 2 della disposizione, nello stabilire i presupposti di eccezionale opponibilità delle eccezioni « fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori », dandone quindi per implicita l'opponibilità a questi ultimi singolarmente, consente di ricomprendere nella categoria in oggetto quelle eccezioni che trovino il loro fondamento in una determinata relazione contemplata dal diritto comune in cui si sono venuti a trovare il debitore ed il portatore del titolo. Peraltro non con effetto esaustivo del *genus*,

(143) Cfr. ANGELONI, *Alterazione della cambiale prima dell'emissione*, in *Banca borsa*, 1962, II, 382 ss.; DE SEMO, *Coobbligati di pari grado e alterazione della propria dichiarazione cambiaria*, ivi, 503 ss. Il debitore cartolare è tenuto, peraltro, a provare unicamente l'avvenuta modifica del contesto, non la sua posteriorità all'emissione del titolo (arg. ex art. 88 comma 2 l. camb.).

(144) V. anche per l'esemplificazione, MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 121 ss.; conf. DI AMATO, *op. cit.*, 483.

(145) Come nell'ipotesi dell'onere di protesto dei titoli cambiari, che certamente ha costituito l'*occasio legis*, anche se rettamente l'omissione di tale formalità costituisce una causa di perdita del diritto e non solo di impedimento dell'azione.

avendo la dottrina individuato una sottocategoria di eccezioni che, pur condividendo con le precedenti il dato della opponibilità ad un portatore determinato, per una peculiare posizione giuridica a lui propria, se ne differenziano per il dato negativo di non originare da un particolare rapporto extracartolare intercorso con il debitore (cosiddette eccezioni personali in senso stretto) (146). A confutare la tesi (147) dell'assenza di valore di tale distinzione può rilevarsi che, mentre per la prima subcategoria di eccezioni personali il legislatore ha sancito i presupposti ed i limiti della loro propagazione ai soggetti successivamente intervenuti nella catena di circolazione, per la seconda tale problema viene lasciato all'interprete, in assenza di ogni riferimento normativo a questa subcategoria, onde la necessità di individuarne il contenuto positivo.

27. L'eccezione di difetto di titolarità. — Tale eccezione, che costituisce la figura fondamentale e, a nostro avviso, esaustiva delle eccezioni personali in senso stretto (148), trova il suo fondamento normativo nell'art. 1992 comma 2 e precisamente nella carenza di effetto liberatorio del pagamento al possessore non titolare (laddove il debitore abbia e possa agevolmente procurarsi le prove della non spettanza del credito), ed il suo presupposto di fatto nella mancanza di proprietà del titolo. Tale situazione può originare:

a) dall'essere il soggetto entrato in possesso del titolo in difetto di un contratto di rilascio o di trasmissione ovvero in base ad un contratto nullo (149);

b) dal difetto di proprietà nel precedente possessore, a meno che il portatore attuale possa

(146) PELLIZZI, *Principi*, cit., 100; DI AMATO, *op. cit.*, 492.

(147) Sostenuta da CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 375 ss.

(148) Pervero il difetto di legittimazione, ricompreso da parte della dottrina nella categoria in oggetto (v. ASQUINI, *op. cit.*, 73 ss.; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, cit., 80), non può considerarsi un'eccezione in senso tecnico, la quale significa allegazione di un fatto impeditivo della domanda avversaria, mentre il possesso qualificato del titolo si pone come fatto costitutivo della pretesa cartolare. Cfr. DI AMATO, *loc. ult. cit.*, e per i riflessi processuali MARTORANO, *op. ult. cit.*, 135 ss.

(149) Equiparabile, *quoad effectum*, all'assenza di titolo negoziale. Diversa l'ipotesi di annullabilità del contratto di trasmissione, in cui l'eccezione *de qua* è sollevabile solo subordinatamente all'essere intervenuta una sentenza costitutiva di annullamento dell'effetto traslativo ad istanza del dante causa (v. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 102 ss.), mentre nell'ipotesi di annullabilità del contratto di rilascio l'eccezione di difetto di titolarità coincide con l'impugnativa del titolo di acquisto.

invocare gli estremi dell'acquisto *a non domino* di cui all'art. 1994 c.c. (150);

c) dall'aver il soggetto volontariamente trasferito tale proprietà ad altri, pur conservando il possesso del titolo (151);

d) dall'aver un terzo acquisito la proprietà del documento in virtù del possesso di buona fede ex art. 1994 c.c. (152).

28. (Segue): il problema della sua opponibilità ai portatori successivi. — La riconduzione delle eccezioni personali in senso stretto al difetto di titolarità rende assai agevole la soluzione del problema inerente la sua opponibilità ai terzi portatori. Invero il silenzio del legislatore sul punto è dovuto semplicemente al fatto che un fenomeno di ripercussione della eccezione *de qua* sui successivi legittimati cartolari non sussiste, in quanto il difetto di titolarità del dante causa si traduce (laddove non ricorrano gli estremi dell'acquisto *a non domino* ex art. 1994), in una identica situazione che riguarda direttamente il portatore attuale in mala fede o in colpa grave. Di tale *status* soggettivo del terzo possessore il debitore è tenuto a fornire la prova solo laddove il primo abbia dimostrato di avere acquistato il titolo in base ad un atto di trasferimento *aliunde* valido, onde vincere la presunzione di buona fede ex art. 1140 c.c. (153).

29. Le eccezioni fondate su rapporti personali. — Di tale subcategoria di eccezioni personali il legislatore si occupa unicamente per stabilire le condizioni della loro opponibilità ai portatori successivi, dandone pertanto per scontata, alla luce della ampia formula usata nel comma 1, l'opponibilità al portatore che è parte del rapporto personale richiamato, stante la presunzione di mancata novazione del rapporto stesso (154). La carenza di una indicazione in positivo del contenuto delle

(150) Provando l'esistenza di un titolo di acquisto *aliunde* valido ed appellandosi alla presunzione (relativa) di buona fede possessoria.

(151) Laddove peraltro si ritenga l'alienazione dei titoli di credito soggetta al principio consensualistico (v. *infra*, § 44).

(152) In tale ipotesi, peraltro, l'eccezione viene offerta non al possessore qualificato, ma al beneficiario di quel surrogato della legittimazione cartolare che è il decreto di ammortamento definitivo.

(153) Tale corollario costituisce il risvolto pratico della tesi qui sostenuta rispetto alla opposta teoria (v. FERRI, *I titoli di credito*, cit., 147) che fa della mala fede o colpa grave del terzo il semplice *pendant* dell'aver « agito intenzionalmente in danno » di cui all'art. 1993 comma 2.

(154) V. per tutti BOTTIGLIERI, *Agire intenzionalmente a danno e mala fede nell'acquisto dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 131 ss.

eccezioni in oggetto si spiega agevolmente considerando che ci troviamo di fronte ad una sorta di richiamo al diritto comune, nel senso che al debitore cartolare è consentito richiamarsi a tutti quei rapporti che, per il loro contenuto, siano idonei ad agire negativamente sulla pretesa cartolare (155), o perché abbiano avuto direttamente per oggetto quest'ultima (per esempio, dilazione, compensazione, pagamento non annotato ecc.) o perché, come nella ipotesi del rapporto fondamentale, costituiscano la giustificazione *inter partes* dell'obbligo risultante dalla lettera del documento.

30. (Segue): *la loro opponibilità ai portatori successivi*. — L'art. 1993 comma 2 c.c. subordina l'opponibilità delle eccezioni in questione ad uno dei portatori successivi alla circostanza che questi, nell'acquistare il titolo, abbia « agito intenzionalmente a danno del debitore ».

Formula generalmente intesa come allusiva ad un atteggiamento psicologico doloso, e non di semplice conoscenza della vicenda personale intercorsa tra il debitore ed un precedente portatore, sia pure accompagnata dalla coscienza del pregiudizio che, per il carattere personale della relativa eccezione, il mutamento della persona del portatore arreca al debitore (156). A suffragare tale interpretazione soccorrono:

a) l'argomento letterale fondato sulla innovazione terminologica del legislatore del 1942 rispetto all'avverbio « scientemente » adoperato nella (*aliunde*) identica formula di cui all'art. 21 l. camb., innovazione tanto più significativa se si tiene presente il contrasto di interpretazione cui quest'ultima aveva dato luogo, teso ad attribuirvi un significato più rigoroso della semplice conoscenza delle eccezioni personali in questione;

b) l'argomento sistematico fondato sul raffronto con la ben diversa formula usata nell'art. 14 l. camb. che subordina alla semplice mala fede o alla colpa grave l'opponibilità, ai portatori successivi del titolo emesso in bianco, della eccezione di violazione dell'accordo di riempimento, pur rientrando strutturalmente nella subcategoria in oggetto;

c) la considerazione che, se dovesse ridursi la formula dell'art. 1993 comma 2 alla mala fede, le due subcategorie di eccezioni personali verreb-

bero equiparate per quanto concerne la loro opponibilità ai portatori successivi, salvo la rilevanza della colpa grave.

L'atteggiamento psicologico doloso di cui alla citata formula legislativa si sostanzia in una vera e propria collusione tra il portatore precedente e quello attuale, individuabile concretamente nell'essere l'acquisto avvenuto per un prezzo non corrispondente al normale valore commerciale del titolo, attesa la esistenza di eccezioni che ne avrebbero precluso l'esigibilità da parte del dante causa (157). Tale interpretazione, fondata sulla anomalia dell'acquisto, rispecchia i limiti funzionali del principio dell'autonomia del diritto cartolare, teso a proteggere la normale circolazione commerciale e non a consentire operazioni speculative (158).

31. *L'adempimento del debito cartolare e la restituzione contestuale del documento*. — Mentre l'art. 1992, sancendo il diritto alla prestazione a favore del portatore qualificato « verso presentazione del titolo », offre un indiscusso dato testuale per condizionare l'adempimento alla esibizione del documento, non altrettanto può dirsi per quanto concerne la restituzione dello stesso al debitore.

Né soccorre in tal senso (ma, al contrario, suffraga la soluzione opposta), l'art. 1199 c.c. in tema di adempimento delle obbligazioni, che, pur attribuendo al debitore che paga il diritto alla consegna del documento originale del credito, ovvero al rilascio di separata quietanza, viene comunemente interpretato nel senso che l'ottemperanza, da parte dell'*accipiens*, dell'obbligo predetto, si pone in rapporto di mera consequenzialità causale e cronologica e non di contestualità con l'adempimento della prestazione.

Invero, contro l'applicazione *in subiecta materia* della regola di diritto comune militano alcune norme specifiche dettate per taluni titoli di credito, e precisamente gli art. 57 l. camb. e 52 l. ass.

(157) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 128; LIBERTINI, *Premesse ad una revisione*, cit., 72; Cass. 2 agosto 1968, n. 2748; *contra*, per il semplice intento di danneggiare il debitore privandolo delle sue difese, FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 95; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 588; DI AMATO, *op. cit.*, 496; TEDESCHI, *La cambiale*, cit., 606; Cass. 18 luglio 1980, n. 4703; intento presumibile laddove la conoscenza delle eccezioni sia accompagnata a particolari circostanze che denotano una convergenza di interessi tra dante causa e terzo; cfr. BOTTIGLIERI, *op. cit.*, 141 ss.

(158) Risulta così confutata la tesi che individua il danno del debitore non nella semplice privazione delle eccezioni, ma nella impossibilità di essere risarcito dal precedente portatore (così PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 589 ss.; Cass. 20 settembre 1984, n. 4811).

(155) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 112.

(156) Conf. FERRI, *op. ult. cit.*, 177 ss.; OPPO, *Diritto cambiario*, cit., 193; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 123 ss.; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 586 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 493 ss.; Cass. 20 settembre 1984, n. 4811, in *Giur. it.*, 1985, I, 1437; App. Catania 31 maggio 1990, in *Banca borsa*, 1991, II, 604.

banc., a tenor dei quali qualsiasi obbligato di regresso può esigere, contro pagamento, la consegna del titolo, e l'art. 1691 c.c., a tenor del quale il portatore del duplicato della lettera di vettura all'ordine o della ricevuta di carico all'ordine deve restituire il titolo al vettore all'atto della riconsegna delle cose trasportate. L'estensibilità di tali norme, sanciti uno scambio immediato tra adempimento e restituzione del documento, all'intera materia cartolare (159) poggia sulla considerazione che, da un lato, l'adempimento *de presenti* del debito cartolare, imposto dall'art. 1992, non determina quegli inconvenienti pratici che analogo scambio potrebbe provocare in sede di adempimento delle obbligazioni in generale, e che, dall'altro, solo la restituzione del titolo garantisce il debitore cartolare contro il rischio di una reiterazione della pretesa da parte dei terzi acquirenti, cui è inopponibile, in linea di principio, qualsiasi prova *aliunde* posseduta del pagamento effettuato al portatore precedente.

Ne consegue che la mancata prontezza del portatore alla restituzione contestuale del titolo integra un'eccezione opponibile *erga omnes* e classificabile come « mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione » (160).

32. Il problema della sua opponibilità ai portatori successivi. — Laddove per qualsiasi ragione l'adempimento del debito cartolare non sia stato accompagnato dalla restituzione del titolo si pone il problema della sua opponibilità ai portatori successivi (non essendovi ovviamente limiti alla sua opponibilità all'*accipiens*). Mentre l'eventuale annotazione sul documento ne comporta l'opponibilità *erga omnes*, quale eccezione (reale) « fondata sul contesto letterale del titolo », controverso è il trattamento dell'eccezione di pagamento non annotato.

Secondo una dottrina (161), atteso il carattere strumentale della proprietà del documento attribuita al portatore, essa cesserebbe per effetto del-

l'adempimento, onde quest'ultimo darebbe luogo ad un'eccezione di difetto di titolarità, opponibile ai successivi portatori di mala fede o colpa grave.

Sembra peraltro più corretto inquadrare la vicenda nell'ambito delle eccezioni « fondate su rapporto personale », dovendosi tale espressione riferire a qualsiasi contatto giuridicamente rilevante (quale è certamente il pagamento) intervenuto tra il debitore ed un portatore precedente, con conseguente opponibilità ai portatori successivi che si trovino nella particolare situazione contemplata nell'art. 1993 comma 2. Tale soluzione ha inoltre il vantaggio di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'ipotesi di pagamento totale e quella di pagamento parziale, in cui, conservando il documento la sua funzione costitutiva per la parte di credito insoddisfatta, non può certo parlarsi di perdita della proprietà dello stesso nell'*accipiens* (162).

33. La formazione del titolo di credito: la sottoscrizione del documento. — Il titolo di credito nasce con la sottoscrizione del documento, che da tale momento diviene un bene qualificato dalla sua attitudine ad incorporare un diritto di credito. Pervero, anche laddove la stesura del testo abbia luogo successivamente e, quindi, per il principio della letteralità, solo da tale momento si concretizza l'obbligazione cartolare (163), ciò avviene in quanto il documento contiene già l'elemento essenziale della sottoscrizione (164).

La sottoscrizione deve essere autografa (165) (salvo che la legge non ammetta espressamente la riproduzione meccanica della firma), mentre non occorre che sia leggibile, ossia chiara, purché si tratti di un segno grafico contenente gli elementi essenziali della conformazione calligrafica, sì da consentire di risalire, suo tramite, all'identità del

(162) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 134 ss.

(163) Come è ben noto, dalla circostanza che il legislatore del 1942 non abbia ricompreso tra le eccezioni reali quella di entrata in circolazione del titolo senza o contro la volontà del sottoscrittore, la maggioranza della dottrina ritiene accolta la cosiddetta teoria della creazione, secondo la quale la stesura e sottoscrizione del documento segnano il momento perfezionativo dell'obbligazione cartolare (cfr. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 27 ss.; ASCARELLI e BONASI-BENUCCI, *Cambiale*, in *Nss. D.I.*, II, 1958, 708 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 458; *contra*, PAVONE LA ROSA, *Cambiale*, cit., 848 ss.; Cass. 18 gennaio 1974, n. 151, in *Giur. it.*, 1974, I, 1, 1030).

(164) Cfr. PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 147 ss.

(165) *Contra*, CHIOMENTI, « Miniassegno » e « maxigiudice », in *Riv. dir. comm.*, 1976, I, 54 ss. e per la sottoscrizione, mediante ricalco o copiatura, dell'analfabeta, SPADA, « Forma » e « verità » della sottoscrizione cambiaria, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 238.

(159) Conf. ASQUINI, *Titoli di credito*, cit., 75; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 90 ss.; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 68; DI AMATO, *op. cit.*, 491.

(160) Cfr. MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 124 ss. Il rischio di una cancellazione, con il conseguente onere della prova dell'alterazione, esclude che possa valere, in alternativa, il rilascio di separata quietanza con annotazione sul documento originale (conf. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 92). È da escludere, invece, che il creditore abbia anche l'onere di apporre sul titolo restituito l'annotazione dell'avvenuto pagamento, potendo sempre provvedervi il debitore laddove abbia interesse alla sua conservazione (conf. DI AMATO, *op. cit.*).

(161) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 107 ss.

sottoscrittore (166). Con il requisito dell'autografia non contrasta la possibilità che la sottoscrizione sia apposta, con il consenso dell'interessato, materialmente da altri (167).

Laddove la sottoscrizione avvenga utilizzando materiale documentale appartenente ad altri, il sottoscrittore ne acquista la proprietà secondo i principi della specificazione, attuandosi una trasformazione in senso giuridico di tale materiale (normalmente di modestissimo valore) in un bene qualificato (titolo di credito) (168).

La qualità di originario proprietario del documento del debitore spiega come, una volta esaurita la funzione strumentale rispetto all'attribuzione al portatore del diritto cartolare, la proprietà del titolo debba ritornare al sottoscrittore, donde non solo l'obbligo, legislativamente sancito, di procedere alla contestuale restituzione del documento all'atto del pagamento, ma altresì l'estensione di tale obbligo ad ogni altra ipotesi di estinzione, soddisfattiva o meno, del credito cartolare.

34. Rapporti tra sottoscrizione e riempimento del titolo: a) *il titolo in bianco*. — La normale successione cronologica tra compilazione del documento e sua sottoscrizione, che rende riferibile giuridicamente il contenuto del titolo al sottoscrittore, indipendentemente dalla sua coincidenza con l'autore materiale della stesura del testo, può in taluni casi invertirsi, dando luogo, *medio tempore*, laddove il riempimento sia destinato a realizzarsi al di fuori dell'arco temporale in cui il titolo è nella sfera di controllo dell'emittente (169), al fenomeno del titolo in bianco, intendendo per tale un titolo incompleto, al momento in cui viene emesso, degli elementi necessari, secondo i vari tipi, ad individuare l'obbligazione cartolare, ma completato al momento della sua presentazione al debitore. Tale figura, riconducibile al fenomeno generale di formazione successiva della fattispecie, ma che presenta, per la destinazione del documento alla circolazione, problematiche peculiari rispetto a quelle proprie del biancosegno, trova una sua specifica disciplina nell'art. 14 l. camb., norma applicabile in via analogica ad ogni ipotesi di titolo di credito il cui contesto non sia completo al momento della emissione, sia per la non riconducibilità del fenomeno

a caratteristiche peculiari della cambiale, sia per l'implicito riconoscimento che esso riceve nell'art. 2019 comma 2 c.c. che contempla gli effetti dell'ammortamento divenuto definitivo sul titolo « in bianco » (170).

La citata norma cambiaria sancisce l'inopponibilità al terzo portatore della violazione del cosiddetto accordo di riempimento, cioè della intesa espressa o tacita (171) intercorrente tra debitore e primo prenditore ed avente ad oggetto le condizioni alle quali il documento potrà essere riempito (172), con eccezione delle ipotesi in cui il terzo abbia acquistato il titolo conoscendone l'avvenuta indebita compilazione (173) ovvero ignorandola per grave negligenza, ossia contempla una scissione tra riferibilità psicologica e riferibilità giuridica del contenuto del documento, sconosciuta alla disciplina generale del biancosegno e determinata dalle esigenze di tutela della circolazione, proprie dei titoli di credito.

Ovviamente, poiché il portatore del titolo deriva la sua pretesa dal contesto del documento e non dall'accordo di riempimento, incombe al debitore provare la violazione di quest'ultimo, come la mala fede o la colpa grave del terzo acquirente (174).

(170) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 111.

(171) Traducendosi in una implicita autorizzazione al riempimento nei termini del rapporto causale; v. PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 106, 134 ss.

(172) È controverso se il potere di riempimento attribuito al portatore trovi la sua fonte (volontaria) in tale accordo (v. PAVONE LA ROSA, *Cambiale*, cit., 860) ovvero nella legge, inerendo all'acquisto di un documento, debitamente sottoscritto, idoneo a trasformarsi in titolo di credito con il riempimento (v. FAVARA, *Ancora sul diritto di riempimento della cambiale in bianco*, in *Banca borsa*, 1968, II, 347 ss.; Cass. 18 gennaio 1973, n. 212, in *Giur. it.*, 1973, I, 1, 1442) con opposte conseguenze sulla sua ultrattività rispetto alla morte ed alla sopravvenuta incapacità del sottoscrittore.

(173) Si ritiene, infatti, che la norma di cui all'art. 14 l. camb. vada interpretata restrittivamente con riferimento ai soli dati trasfusi nel documento rispetto ai quali è applicabile la disciplina cartolare: ne consegue che l'eccezione di riempimento difforme dagli accordi è sempre opponibile al portatore, anche di buona fede, che abbia acquistato il titolo ancora in bianco, in quanto la circolazione di esso attiene unicamente al diritto extracartolare di riempimento, soggetto alle regole della cessione. Cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 197 ss.; TEDESCHI, *La cambiale*, cit., 520; *contra*, SALANITRO, *Profili dei titoli in bianco*, in *I titoli di credito* (Atti del Convegno di Alghero), cit., 774 ss.

L'equiparazione, *quoad effectum*, della circolazione del titolo in bianco alla cessione non può, peraltro, giungere fino alla opponibilità al terzo delle eccezioni *ex causa*; cfr. Cass. 18 ottobre 1975, n. 639, in *Foro it.*, 1975, I, 1748; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 129 ss.; *contra*, GUGLIELMUCCI, *Circolazione della cambiale in bianco*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 119 ss.

(174) Cfr. Cass. 7 luglio 1982, n. 4041, in *Banca borsa*,

(166) Cfr. Cass. 8 gennaio 1970, n. 48, in *Giust. civ.*, 1970, I, 887.

(167) Cfr. MOLLE, *I titoli di credito bancari*, cit., 118.

(168) ASQUINI, *op. cit.*, 54.

(169) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 151; OPPO, *Sull'emissione della cambiale in bianco*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 13; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 102.

35. (Segue): b) *il titolo incompleto*. — Secondo l'opinione dominante la disciplina del titolo in bianco, che fa testuale riferimento alla violazione dei limiti di un potere di riempimento attribuito al primo prenditore, si applica anche all'ipotesi in cui il documento, ancora incompleto nei termini idonei ad identificare l'obbligazione cartolare, sia uscito dalla sfera di materiale disponibilità del sottoscrittore senza o contro la sua volontà, di talché il suo riempimento durante la circolazione si presenta del tutto arbitrario (cosiddetto titolo incompleto).

Tale equiparazione nel trattamento normativo delle due fattispecie, pur diverse sotto il profilo generale, viene giustificata con il fatto che tra l'ipotesi di riempimento arbitrario e quella di riempimento difforme da eventuali accordi vi sarebbe una differenza puramente quantitativa, in ambo i casi non risultando il contesto del documento riferibile psicologicamente alla volontà del debitore (175).

La contraria opinione si fonda, invece, sul rilievo che nella ipotesi considerata mancherebbe perfino la generica volontà di riempire il titolo, tramite l'affidamento fiduciario di tale compito al portatore, onde essa andrebbe equiparata nel trattamento normativo piuttosto a quella del titolo alterato, in cui la tutela del debitore prevale sulle aspettative del portatore, anche di buona fede (176). Essa, però, risulta contestabile sol che si rifletta come nella seconda ipotesi non vi sia un comportamento alternativo ipotizzabile, quale quello costituito dalla (normale) posposizione cronologica della sottoscrizione al riempimento del titolo, comportamento il quale nel titolo in bianco giustifica che il debitore resti vincolato, nei confronti dell'acquirente di buona fede del titolo completo, ad un testo non rispondente alla sua vo-

lontà. Laddove sia nel titolo in bianco che in quello incompleto ricorre il dato omogeneo, rispondente alla *ratio* della disciplina contenuta nell'art. 14 l. camb., della sottoscrizione di un documento suscettibile di entrare in circolazione e di essere riempito, carpando la buona fede del terzo portatore (177).

36. *Irrelevanza della volontà di obbligarsi e rilevanza della volontarietà della sottoscrizione. — Natura giuridica della sottoscrizione*. — La circostanza che, da un lato tra le eccezioni reali, idonee ad inficiare la validità dell'obbligazione cartolare, non vi siano né la mancanza (simulazione) né i vizi della volontà (errore, violenza e dolo) e, dall'altro, che tra le stesse figure il difetto di capacità, porta ad escludere l'inquadramento della sottoscrizione del titolo di credito sia tra gli atti negoziali (178), sia tra i meri fatti giuridici, per ravvisarvi, piuttosto, un atto giuridico in senso stretto, ossia un comportamento umano che acquista rilevanza in quanto imputabile ad un soggetto maturo e cosciente, e le cui conseguenze giuridiche sono pertanto stabilite indipendentemente dalla loro corrispondenza alla volontà specifica dell'autore (179).

Ovviamente la peculiarità strutturale della dichiarazione cartolare, rivolta nei confronti di tutti coloro che, nell'osservanza delle regole di circolazione, vengono a trovarsi in un rapporto reale con il documento, giustifica perché, nel temperare l'interesse del debitore e quello del portatore di buona fede, il legislatore non abbia potuto applicare con rigorosa consequenzialità il requisito della volontarietà del comportamento, precludendo l'eccezione di difetto di capacità naturale, ovvero richiedendo il requisito della capacità legale in un momento che può, per difetto o per eccesso, non coincidere, cronologicamente, con quello della sottoscrizione e che si riferisce invece al distacco del documento dalla sfera di materiale controllo del debitore (180).

La circostanza, poi, che tra le eccezioni reali non sia ricompreso il difetto di consenso del primo

1983, II, 282. Per la necessità della querela di falso Cass. 25 novembre 1977, n. 5141; *contra*, Cass., sez. un., 13 ottobre 1980, n. 534, in *Foro it.*, 1980, I, 2633; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 141 ss.; SPADA, *Questioni in tema di cambiale in bianco*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 268 ss.

(175) Cfr. ASQUINI, *lc. ult. cit.*; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 63 ss.; MOLLE, *op. cit.*, 145 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 108 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 28 ss.; TEDESCHI, *op. cit.*, 517.

(176) Cfr. OPPO, *Titolo incompleto e titolo in bianco*, in *Studi in onore di A. Scialoja*, II, Bologna-Roma, 1953, 347 ss.; Id., *Incompletezza, completezza e « bianco » di operazioni cambiarie successive*, in *Scritti giuridici in onore della Cedam*, I, Padova, 1953, 151 ss.; Id., *Titolo « completo » e titolo in bianco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 607 ss.; FRAGALI, *Biancosegno*, in questa *Enciclopedia*, V, 318 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 485 ss. Per la nullità del titolo incompleto SALANITRO, *op. cit.*, 376 ss.

(177) Cfr. PELLIZZI G. L., *Pregi e pericoli della teoria del titolo incompleto*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, II, 193 ss.; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 158 ss.

(178) Come invece ritengono FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, cit., 19 ss.; BIGIARI, « Normalità » e « anormalità » nella costruzione giuridica, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, 518 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 149 ss.

(179) Conf. ASQUINI, *op. cit.*, 84 ss.; FERRI, *I titoli di credito*, cit., 98 ss.; CHIOMENTI, *op. ult. cit.*, 123 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 459.

(180) Cfr. *amplius* MARTORANO, *op. ult. cit.*, 173 ss.

prenditore porta ad annoverare la sottoscrizione del titolo tra gli atti unilaterali (181).

37. La sottoscrizione in caso di incapacità del debitore. — La presenza, tra le eccezioni reali, di quella di incapacità legale non significa, ovviamente, preclusione della assunzione di obbligazione cartolare da parte dell'incapace, ma solo necessità di far capo, in difetto di una normativa specifica, a quella generale sulla sostituzione o integrazione della sua volontà.

Il particolare rigore cui è soggetto l'impegno cartolare implica la qualificazione della relativa sottoscrizione come atto eccedente l'ordinaria amministrazione (182), onde il genitore esercente la patria potestà sul minore non emancipato dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.), salvo che si tratti di titoli per loro natura connessi all'esercizio di un'impresa commerciale. In tal caso, infatti, la speciale autorizzazione alla continuazione dell'impresa, rilasciata dal tribunale su parere del giudice tutelare, assorbe quella specifica per i singoli atti di esercizio.

Analoga disciplina è applicabile al tutore (art. 374 c.c.) dovendosi considerare, per la sua tassatività, eccezionale la elencazione degli atti di cosiddetta amministrazione straordinaria o eccezionale, indicati nell'art. 375 c.c.

In conformità del principio di letteralità, la spendita del nome del soggetto incapace dovrà risultare dal contesto del titolo, altrimenti l'esercente la rappresentanza legale dovrà ritenersi obbligato in proprio.

La predetta qualificazione della sottoscrizione cartolare comporta che nell'ipotesi di soggetti limitatamente capaci (minore emancipato e inabilitato, non autorizzati rispettivamente all'esercizio o alla continuazione dell'impresa commerciale), la loro firma dovrà essere accompagnata, sul titolo, da quella del curatore, che specifichi la valenza integrativa della sua manifestazione di volontà (arg. ex art. 9 l. camb.) (183).

38. La sottoscrizione a mezzo di rappresentante. — L'implicito, quanto ovvio, riconoscimento, contenuto nel riferimento al difetto di rappresentanza tra le eccezioni reali, della possibilità di una sottoscrizione del titolo di credito a mezzo di rappresentante non è, parimenti, accom-

pagnato da una disciplina positiva della rappresentanza cartolare, il che comporta l'emergere, per l'interprete, di alcuni problemi.

Il primo concerne la forma della procura: scontato che la stessa non deve necessariamente risultare dal titolo, l'adozione della forma scritta potrebbe sembrare suggerita dall'applicazione dell'art. 1392 c.c. che estende alla procura la regola di forma cui sia eventualmente soggetto l'atto che il procuratore è abilitato a compiere (184). A disattendere tale conclusione ed a sorreggere, anche *in subiecta materia*, la regola generale di libertà di forma soccorre il rilievo che l'uso del documento nel campo dei titoli di credito non può ascriversi all'osservanza di una forma solenne in senso tecnico, suscettibile quindi di estendersi alla procura, ma alla esigenza tecnica del fenomeno della incorporazione, come tale esauriente la sua portata con riferimento all'atto di assunzione dell'obbligazione cartolare, non a quello abilitante alla sottoscrizione del titolo (185).

La necessità di rispettare la distinzione, certamente valida anche per i titoli di credito, tra agire per conto ed agire in nome altrui implica, in conformità dei principi generali, che la gestione rappresentativa si espliciti attraverso la spendita del nome, la quale peraltro deve risultare dal contesto del titolo (186), sia pure senza l'adozione di formule particolari (187).

39. Sottoscrizione isolata, sottoscrizione abituale e sottoscrizione in serie. I cosiddetti titoli di massa. — La sottoscrizione del titolo di credito può essere connessa ad un'operazione economica con uno o più soggetti determinati ovvero ad un'operazione posta in essere nei confronti della massa del pubblico dei risparmiatori. Nel primo caso si parla di titoli individuali caratterizzati dalla particolarità

(184) Cfr. MOLLE, *op. cit.*, 90 ss.; LIBERTINI, *La rappresentanza cambiaria*, cit., 411; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 163 ss.

(185) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 164 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 488; conf. per la libertà di forma MARTINO, *In tema di procura e ratifica delle obbligazioni cambiarie*, in *Banca borsa*, 1952, II, 393 ss.; GIANNATTASIO, *Forma ed effetti della ratifica di una cambiale emessa da falsus procurator*, ivi, 1953, II, 427 ss.; MIELE, *La formalità della menzione della procura nel precetto cambiario*, ivi, 1958, II, 521 ss. ove critica dell'argomento tratto dall'art. 63 comma 3 l. camb.

(186) Cfr. Cass. 25 luglio 1980, n. 4843; LIBERTINI, *op. ult. cit.*, 404 ss.; GRAZIADEI, *Assegno per procura e assegno per conto altrui*, in *Banca borsa*, 1968, II, 85 ss.; *contra*, App. Bologna 29 maggio 1984, in *Giur. comm.*, 1986, II, 112 con nota contraria di ANGIELLO, *Note minime in tema di rappresentanza cambiaria*.

(187) Per la controversia sufficienza della formula « per » v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 166.

(181) PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 56.

(182) Conf. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 72; FERRI, *op. ult. cit.*, 97 ss.; MOLLE, *op. cit.*, 82; DI AMATO, *op. cit.*, 487, tanto indipendentemente dalla eventuale diversa qualificazione del rapporto fondamentale. Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 160 ss.

(183) MARTORANO, *op. ult. cit.*, 162.

del contenuto e, quindi, aventi il carattere della infungibilità; nel secondo caso di titoli di massa o di serie, caratterizzati da un contenuto omogeneo, e, quindi, aventi il carattere della fungibilità (188). I primi, in quanto presentantisi come accessori di un affare determinato, sono destinati ad una limitata circolazione, mentre i secondi, emessi in funzione della esistenza di un mercato, onde consentirne lo smobilizzo, sono caratterizzati da un elevato numero di passaggi (189).

Questa innegabile differenza sotto il profilo economico non consente, tuttavia, di ritenere la stessa tradotta, sul piano giuridico, in una maggiore accentuazione, nei titoli di massa, del fenomeno della incorporazione, sì da poterli considerare come *res* dotate di intrinseco valore, più che come strumenti per l'acquisizione di un diritto di credito, paragonabili quindi, sotto tale profilo, alle cosiddette carte valori (190). Pervero basta tenere presente che mentre per queste ultime la loro distruzione o il loro smarrimento preclude in maniera definitiva la possibilità di beneficiare dell'utilità sostanziale da esse offerta, altrettanto non è a dirsi per i titoli di massa, per i quali, se a legittimazione nominale, è possibile reintegrare la legittimazione cartolare attraverso una procedura di ammortamento (v. TITOLI ALL'ORDINE; TITOLI NOMINATIVI) ovvero, se al portatore, di ottenere un duplicato, in caso di distruzione comprovata, ovvero di esercitare il diritto senza il documento, decorso il termine di prescrizione (v. TITOLI AL PORTATORE) (191).

Altrettanto discutibile la presenza di una diversità di trattamento normativo tra le due categorie sotto il profilo della circolazione, nel senso della esclusione, per i titoli di massa, di una circolazione avente per oggetto non il documento, ma il diritto, con gli effetti propri della cessione (cosiddetta circolazione impropria, v. *infra*, § 48) (192). Pervero la circostanza che tale forma di circolazione sia prevista per i titoli all'ordine, ossia per titoli tipicamente individuali (193), non esclude la sua applicazione quanto meno ai titoli

nominativi, e, sia pure marginalmente, a quelli al portatore: tanto a prescindere dal più radicale argomento che tali due specie di leggi di circolazione, se sono tipiche dei titoli di massa, non sono certo ad essi esclusive (194).

Si è, infine, sostenuto che, a differenza dei titoli individuali, in cui l'esigenza di sicurezza della circolazione, cui risponde il meccanismo della incorporazione (v. *supra*, § 4), non consentirebbe di estenderne gli effetti anche agli acquisti a titolo originario del documento (v. *infra*, § 49), nei titoli di massa la maggior immedesimazione che, nella coscienza collettiva, sembra sussistere tra il diritto ed il documento, imporrebbe di estendere a tali titoli la regola dell'acquisto per invenzione o per usucapione (195). Distinzione che suscita qualche perplessità, essendo incontestabile che anche nei titoli di massa il documento conserva una funzione strumentale rispetto all'esercizio del diritto, allo scopo di sottrarre la circolazione dello stesso alle regole della cessione, onde la problematica degli acquisti a titolo originario non sembra suscettibile di porsi in termini diversi rispetto ai titoli individuali (v. *infra*, § 49).

Ciò non significa, peraltro, che la categoria dei titoli di massa non benefici di regole giuridiche proprie.

Anzitutto quella della riproducibilità meccanica della firma, che, prevista espressamente per le azioni di società, si ritiene applicabile alla intera categoria (196).

In secondo luogo l'applicabilità, ad essi peculiare perché connessa alla loro fungibilità, della disciplina di cui all'art. 2000 c.c. consistente nella possibilità di riunione (cioè sostituzione di più titoli con un titolo unico multiplo del loro valore unitario) ovvero di frazionamento, ossia sostituzione di un titolo multiplo con più titoli di taglio minore, la cui somma sia corrispondente al suo importo, su richiesta del portatore, obbligatoria per l'emittente (197).

In terzo luogo la identità sostanziale di posizione dei vari portatori consente una loro organizzazione finalizzata ad una gestione collettiva degli

(188) Cfr. CASTELLANO, *I titoli di massa*, cit., 22 ss.

(189) Cfr. LIBERTINI, *Premesse ad una revisione*, cit., 216 ss.; CASTELLANO, *op. cit.*, 26.

(190) Cfr. ASCARELLI T., *Problemi in tema di titoli obbligazionari*, in *Studi in tema di società*, Milano, 1952, 305.

(191) Cfr. FERRI, *op. ult. cit.*, 136 ss.; CASTELLANO, *op. cit.*, 28 ss.

(192) Così ASCARELLI, *op. ult. cit.*, 316; PANZARINI, *Autonomia e circolazione nei titoli di credito nominativi e al portatore*, in *Banca borsa*, 1968, I, 326 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 323.

(193) Ma non mancano esempi di titoli di massa all'ordine, v. CASTELLANO, *op. cit.*, 30 ss.

(194) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 28; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 207 ss.

(195) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 26.

(196) Cfr. CASTELLANO, *op. cit.*, 31.

(197) Da non confondersi con tale fenomeno è l'ipotesi prevista dall'art. 1793 per un titolo tipicamente individuale, quale la fede di deposito, concernente la possibilità che le cose depositate unitariamente a fronte del rilascio di un titolo unico siano divise in più partite e per ognuna di esse venga rilasciato un distinto titolo rappresentativo. Cfr. CASTELLANO, *op. cit.*, 32; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 151.

interessi comuni, con la possibilità di decisioni maggioritarie influenti sui distinti rapporti cartolari scaturenti da ciascun titolo (198).

Infine la presenza di un interesse comune dei vari portatori consente la creazione di una forma di garanzia collettiva, quale quella prevista dall'art. 2831 a favore della massa degli obbligazionisti, norma peraltro suscettibile di applicazione analogica a qualsiasi titolo di massa soggetto alla medesima legge di circolazione, in cui la legge o l'autonomia privata preveda un'organizzazione della collettività dei portatori (199).

Da non confondere con i titoli di massa è l'emissione abituale di titoli individuali in numero notevole da parte di uno stesso soggetto (ad esempio, assegni circolari), anche se l'aspetto quantitativo della emissione suggerisce l'applicazione di talune regole proprie dei titoli di massa, come l'adozione dei "tagli", della numerazione in serie, e della riproduzione meccanica della firma (200).

40. I requisiti di validità del titolo e le forme di invalidità conseguenti alla loro mancanza. — Pur in carenza di una disciplina specifica sul punto, i requisiti richiesti per il sorgere di una valida obbligazione cartolare sono ricavabili, *a contrario*, dalla elencazione delle eccezioni reali di cui all'art. 1993 comma 1 c.c.: perverso, se le circostanze ivi previste, in quanto consentono al debitore di rifiutare *erga omnes* la prestazione, paralizzano l'efficacia del titolo, è evidente che il loro contrario ne costituisce l'insieme dei requisiti di validità (201). Essi, riassumendo i risultati della interpretazione svolta della citata norma, possono così classificarsi:

a) riferibilità psicologica della sottoscrizione al debitore, la cui mancanza dà luogo alla nullità dell'obbligazione cartolare, trattandosi della carenza di un elemento essenziale, quale la parteci-

pazione alla sua assunzione del soggetto il cui nome risulta sul titolo (202);

b) la capacità legale del debitore al momento della emissione, la cui mancanza è sanzionata con l'annullabilità dell'obbligazione cartolare (v. art. 1425 comma 1 c.c.) convalidabile, con effetti *erga omnes*, solo mediante dichiarazione risultante dal contesto del documento (203);

c) esistenza di un conforme potere di rappresentanza, in caso di sottoscrizione in nome altrui, al momento della emissione, la cui mancanza dà luogo, in conformità dei principi generali, alla inefficacia sanabile mediante ratifica;

d) desumibilità, dal contesto del documento, in via diretta o *per relationem* (v. *supra*, § 5), del contenuto dell'obbligazione cartolare, la cui mancanza, più che una ipotesi di nullità per difetto di forma, richiama l'idea della inesistenza, in quanto la consacrazione dei termini dell'obbligo in un contesto documentale risponde allo stesso concetto di titolo di credito come fattispecie tipica;

e) possibilità, determinatezza o determinabilità della prestazione, la cui mancanza dà luogo a nullità dell'obbligazione cartolare, in conformità di quanto previsto in via generale dal combinato disposto degli art. 1346 e 1418 comma 1 c.c.;

f) uso di espressioni o indicazioni determinate nei casi previsti dalla legge (titoli formali), la cui carenza, più che una nullità per difetto di forma ex art. 1325 c.c., subordinata ad una esplicita previsione in tal senso, ricorrente solo per taluni titoli formali (art. 2 l. camb. e 2 l. ass. banc.), comporterà l'inefficacia *pro tempore*, laddove si tratti di omissione parziale sanabile con il completamento del titolo, ovvero la nullità, laddove il documento appaia invece riempito, ma in difformità delle indicazioni prescritte (204).

41. Il contenuto del diritto cartolare: a) *titoli semplici e titoli complessi.* — Si definiscono titoli di credito semplici quelli nei quali il portatore ha diritto ad una prestazione determinata, idonea a soddisfare un solo interesse qualificato (ad esempio, la cambiale, la fede di deposito ecc.): ne consegue che per questi è configurabile un adempimento *uno actu*, con contestuale restituzione del documento (205).

(198) E tanto, indipendentemente dall'essere il contenuto del diritto cartolare modellato su una organizzazione comune, come avviene per le azioni di società.

(199) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 148 ss.

(200) CASTELLANO, *op. cit.*, 31 ss.; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 152.

(201) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 54. L'individuazione dei requisiti di validità nella disciplina delle eccezioni reali rileva praticamente al fine di consentire, in presenza di tali circostanze, non solo di rifiutare la prestazione, ma anche di ripeterla secondo le regole dell'indebito oggettivo (v. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 168) ovvero di far dichiarare la invalidità del titolo in via di azione anziché di eccezione (v. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 55).

(202) Cfr. Cass. 8 marzo 1983, n. 1693, in *Banca borsa*, 1984, II, 5.

(203) TEDESCHI, *La cambiale*, cit., 509; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 70.

(204) PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 66.

(205) Cfr. ASQUINI, *Titoli di credito*, cit., 95.

Titoli di credito

Si definiscono, invece, titoli di credito complessi quelli nei quali il portatore può esercitare una pluralità di pretese corrispondenti alla soddisfazione di interessi diversi (ad esempio, azioni di società, che danno diritto ad esercitare, in varie occasioni, una serie di poteri di natura amministrativa e di pretese a contenuto patrimoniale, ciascuno dei quali realizza un distinto aspetto del globale interesse alla partecipazione ad un'impresa collettiva: ne consegue che una restituzione del titolo può avere luogo solo quando tutti i diritti inerenti il rapporto sociale sono stati soddisfatti, potendosi avere *medio tempore* solo una attestazione documentale dell'adempimento delle singole pretese) (206).

42. (Segue): b) *diritto principale e diritti accessori. La cedola.* — Con i titoli complessi, caratterizzati da una pluralità di pretese di eguale valenza, non bisogna confondere quei titoli dai quali derivano un diritto principale e dei diritti accessori, atteso che in tal caso le varie pretese rispondono alla soddisfazione di un unico interesse, che è quello corrispondente alla pretesa principale, le altre essendo una semplice conseguenza della particolare natura dell'interesse sottostante a quest'ultima (ad esempio, nelle obbligazioni di società il diritto agli interessi rispetto a quello alla restituzione del capitale). Tale posizione dipendente dai diritti accessori è sancita dall'art. 1995 c.c. il quale stabilisce che « il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti ».

La possibilità, comune sia all'esercizio delle singole pretese inerenti il titolo complesso che all'esercizio dei diritti accessori, di un adempimento cui non può accompagnarsi la contestuale restituzione del titolo determina a volte l'annessione al documento delle cosiddette cedole al cui distacco e consegna al debitore è subordinato l'esercizio delle singole pretese o del diritto accessorio. Esse, finché sono materialmente unite al documento principale (cosiddetto foglio-cedole) non hanno un'autonomia giuridica, costituendo solo la prova della possibilità di azionare le singole pretese; una volta avvenuto il distacco acquistano la natura di titolo di credito a sé stante (suscettibile perfino di sottostare ad una legge di circolazione diversa da quella propria del titolo principale) facendo sì che la relativa pretesa può essere azionata anche successivamente dietro esibizione della

sola cedola (207). Il che consente di farne oggetto di separati atti di disposizione, di talché il diritto in esse documentato finisce per essere esercitato da un soggetto diverso dal possessore del titolo principale.

La singolarità della fattispecie è costituita dal fatto che si tratta di un titolo di credito il quale nasce in un momento successivo alla emissione del documento da parte del debitore, in base ad un'operazione materiale (distacco della cedola) situata nella sfera di autonomia del possessore. Peraltro la sua esistenza è sempre riconducibile alla volontà del debitore rivolta alla sua creazione ed espressa, al momento della sottoscrizione e rilascio del titolo principale, in termini potenziali, ossia subordinatamente alla successiva effettuazione dell'operazione di materiale distacco dall'apposito foglio (208).

43. *L'acquisto del titolo di credito: a) l'emissione del titolo ed il problema della causalità del contratto di rilascio.* — L'emissione del titolo di credito, ossia il suo passaggio dalla sfera di materiale disponibilità del debitore a quella del primo prenditore, costituisce il momento iniziale della circolazione (209). Essa può essere volontaria o

(207) Cfr. Cass. 17 marzo 1989, n. 1319, in *Giur. comm.*, 1989, II, 415; GRECO, *Se le cedole di dividendo sono titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 257 ss.; GUGLIELMUCCI, *Certificati azionari e cedole di azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, 953 ss.; CHIOMENTI, *I titoli minori collegati alle azioni e alle obbligazioni: cedole, buoni di opzione e altri*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, 223 ss. Non contrasta con il riconoscimento alle cedole della natura di titolo di credito la circostanza che spesso esse non contengono alcun riferimento alla pretesa azionabile, la cui natura e contenuto andrà determinata in base ad un atto successivo alla loro creazione e precisamente alla delibera assembleare che stabilisce per l'esercizio di un particolare diritto l'utilizzo di una cedola numericamente contrassegnata (così invece STELLA RICHTER M. jr., *Cedole di azioni di società e circolazione del diritto di opzione*, in *Giur. comm.*, 1990, II, 436 ss.), trattandosi solo di una forma di letteralità indiretta.

(208) Ed alla eventuale delibera dell'emittente che specifichi il contenuto della pretesa ricollegata alla esibizione della cedola. Cfr. App. Torino 5 dicembre 1985, in *Banca borsa*, 1988, II, 498; DALMARTELLO, *Per una corretta impostazione del problema della natura giuridica delle cedole azionarie*, ivi, 1982, I, 706 ss.; COLTRO CAMPI, *Ci sono cedole e cedole (Postilla sulla possibile natura delle cedole azionarie)*, ivi, 1983, II, 447 ss.; SENA, *Cedola*, in questa *Enciclopedia*, VI, 702; ANGELICI, *Sulla « inscindibilità » della partecipazione azionaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1985, I, 136 ss.; *contra*, per il riconoscimento alle cedole della natura di titolo di credito anche prima della deliberazione *de qua*, GUGLIELMUCCI, *op. ult. cit.*, 966 ss.; per analoga qualificazione, prescindendo dal materiale distacco, RIGHINI, *Cedole azionarie rappresentative del diritto di opzione: funzione e natura giuridica*, in *Giur. comm.*, 1990, II, 418 ss.

(209) Cfr. DI AMATO, *I titoli di credito*, cit., 462. Esclude

(206) Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 48.

involontaria secondo che si riconnetta o meno ad un valido contratto di rilascio (v. *supra*, § 9). La non volontarietà della emissione non si accompagna sempre alla non volontarietà della sottoscrizione: si tratta di fenomeni ben distinti, anche laddove ricorrono entrambi. Invero, la prima rileva in ogni ipotesi di inesistenza di fatto o di invalidità giuridica del contratto di rilascio, ma sul solo piano della proprietà del documento e, quindi, della titolarità del diritto nel primo prenditore e nei successivi acquirenti in mala fede o colpa grave; la seconda rileva solo in ipotesi ben determinate (incapacità legale e violenza fisica), ma con il più radicale effetto di escludere *erga omnes* il sorgere di un valido obbligo cartolare.

44. (Segue): b) *la circolazione volontaria o regolare. Il problema della natura consensuale o reale del contratto.* — La circolazione successiva è, invece, attuata dalla trasmissione del titolo, cioè dal passaggio dello stesso dalla sfera di disponibilità del precedente portatore a quella del portatore successivo, sempre, benvero, con l'osservanza delle forme richieste per l'acquisto della legittimazione cartolare (210). Anch'essa si può presentare come volontaria o involontaria secondo che si fonda o meno su un valido contratto di trasmissione.

La circolazione volontaria produce l'effetto tipico dell'acquisto della proprietà del documento in via derivativa e, conseguentemente, della titolarità del credito in via originaria (v. *supra*, § 6). È, tuttavia, controversa l'individuazione della fattispecie cui si riconduce tale effetto traslativo. Da una parte della dottrina e della giurisprudenza si sostiene, infatti, che la peculiarità della *res* titolo di credito non valga a sottrarne la circolazione al cosiddetto principio consensualistico espresso nell'art. 1376 c.c. a tenore del quale la proprietà si trasmette in base al semplice accordo delle parti, attenendo invece l'attribuzione del possesso alla fase esecutiva. Ne consegue che la consegna del titolo, accompagnata dalle ulteriori formalità richieste dalla particolare legge di circolazione, avrebbe l'unico effetto di integrare la posizione, già acquisita in base al semplice accordo, di titolare del diritto con quella di legittimato al suo esercizio (211). Da altra corrente dottrinale e giu-

risprudenziale si sostiene, invece, che l'investitura dell'acquirente nel possesso qualificato del titolo attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa secondo lo schema dei cosiddetti contratti reali (212), ovvero il mero accordo sarebbe sufficiente a fare acquisire unicamente la proprietà del documento, mentre l'acquisto del diritto letterale ed autonomo si conseguirebbe solo a seguito del trasferimento della legittimazione cartolare (213).

Può, peraltro, notarsi come il dato testuale richiamato da questo secondo orientamento, e precisamente le formule usate negli art. 2003, 2011

Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 1 ss.; FIORENTINO, *La « consegna » nell'alienazione dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1948, I, 137 ss.; GUALTIERI, *I titoli di credito*, Torino, 1953, 44; FERRI, *I titoli di credito*, cit., 117 ss.; LIBONATI, *I titoli*, cit., 45 ss.; PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 51; FARINA, *Considerazioni sul trasferimento dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1966, I, 41 ss.; MOLLE, *I titoli di credito bancari*, cit., 193; GATTI, *L'iscrizione nel libro dei soci*, Milano, 1969, 241 ss.; PARTESOTTI, *Il trasferimento della cambiale*, cit., 10 ss.; ID., *I titoli all'ordine*, cit., 106 ss.; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 283 ss.; TEDESCHI, *La cambiale*, cit., 560; Cass. 28 aprile 1981, n. 2557, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 564.

È, peraltro, controverso se l'acquirente possa supplire, per quei titoli in cui la legittimazione cartolare non coincide con la mera detenzione del documento (conseguibile attraverso la procedura per la esecuzione coatta dell'obbligo di consegna), ma richiede una certificazione documentale proveniente dall'alienante, la mancata osservanza della legge di circolazione con una sentenza costitutiva che accerti l'inadempimento all'obbligo di apporre la girata sul titolo. V. in senso favorevole FERRI, *op. ult. cit.*, 131; BIGIARI, *op. ult. cit.*, 17 ss.; PARTESOTTI, « *Diritto alla girata cambiaria* » ed *esecuzione in forma specifica*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 450 ss.; CARRARO, *Il problema dell'acquisto originario del titolo di credito*, ivi, 1984, I, 338; *contra*, PANZARINI, *Inapplicabilità degli artt. 2931 e 2932 c. civ. alle dichiarazioni cambiarie*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 118 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 258 ss.

(212) Cfr. ASQUINI, *op. cit.*, 58 ss.; VISENTINI B., *Osservazioni in tema di sequestro, di riporto e di trasferimento dei titoli azionari*, in *Banca borsa*, 1948, I, 189 ss.; CORRADO, *Osservazioni sul trasferimento dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 385 ss.; FOSCHINI, *Usucapione dei titoli di credito*, ivi, 1960, I, 38 ss.; MASI, *op. cit.*, 383; GALGANO, *Sulla circolazione dei titoli di credito*, in *Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale* diretti da F. GALGANO, II, Padova, 1987, 382 ss.

(213) Così DI AMATO, *op. cit.*, 28; e, limitatamente ai titoli a legittimazione nominale, BRANCA, *Sul trasferimento della proprietà dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1951, I, 238 ss. Può in contrario rilevarsi come il titolo di credito abbia valore strumentale per l'acquisto e la circolazione del diritto cartolare, onde l'impossibilità di configurare una posizione reale rispetto al titolo senza riflessi sul piano obbligatorio. Parimenti alla tesi (v. MENGONI, *La regola « possesso vale titolo » nella circolazione dei titoli di credito ed i rapporti tra l'art. 1994 e l'art. 1153 c.c.*, ivi, 1949, I, 42 ss.), secondo la quale il mero accordo produrrebbe l'acquisto del diritto secondo la regola della cessione, può obiettarsi che nella volontà di acquistare un credito secondo i principi della circolazione cartolare non è implicita quella di acquistarlo, comunque, secondo gli opposti principi della cessione.

che la fase del rilascio appartenga al fenomeno della circolazione MASI, *In tema di forma e circolazione del titolo di credito*, in *Banca borsa*, 1989, I, 382.

(210) Sulla connessione tra circolazione cartolare e documentazione del trasferimento v. MASI, *op. cit.*, 408 ss.

(211) Cfr. BIGIARI, *Il trasferimento dei titoli di credito*, in

comma 1 e 2022 comma 1 c.c., che sembrano condizionare l'effetto traslativo alla investitura nel possesso qualificato, non appaiono probanti se si tiene conto sia della ben più esplicita terminologia usata dal legislatore nel designare la realtà dei contratti (v. art. 1549, 1556 e 1766 c.c.) sia della frequente incertezza terminologica in cui lo stesso incorre nel designare i concetti di titolarità e legittimazione. Del resto, la stessa dottrina, sensibile alla inaccettabilità, nella pratica, dell'idea che l'acquisto di un titolo di credito senza contestuale legittimazione non comporti l'acquisizione di alcun valore patrimoniale, non accetta rigorosamente le conseguenze della realtà del contratto, ed ipotizza un effetto obbligatorio del mero accordo, sostanzianti in un diritto alla consegna del titolo, utilizzando un procedimento (quello di cui agli art. 2930 c.c. e 605 c.p.c.) che è diretto però a far conseguire il possesso del bene, non, come avverrebbe nella specie, la proprietà.

Preme, comunque rilevare la diversità di effetti pratici cui conducono le concezioni consensualista e quella realista del trasferimento dei titoli di credito e precisamente:

a) l'applicabilità o meno nel conflitto tra più acquirenti del medesimo titolo dell'art. 1155 c.c. e, di conseguenza, la prevalenza di chi per primo ha acquisito il possesso qualificato solo se in buona fede (214), ovvero in ogni caso (215);

b) la possibilità o meno per l'acquirente di esercitare l'azione di rivendica verso i terzi possessori in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo nelle more tra accordo e consegna;

c) la possibilità o meno di addossare a rischio dell'acquirente la successiva impossibilità di trasferire il possesso del titolo;

d) l'applicabilità o meno dell'art. 1155 c.c. al conflitto tra più acquirenti (v. *infra*, § 46).

45. (Segue): c) *la circolazione involontaria o irregolare*. — La circolazione involontaria produce, invece, per la carenza di un valido contratto idoneo a trasferire la proprietà del documento, il più ridotto effetto dell'acquisizione della sola legittimazione cartolare, che resta, quindi, staccata dalla titolarità, rimasta all'alienante. Tale distacco che, logicamente, si ripercuote a catena su tutti i successivi trasferimenti, inidonei, come tali a far acquisire la proprietà del documento, può tuttavia sanarsi laddove, concorrendo la presenza, ovviamente, di un contratto di trasmissione *aliunde*

valido (216), il titolo pervenga nelle mani di un possessore di buona fede, ossia ignaro del difetto di titolarità dell'alienante.

Egli ne acquista, in virtù dell'art. 1994 che riporta, *in subiecta materia*, il principio contenuto nell'art. 1153 c.c. (217), la proprietà libera da ogni vincolo che non sia risultante dalla lettera del titolo (art. 1997 c.c.) (218).

Allo stesso modo si acquistano eventuali diritti limitati (usufrutto, uso o pegno), dovendosi ritenere applicabile analogicamente il disposto dell'art. 1153 comma ult. atteso che non sussista motivo per non estendere la tutela del terzo acquirente, prevista per l'alienazione traslativa, a quella costitutiva.

La buona fede, della quale il terzo non deve fornire la prova essendo, in conformità di principi, presunta (219), può essere contestata solo mediante la prova della conoscenza della irregolare circolazione del titolo, ovvero della mancata osservanza del minimo di diligenza esigibile nell'accettare la legittimità della posizione del trasferente (220). Ovviamente, se vi sono stati passaggi intermedi, occorrerà dare la prova della carenza di buona fede anche da parte dei precedenti porta-

(216) Pur non facendo menzione l'art. 1994 di tale dato espressamente indicato nell'art. 1153, si esclude che il possesso di buona fede possa supplire non solo alla mancanza di titolarità nell'alienante, ma anche all'inesistenza o alla invalidità del negozio di trasferimento. Cfr. PELLIZZI, *op. ult. cit.*, 49; ASQUINI, *op. cit.*, 60; MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 193 ss.; OPPO, *Diritto cambiario*, cit., 198 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito*, cit., 435 ss.; PAVONE LA ROSA, *op. ult. cit.*, 305; DI AMATO, *op. cit.*, 468; *contra*, FERRI, *op. ult. cit.*, 97.

Qualche riserva può farsi per la carenza di potere rappresentativo dell'alienante, dovendosi sul punto ritenere prevalente, sulla integrale applicazione dell'art. 1153, l'art. 11 l. camb. che, nell'accollare la responsabilità cartolare di regresso a chi gira la cambiale in nome altrui, esclude che il *dominus* possa rivendicare il titolo nei confronti del terzo. Cfr. MARTORANO, *Girata in nome altrui, continuità della serie, acquisto «a non domino»: nuove riflessioni*, in *Studi in memoria di R. Bracco*, Padova, 1981, 352 ss.; *contra*, MENGONI, *Gli acquisti a non domino*³, Milano, 1975, 149 ss.

(217) Per il parallelismo tra gli art. 1153 e 1194 v. PANZARINI, *La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 271 ss.; OPPO, *op. ult. cit.*, 197 ss.; MARTORANO, *Lineamenti generali*, cit., 191 ss.; PATESOTTI, *Il trasferimento del titolo di credito e l'opponibilità ai creditori*, in *Banca borsa*, 1982, I, 957.

(218) È pacifica l'interpretazione, in tal senso, della formula processualistica di cui all'art. 1994 «non è soggetto a rivendicazione». Conf. PELLIZZI, *lc. ult. cit.*; FIORENTINO, *Dei titoli di credito*, cit., 97; DI AMATO, *op. cit.*, 465.

(219) Cfr. DI AMATO, *op. cit.*, 466; FERRI, *op. ult. cit.*, 140; Cass. 16 settembre 1986, n. 5618, in *Foro it.*, 1987, I, 864; *contra*, Trib. Napoli 14 luglio 1982, in *Dir. giur.*, 1983, 433; per la critica LENER, *Titoli di credito*, cit., 264 ss.

(220) Cfr. MENGONI, *Rilevanza della colpa grave nella regola «possessione vale titolo»*, in *Banca borsa*, 1951, II, 16 ss.; Cass. 23 gennaio 1965, *ivi*, 1965, II, 326.

(214) FERRI, *op. ult. cit.*, 139.

(215) MENGONI, *In tema di cessione dei titoli all'ordine*, in *Banca borsa*, 1957, II, 567.

tori, in quanto, essendosi altrimenti già prodotto l'acquisto della proprietà ex art. 1994 a favore di questi ultimi, saremo fuori del campo dell'acquisto *a non domino* (221).

Nella determinazione dello *standard* di diligenza esigibile dall'acquirente per escludere la presenza di una ignoranza colpevole del difetto di proprietà nell'alienante la giurisprudenza, che presenta un panorama variato in quanto collegato alla particolarità delle fattispecie considerate (222), sembra orientata verso criteri di maggiore rigore di quelli usati per la valutazione della diligenza del debitore cartolare nell'accertamento della legittimazione del portatore, in base al presupposto che chi acquista pone in essere un atto volontario e quindi, in una certa misura, a suo rischio (223).

46. Il conflitto tra più acquirenti. — Il conflitto tra più acquirenti di un medesimo titolo di credito può assumere diverse configurazioni e dare luogo, di conseguenza, all'adozione di diversi criteri per la sua soluzione; precisamente possono darsi le seguenti ipotesi:

a) nessuno degli acquirenti ha conseguito il possesso qualificato del titolo: il conflitto andrà risolto in base al criterio della priorità cronologica dell'acquisto. A meno che le parti abbiano inteso, omettendo l'attribuzione della legittimazione, dar luogo ad una cessione di diritto comune (v. *infra*, § 48): in tal caso varrà il criterio della priorità della notifica o dell'accettazione (art. 1265 c.c.) (224);

b) uno solo degli acquirenti ha conseguito il possesso qualificato: in tal caso, laddove si accolga la concezione consensualistica della fattispecie traslativa del titolo, il conflitto andrà risolto, a norma del combinato disposto degli art. 1155 e 1994 c.c., a favore di colui che ha conseguito il possesso qualificato solo se in buona fede, in mancanza prevalendo il criterio della proprietà cronologica dell'acquisto; laddove invece si accolga la concezione realistica, l'investitura nel possesso costituirà il criterio di prevalenza assoluto (225).

Per altre particolari ipotesi di conflitto, con-

nesse alla presenza di una particolare legge di circolazione, v. *infra*, c) TITOLI ALL'ORDINE e d) TITOLI NOMINATIVI.

47. L'acquisto delle garanzie afferenti il credito cartolare. — Laddove il credito cartolare sia assistito da una garanzia reale o personale quest'ultima si trasferisce all'acquirente in caso di trasferimento del titolo. Tale risultato trova il suo fondamento nella norma di cui all'art. 1263 c.c. la quale, pur dettata per una forma di circolazione del credito diversa da quella realizzata mediante lo strumento cartolare, risponde tuttavia ad un principio, quale quello del logico collegamento tra le vicende del credito e quelle delle garanzie che lo assistono, che non può non trovare applicazione in ogni ipotesi di sostituzione del soggetto creditore, che avvenga sia attraverso un acquisto a titolo derivativo (cessione ordinaria) che attraverso un acquisto a titolo originario (titolo di credito). Non sembra, invece, accettabile la tesi (226) che riconduce l'acquisto delle garanzie alla norma di cui all'art. 1995 c.c. concernente il trasferimento necessario anche dei diritti accessori inerenti al titolo, alludendo l'espressione a quei diritti che comunque trovino il loro fondamento nel contesto del documento: ne consegue che per l'esercizio del diritto di garanzia non ci si può richiamare alla legittimazione cartolare, ma si dovrà fornire la prova sia del fatto costitutivo della garanzia sia della vicenda traslativa del titolo (227). (Sul particolare sistema di trasferimento dell'ipoteca iscritta a garanzia dei titoli all'ordine v. *infra*, c) TITOLI ALL'ORDINE).

48. L'acquisto mediante cessione (cosiddetta circolazione impropria). — La contrapposizione tra acquisto del credito mediante trasferimento del titolo di credito ed acquisto mediante cessione non esclude che tale vicenda possa avere per oggetto anche un credito cartolare laddove il rapporto traslativo abbia per oggetto immediato non la proprietà del documento, ma il diritto cartolare come tale. Tale fattispecie, designata come circolazione impropria (228), ricorre non solo laddove

(221) Cfr. Trib. Bologna 13 dicembre 1982, in *Banca borsa*, 1984, II, 529, con nota adesiva di VALIGNANI, *In tema di acquisto di buona fede di titoli al portatore*.

(222) Cfr. MARTORANO, *op. ult. cit.*, 97 e ivi riferimenti.

(223) Così App. Roma 26 marzo 1969, in *Banca borsa*, 1970, II, 546; MOLLE, *op. cit.*, 238; *contra*, Cass. 20 dicembre 1974, n. 4362; BUONOMO, *Responsabilità ed onere di identificazione nella circolazione dei titoli di credito a legittimazione nominale*, in *Banca borsa*, 1970, II, 546 ss.

(224) Cfr. FERRI, *op. ult. cit.*, 85.

(225) Cfr. FERRI, *op. ult. cit.*, 86; ASQUINI, *op. cit.*, 114; sulla connessione tra l'art. 1155 ed il principio di cui all'art. 1153 v. PARTESOTTI, *op. ult. cit.*, 961 ss.

(226) ASQUINI, *op. cit.*, 90.

(227) Conf. DI AMATO, *op. cit.*, 484.

(228) Cfr. FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 33; MENGONI, *In tema di cessione*, cit., 566 ss.; FERRI G., *L'acquisto del titolo di credito con un mezzo diverso dalla girata*, in *Banca borsa*, 1965, I, 145 ss.; PANZARINI, *Autonomia*, cit., 329 ss.; PARTESOTTI, *Il trasferimento della cambiale*, cit., 129 ss.; DI AMATO, *op. cit.*, 469.

Ritiene che la differenza tra circolazione propria e circolazione impropria sia individuabile sul piano degli effetti

Titoli di credito

la legge (229) o le parti espressamente dichiarino di voler sottoporre il credito cartolare ad un comune trasferimento a titolo derivativo, soggetto alla regola della cessione, ma in ogni ipotesi di omissione definitiva (230) dell'attribuzione del possesso qualificato. La possibilità che il documento, rimasto nelle mani del cessionario, possa pervenire ad un acquirente di buona fede, con gli effetti di cui all'art. 1994 c.c. (v. *supra*, § 45), implica che l'esercizio della pretesa da parte del cessionario dovrà sempre essere accompagnata dal possesso, sia pure non qualificato (231), del documento (232), il che rende la ipotesi di circolazione impropria *de facto* ricorrente unicamente per quei titoli in cui il trasferimento della legittimazione cartolare non si esaurisce nella materiale consegna del documento (cosiddetti titoli a legittimazione nominale, v. *supra*, § 16) (233).

49. Il problema dell'acquisto a titolo originario. — È controverso se il fenomeno della incorporazione del diritto nel documento abbia una

(acquisto del credito a titolo originario e, rispettivamente, derivativo) e non dell'oggetto PAVONE LA ROSA, *Sul conflitto tra due acquirenti lo stesso titolo nominativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 657; ID., *La cambiale*, cit., 323; per la critica FERRI, *I titoli di credito*, cit., 135.

(229) Cfr. art. 25 l. camb.

(230) Costituente, altrimenti, un mero inadempimento all'obbligo di consegna. Cfr. PARTESOTTI, *Il trasferimento del titolo*, cit., 966; BIGIARI, *Il trasferimento dei titoli di credito*, cit., 45; FERRI G., *Presupposti dell'efficacia traslativa nell'alienazione dei diritti incorporati in titoli nominativi*, in *Banca borsa*, 1949, II, 224; PANZARINI, *La tutela dell'acquirente*, cit., 257 ss.; PARTESOTTI, *Il trasferimento della cambiale*, cit., 188 ss.

Ne consegue che tale fattispecie si realizza sia in caso di omissione volontaria dell'attribuzione del possesso sia nel caso di impossibilità, come si verifica in ipotesi di successione ereditaria o di fusione di società.

(231) La norma stabilisce che il trasferimento di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata produce gli effetti della cessione (art. 2019 c.c.). Per la insufficienza della mera detenzione del titolo non girato. Cass. 19 dicembre 1977, n. 5532; FAVARA, *Mero possesso della cambiale e prova della legittimazione nella circolazione impropria*, in *Banca borsa*, 1968, II, 509 ss.

(232) Conf. DI AMATO, *lc. ult. cit.*; CARRARO, *Il problema dell'acquisto originario*, cit., 939; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 34; FERRI, *Le promesse unilaterali*, cit., 83; MASI, *In tema di forma*, cit., 415 ss. Ne consegue l'inapplicabilità dell'onere di notifica al debitore; cfr. PARTESOTTI, *Il trasferimento del titolo*, cit., 966 ss.; ID., *I titoli all'ordine*, cit., 234 ss. PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 329.

(233) Cfr. MASI, *op. cit.*, 418. La coincidenza tra sfera di applicazione della circolazione impropria e titoli a legittimazione nominale non è assoluta, potendo l'omissione della girata non escludere la legittimazione cartolare (v. *infra*, c) TITOLI ALL'ORDINE). Cfr. Cass. 26 giugno 1976, n. 2932, in *Riv. dir. comm.*, 1977, II, 14; PARTESOTTI, *Opposizione all'ammortamento di titolo all'ordine girato in bianco*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, II, 514 ss.

portata esclusivamente strumentale, al solo fine di estendere alla alienazione dei crediti la tutela dell'acquirente propria della alienazione delle cose mobili, con conseguente esclusione dell'acquisto del diritto cartolare in capo al soggetto che acquista la proprietà del documento mediante uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà previsti dal diritto comune (234), ovvero se abbia una portata assoluta, con conseguente possibilità di divenire creditore cartolare attraverso una delle menzionate vicende, sempre, ovviamente, che il fenomeno possessorio, sul quale esse si fondano, rivesta gli estremi del possesso qualificato in conformità della legge di circolazione propria del titolo (235).

La concreta verificabilità delle menzionate fattispecie acquisitive va, peraltro, ridimensionata escludendo, dalle citate vicende, la specificazione, che costituisce un fenomeno afferente, *naturaliter*, alla fase iniziale di creazione del titolo di credito (v. *supra*, § 33) (236), mentre possono essere prese in considerazione le ipotesi della occupazione del documento abbandonato dal legittimo possessore, della invenzione del titolo smarrito, una volta scaduto il termine di cui all'art. 929 c.c., e, soprattutto, della usucapione, che è l'unico caso venuto concretamente all'esame della giurisprudenza (237). Così come va ridimensionata, limitandola ai titoli al portatore ed a quelli all'ordine girati in bianco, uniche ipotesi in cui si realizza il fenomeno possessorio tipico dei titoli di credito a favore dell'occupante, dell'inventore o dell'usuapiente, stante la natura di bene strumentale del documento, il cui godimento si realizza unicamente attraverso la possibilità di pretendere la prestazione (238).

50. L'interpretazione dei titoli di credito. — Il principio della letteralità si riflette anche sull'interpretazione dei titoli di credito, impedendo una

(234) Così CARRARO, *op. cit.*, 339 ss.; MARTORANO, *op. ult. cit.*, 25; PAVONE LA ROSA, *La cambiale*, cit., 200.

(235) MONTEL, *Ancora in tema di possesso e usucapione dei titoli nominativi*, in *Dir. giur.*, 1959, 257; VALENTE, *A proposito di usucapione dei titoli di credito*, ivi, 81; PELLIZZI, *Principi*, cit., 26 (limitatamente ai titoli di massa); ASQUINI, *op. cit.*, 64.

(236) Cfr. CARRARO, *op. cit.*, 334.

(237) Cfr. Cass. 6 aprile 1982, n. 3103, in *Foro it.*, 1983, I, 1695 favorevole alla possibilità dell'acquisto, per usucapione del documento, della posizione soggettiva di creditore.

(238) Cfr. CARRARO, *op. cit.*, 335 ss.; *contra*, MONTEL, *lc. ult. cit.*; VALENTE, *op. cit.*, per la sufficienza del semplice possesso materiale. Nello stesso senso pure FERRI G., *Usucapibilità dei titoli di credito nominativi?*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 363 ss.

integrale applicazione dei canoni ermeneutici dei contratti, di cui agli art. 1362 ss. c.c., stante il limite generale della compatibilità per la loro applicazione agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, di cui all'art. 1324 c.c.

Essendo il diritto cartolare attribuito al portatore sulla base di una situazione reale rispetto al documento, il suo contenuto non può essere determinato che da una lettura del titolo, onde fanno stato, in tal senso, solo le espressioni usate, intese nel loro significato lessicale, prescindendo da ogni ricerca della volontà del sottoscrittore (239). Questo principio condiziona, di conseguenza, anche l'applicazione della norma di cui all'art. 1364 afferente la commisurazione delle espressioni generiche « all'oggetto sul quale le parti *si sono proposte* di contrattare »: la impossibilità di riferirsi alle intenzioni del sottoscrittore, note o meno al portatore, impone di parametrare dette espressioni all'oggetto dell'impegno così come risultante dalla lettera del documento (240).

La particolare natura dell'obbligo cartolare parimenti condiziona l'applicazione di quei canoni volti a dirimere i dubbi che possono residuare dall'interpretazione letterale e che vengono designati come regole di interpretazione oggettiva, in contrapposizione a quelli volti a ricostruire il significato effettivamente attribuito dal dichiarante o dai dichiaranti alla manifestazione di volontà (cosiddetta interpretazione soggettiva). Nel mentre, infatti, si applica integralmente il criterio di conservazione di cui all'art. 1367, ricorrendo parimenti l'esigenza di tutelare l'affidamento del portatore sulla valorizzazione, sotto il profilo della sua efficacia obbligatoria, del bene mobile acquisito, e pertanto si dovrà attribuire al contenuto del documento, nel dubbio, il significato idoneo a farne sortire il massimo effetto (241), perplessità suscita, invece, l'applicazione del criterio di cui all'art. 1368 secondo il quale il significato delle clausole ambi-

gue dovrebbe conformarsi a quanto generalmente si pratica nel luogo di conclusione dell'atto, ovvero, per gli atti commerciali, in quello in cui ha sede l'impresa: sulla esigenza di uniformità di regolamento degli interessi prevale quella di assicurare al massimo la mobilità del credito cartolare, alleggerendo gli oneri di accertamento dell'acquirente, il quale non sempre può rilevare, dalla lettera del titolo, il luogo di emissione o la qualità di imprenditore dell'emittente ovvero la prassi locale.

Parimenti, mentre non vi è dubbio sulla applicabilità dell'art. 1369, che impone di conformare il significato delle espressioni usate alla natura e all'oggetto dell'atto, altrettanto non può dirsi per l'art. 1370 (interpretazione contro il predisponente): invero la *ratio* della disposizione (presunta posizione di inferiorità dell'aderente) non ricorre per il titolo di credito stante la naturale ambulatorietà del credito cartolare in cui il portatore è (eccezione fatta per il primo prenditore) sempre acquirente di un titolo già predisposto (salva l'ipotesi del titolo in bianco).

Infine inapplicabile è certamente l'art. 1371 sfuggendo il credito cartolare, come tale, ad una qualificazione in termini di onerosità o gratuità, restando salva, però, l'applicazione del *favor debitoris* e quindi, nel dubbio, l'interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato (242).

Ovviamente i medesimi criteri dovranno essere osservati per l'interpretazione di quelle fonti documentali extracartolari cui il titolo faccia riferimento, anche se si tratta di documenti contrattuali, le cui clausole perdono, nei confronti dei terzi portatori del titolo, la loro natura originaria.

Federico Martorano

FONTI. — Art. 1992-2001 c.c.

LETTERATURA. — ANGELONI, *La cambiale e il vaglia cambiario*, Milano, 1964; ID., *Alterazione della cambiale prima dell'emissione*, in *Banca borsa*, 1962, II, 382 ss.; ANGIELLO, *Note minime in tema di rappresentanza cambiaria*, in *Giur. comm.*, 1986, II, 112 ss.; ARENA, *Sull'astrattezza dei titoli rappresentativi di trasporto*, in *Riv. dir. nav.*, 1943-1948, I, 113 ss.; ID., *Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito*, Milano, 1956; ASCARELLI T., *Sul concetto di titolo di credito e sulla disciplina del titolo V libro IV del nostro Codice*, in *Banca borsa*, 1954, I, 367 ss.; ID., *Ancora sul concetto di titolo di credito e sulla distinzione tra tipologia della realtà e normativa*, ivi, 1956, I, 461 ss.; ID., *Il problema dei titoli di credito e la logica giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1956, I, 391 ss.; ID., *Tipologia della realtà, disciplina normativa e titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1957, I, 357 ss.; ASCARELLI e BONASI-BENUCCI, *Cambiale*, in *Nss. D.I.*, II, 1958, 690 ss.; ASQUINI, *Titoli di credito*, Padova, 1966; BIGIANTI, *I vizi della volontà nella dichiarazione cambiaria*, Milano-Me-

(239) Cass. 16 maggio 1956, in *Banca borsa*, 1956, II, 513; FIORENTINO, *op. ult. cit.*, 12; BETTI, *Teoria del negozio giuridico*, Torino, 1955, 372 ss.; OPPO, *Profili dell'interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Padova, 1943, 133 ss.

Peraltro il criterio letterale si avvarrà del canone della globalità di cui all'art. 1363, che non solo non contrasta con esso, ma anzi ribadisce l'unità del contesto documentale.

(240) Certamente applicabile è il criterio di cui all'art. 1365 c.c. secondo il quale le indicazioni esemplificative ricomprendono anche i casi non espressamente contemplati; non uscendosi in tal modo dall'ambito del contesto documentale, ma ricostituendosene il contenuto secondo un criterio oggettivo di ragionevolezza.

(241) Non rileva, sotto tale profilo, il carattere non rettilineo della dichiarazione cartolare, v. per la rilevanza dell'affidamento anche negli atti non rettilineari, DONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, 377 ss.

(242) FIORENTINO, *lc. ult. cit.*

Titoli di credito

rano, 1943; Id., *Il trasferimento dei titoli di credito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, I, 1 ss.; Id., *Direzione e fonte dell'obbligazione cambiaria*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, I, Milano, 1968, 126 ss.; BOTTIGLIERI, *Agire intenzionalmente a danno e mala fede nell'acquisto dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, Milano, 1980, 127 ss.; BRANCA, *Sul trasferimento della proprietà dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1951, I, 238 ss.; BUONOMO, *Responsabilità ed onere di identificazione nella circolazione dei titoli di credito a legittimazione nominale*, ivi, 1970, II, 546 ss.; BUTTARO, *Opponibilità al terzo giratario delle limitazioni del mandato*, ivi, 1955, II, 249 ss.; Id., *Tullio Ascarelli e il titolo di credito*, ivi, 1981, I, 414 ss.; CARRARO, *Il problema dell'acquisto originario del titolo di credito*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, I, 332 ss.; CASTELLANO, *I titoli di massa*, in *Banca borsa*, 1987, I, 22 ss.; CHIOMENTI, *Il titolo di credito. Fattispecie e disciplina*, Milano, 1978; Id., *I titoli minori collegati alle azioni e alle obbligazioni: cedole, buoni di opzione e altri*, in *Riv. dir. comm.*, 1978, II, 223 ss.; Id., *Principi cambiari o « principi generali » per regolare l'opponibilità della revoca di procura cambiaria al terzo possessore di un titolo cambiario emesso o girato da un rappresentante revocato?*, ivi, 1979, II, 55 ss.; COLTRO CAMPI, *Ci sono cedole e cedole (Postilla sulla possibile natura delle cedole azionarie)*, in *Banca borsa*, 1983, II, 447 ss.; CORRADO, *Osservazioni sul trasferimento dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1949, II, 385 ss.; D'ALESSANDRO, *« Fattispecie » e « disciplina » del titolo azionario*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, I, 501 ss.; DALMARTELLO, *Per una corretta impostazione del problema della natura giuridica delle cedole azionarie*, in *Banca borsa*, 1982, I, 706 ss.; DE FERRA, *La circolazione delle partecipazioni azionarie*, Milano, 1958; Id., *Sulla c.d. originarietà dell'acquisto del diritto cartolare*, in *Banca borsa*, 1961, I, 536 ss.; DE SEMO, *Incapacità naturale e suoi riflessi in diritto cambiario*, ivi, 1961, II, 194 ss.; Id., *Coobbligati di pari grado e alterazione della propria dichiarazione cambiaria*, ivi, 1962, II, 503 ss.; DI AMATO, *I titoli di credito*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, XIII, t. 5, Torino, 1985, 435 ss.; FARINA, *Considerazioni sul trasferimento dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1966, I, 41 ss.; FAVARA, *Ancora sul diritto di riempimento della cambiale in bianco*, ivi, 1968, II, 347 ss.; FIORENTINO, *Distinzioni dei titoli di credito in causali e astratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 552 ss.; Id., *La « consegna » nell'alienazione dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1948, I, 129 ss.; Id., *Dei titoli di credito*, in *Commentario del codice civile* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, *Libro quarto. Delle obbligazioni* (Art. 1992-2027), Bologna-Roma, 1974; FERRI G., *Progressi e regressi nella teoria dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1951, I, 270 ss.; Id., *Ancora sul concetto di titolo di credito*, ivi, 1957, I, 66 ss.; Id., *I titoli di credito*², Torino, 1958; Id., *La necessità del documento per l'esercizio del diritto cartolare*, in *Banca borsa*, 1964, I, 1 ss.; Id., *L'acquisto del titolo di credito con un mezzo diverso dalla girata*, ivi, 1965, I, 145 ss.; Id., *La teoria « realista » dei titoli di credito*, ivi, 1972, I, 36 ss.; Id., *Le promesse unilaterali e i titoli di credito*, in *Trattato di diritto civile* diretto da G. GROSSO e F. SANTORO-PASSARELLI, Milano, 1972; Id., *Usucapibilità dei titoli di credito nominativi?*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, II, 363 ss.; FOSCHINI, *Usucapione dei titoli di credito*, ivi, 1960, I, 38 ss.; FRANZONI, *Sul rapporto tra azione causale e azione cartolare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 906 ss.; GALGANO, *Sulla circolazione dei titoli di credito*, in *Contratto e impresa. Dialoghi con la giurisprudenza civile e commerciale* diretta da F. GALGANO, II, Padova, 1987, 382 ss.; GIACCARDI MARMO, *Azione causale e ammissione al passivo fallimentare*, in *Giur. comm.*, 1980, II, 480 ss.; GIANNATTASIO, *Forma ed effetti della ratifica di una cambiale emessa da falsus procurator*, in *Banca borsa*, 1953, II, 427 ss.; Id., *Sull'applicabilità alla girata cambiaria delle disposizioni degli artt. 1394 e 1395 c. civ.*, in

Giust. civ., 1962, I, 1184; GIONFRIDA, *Titolarità e legittimazione*, in *Banca borsa*, 1948, I, 26 ss.; GRECO, *Se le cedole di dividendo sono titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1946, I, 257 ss.; GUALTIERI, *I titoli di credito*, Torino, 1953; Id., *Rapporti tra la rappresentanza cambiaria e quella ordinaria*, in *Foro it.*, 1955, 1330 ss.; Id., *Procura cambiaria e contratto con sé stesso in materia cambiaria*, in *Foro pad.*, 1957, II, 1153 ss.; GUGLIELMUCCI, *Limiti di opponibilità dell'eccesso di procura cambiaria*, in *Riv. dir. comm.*, 1960, II, 123 ss.; Id., *Certificati azionari e cedole di azioni*, in *Riv. soc.*, 1961, 946 ss.; Id., *Circolazione della cambiale in bianco*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 119 ss.; LENER, *Titoli di credito (1977-1986)*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, 263 ss.; LIBERTINI, *Profili tipologici e profili normativi nella teoria dei titoli di credito*, Milano, 1971; Id., *Premesse ad una revisione della teoria unitaria dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1972, I, 192 ss.; Id., *La rappresentanza cambiaria*, ivi, 1978, I, 400 ss.; LIBONATI, *I titoli di credito nominativi*, Milano, 1965; MAGRI, *Sulla validità della cambiale emessa dal rappresentante a proprio favore*, in *Riv. dir. comm.*, 1958, II, 457 ss.; MAIMERI, *Truffa e decreto di ammortamento*, in *Banca borsa*, 1980, II, 506 ss.; MARTORANO, *Titoli di credito (Diritto privato)*, in *Nss. D.I.*, XIX, 1973, 322 ss.; Id., *Lineamenti generali dei titoli di credito e titoli cambiari*, Napoli, 1979; Id., *Il concetto civilistico di « titolo di credito » e l'interpretazione delle norme valutarie*, in *Il sistema valutario italiano*, II, Milano, 1980; Id., *Il difetto successivo del potere di rappresentanza nel diritto cartolare e nel diritto comune*, in *Riv. not.*, 1984, I, 520 ss.; Id., *Cambiale: I) Diritto privato*, in *Enc. giur.*, V, 1988; MASI, *In tema di forma e circolazione del titolo di credito*, in *Banca borsa*, 1989, I, 378 ss.; MASSA FELSANI, *Tra legittimazione e titolarità del diritto cartolare. Alcune questioni in tema di ammortamento*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, I, 273 ss.; MENGONI, *La regola « possesso vale titolo » nella circolazione dei titoli di credito ed i rapporti tra l'art. 1994 e l'art. 1153 c.c.*, in *Banca borsa*, 1949, I, 42 ss.; Id., *Note in tema di pagamento e acquisto in buona fede di titoli all'ordine*, ivi, 1950, II, 16 ss.; Id., *In tema di cessione dei titoli all'ordine*, ivi, 1957, II, 567 ss.; Id., *Il trasferimento dei titoli di credito nella teoria dei negozi traslativi con « causa esterna »*, ivi, 1975, I, 385 ss.; MICHELI, *Ammortamento dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 597 ss.; OPPO, *Titolo « completo » e titolo in bianco*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1951, 607 ss.; Id., *Incompletezza, completezza e « bianco » di operazioni cambiarie successive*, in *Scritti giuridici in onore della Cedam*, I, Padova, 1953, 151 ss.; Id., *Titolo « incompleto » e titolo in bianco*, in *Studi in onore di A. Scialoja*, II, Bologna-Roma, 1953, 347 ss.; Id., *Sull'emissione della cambiale in bianco*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 13 ss.; Id., *Diritto cambiario, diritto cartolare, diritto comune: una discussione sui titoli di credito*, in *I titoli di credito* (Atti del Convegno di Alghero, 28-30 settembre 1978), Sassari, 1981, 417 ss.; PANZARINI, *La tutela dell'acquirente nella vendita dei titoli di credito*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, I, 252 ss. e 329 ss.; Id., *Inapplicabilità degli artt. 2931 e 2932 c. civ. alle dichiarazioni cambiarie*, ivi, 1964, I, 118 ss.; Id., *Autonomia e circolazione nei titoli di credito nominativi e al portatore*, in *Banca borsa*, 1968, I, 326 ss.; PARTESOTTI, *Il trasferimento della cambiale*, Padova, 1977; Id., *« Diritto alla girata cambiaria » ed esecuzione in forma specifica*, in *Riv. dir. civ.*, 1974, I, 450 ss.; Id., *Il trasferimento del titolo di credito e l'opponibilità ai creditori*, in *Banca borsa*, 1982, I, 956 ss.; Id., *I titoli all'ordine*, in *Il codice civile. Commentario* diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1991; PAVONE LA ROSA, *Sul conflitto tra due acquirenti lo stesso titolo nominativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1954, 657 ss.; Id., *Studi sulla polizza di carico*, Milano, 1958; Id., *Legge cambiaria e titoli di credito: breve consuntivo di un'esperienza*, in *Banca borsa*, 1979, I, 70 ss.; Id., *La cambiale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* già diretto da

A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, XXXIX, Milano, 1982; ID., *Problemi generali dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* (Atti del Convegno di Alghero), cit., 403 ss.; PELLIZZI G. L., *Conversione del titolo cambiario incompleto?*, in *Foro pad.*, 1956, I, 847 ss.; ID., *La fattispecie « titolo di credito »*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, 548 ss.; ID., *Esercizio del diritto cartolare e « legittimazione attiva »*, ivi, 1959, I, 148 ss. e 512 ss.; ID., *Pregi e pericoli della teoria del titolo incompleto*, ivi, 1961, II, 193 ss.; ID., *Principi di diritto cartolare*, Bologna, 1967; ID., *Il nuovo concettualismo (Replica ad una critica in tema di fattispecie del titolo di credito)*, in *Giur. comm.*, 1978, I, 851 ss.; ID., *Controllo del titolo cambiario e controllo della legittimazione cartolare*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 5 ss.; ID., *L'unità dei titoli di credito*, in *I titoli di credito* (Atti del Convegno di Alghero), cit., 29 ss.; ID., *Panorama dei titoli di credito*, in *Banca borsa*, 1984, I, 1 ss.; RENDA, *I titoli di credito bancari*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, XIII, t. 5, cit., 629 ss.; RENZULLI, *L'ammortamento di titoli di credito fraudolentemente carpi*, in *Banca borsa*, 1983, I, 397 ss.; RIGHINI, *Cedole azionarie rappresentative del diritto di opzione: funzione e natura giuridica*, in *Giur. comm.*, 1990, II, 415 ss.; RUELLO, *Offerta e deposito della cambiale come condizione dell'azione causale*, in *Banca borsa*, 1979, II, 156 ss.; RUSSO, *Causalità e astrattezza dei titoli rappresentativi*, in *Riv. dir. nav.*, 1951, I, 55 ss.; SABATELLI, *Deposito della cambiale e esercizio dell'azione causale*, in *Foro it.*, 1979, I, 1836 ss.; SACCO, *Se la truffa sia sottrazione ai fini dell'ammortamento*, in *Banca borsa*, 1953, II, 221 ss.; SALANITRO, *Profili dei titoli in bianco*, in *I titoli di credito* (Atti del Convegno di Alghero), cit., 369 ss.; SALVESTRONI, *Offerta in restituzione e deposito della cambiale: condizioni dell'azione causale o presupposti processuali?*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, II, 181 ss.; SANTINI, *L'azione causale in diritto cambiario*², Padova, 1968; ID., *L'estinzione della rappresentanza cambiaria e la sua opponibilità al portatore*, in *Banca borsa*, 1955, II, 485 ss.; SPADA, *Fattispecie e disciplina cartolare*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, 54 ss.; ID., *Questioni in tema di cambiale in bianco*, in *I titoli di credito* a cura di G. L. PELLIZZI, cit., 247 ss.; ID., *« Forma » e « verità » della sottoscrizione cambiaria*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, II, 234 ss.; ID., *Titoli di credito (1977-1986)*, ivi, 1986, II, 617 ss.; STELLA RICHTER M. jr., *Cedole di azioni di società e circolazione del diritto di opzione*, in *Giur. comm.*, 1990, II, 441 ss.; TEDESCHI G. U., *La cambiale*, in *Trattato di diritto privato* diretto da P. RESCIGNO, *Obbligazioni e contratti*, XIII, t. 5, cit., 495 ss.; TONNI, *Il conflitto di interessi ed il contratto con sé medesimo come eccezioni cambiarie*, in *Banca borsa*, 1958, I, 205 ss.; VALIGNANI, *In tema di acquisto di buona fede di titoli al portatore*, ivi, 1984, II, 529 ss.; VENDITTI, *Rappresentanza cambiaria della società e rapporto fondamentale*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, II, 61 ss.; VISENTINI B., *Osservazioni in tema di sequestro, di riporto e di trasferimento dei titoli azionari*, in *Banca borsa*, 1948, I, 189 ss.